

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA

PUBBLICATI A CURA
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA STORIA
E DELLA DOCUMENTAZIONE STORICA

19

EDIZIONI NEW PRESS - COMO

*Gestioni patrimoniali a Cologno Monzese.
Il monastero di S. Ambrogio e
la collegiata di S. Giovanni di Monza (secoli XII-XIII)*

di SIMONE SIRONI

SOMMARIO: 1. Il territorio. — 2. L'amministrazione del patrimonio del monastero nella località di Cologno e nel suo territorio (2.1 L'ampliamento dei possedimenti a Cologno tra XII e XIII secolo. 2.2 Il *castrum*, centro amministrativo del patrimonio abbaziale. 2.3 I canoni richiesti dal monastero). — 3. La presenza economica del capitolo monzese nel territorio di Cologno (3.1. Il patrimonio della canonica nel territorio di Cologno. 3.2. I canoni nelle investiture della Chiesa monzese). — 4. L'investitura *nomine locationis sive massaricci* (4.1. Dal livello all'investitura *ad massaricium* a scadenza lunga o indeterminata. 4.2. La revisione dello stato giuridico delle terre e l'introduzione della breve scadenza). — 5. Investiture livellarie e vendite *ad libellum*. — 6. Negozi dissimulati.

1. *Il territorio*

Ubicato nell'alta pianura lombarda, pressoché interamente disposto sulla sponda sinistra del Lambro, sei chilometri a meridione di Monza, il comune di Cologno Monzese confina oggi ad est con quello di Cernusco sul Naviglio, a sud con quelli di Vimodrone e — in parte minima — di Milano, ad ovest con il fiume e con il comune di Sesto S. Giovanni, a nord con lo stesso comune di Sesto e, per maggior tratto, con quello di Brugherio. Risulta assorbita nella città di Cologno la località di S. Giuliano (situata ad est e sede dell'omonima chiesa), mentre ne costituisce una frazione il centro abitato di S. Maurizio al Lambro (denominato fino a tempi non remoti Malnido)¹; va d'altra parte segnalato

Abbreviazioni: ASMi, AD, P, S.A. = Archivio di Stato di Milano, Archivio Diplomatico, Pergamene per Fondi, Milano, S. Ambrogio. ASMi, AD, P, S.Gv. = ivi, Monza, Capitolo. ASMi, FR = Archivio di Stato di Milano, Archivio generale del Fondo di Religione. *Cologno* = S. Sironi, *La località di Cologno Monzese nei secoli XII-XIII. Il monastero di S. Ambrogio e la collegiata di S. Giovanni di Monza*, tesi di laurea discussa presso l'Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, relatore prof. R. Perelli Cippo, a. a. 1998-1999.

¹ Circa la discutibile identificazione di quest'ultima località con l'antica *Albariate* — suggerita da Bognetti (*Pensiero e vita a Milano e nel Milanese durante l'età carolingia*, in *Storia di Milano*,

che, se la località di S. Giuliano — pur separata dall'abitato di Cologno — non risulta sia mai stata *locus et fundus* autonomo², nel periodo da noi preso in esame sembra fosse in genere già inteso come appartenente al territorio di Cologno — ferma restando la distinzione formale — anche il luogo di Malnido, che solo in un atto di vendita del 1199³ è definito *locus* con un proprio *territorium*, mentre ben più frequente è la menzione di una località «ad Malnidum», «ad Malninum» o «ad Malnilem» nel territorio di Cologno⁴, accanto ai più sporadici riferimenti a toponimi del tipo «Baratia de Mal[n]ido»⁵, «prope Pratum de Malnile»⁶, «ad Ronchum de Malnido»⁷, «ad Riale de Malnide»⁸, «prope Rozale de Malnido»⁹, pure riferiti al territorio di Cologno; probabilmente da intendersi ubicate nel medesimo territorio sono le «cassine de Ronchis de Malnido» (o «cassine de Turrianis prope Malnidum») menzionate in due atti rispettivamente del 1255¹⁰ e del 1260¹¹. Alquanto rari sono invece nei nostri atti gli

Fondazione Treccani degli Alfieri, II, appendice I, [Milano] 1954, p. 759 e ivi nota 3, cartina a p. 756) e ripresa dalla Rossetti (*Società e istituzioni nel contado lombardo durante il Medioevo: Cologno Monzese*, Milano 1968 (Archivio della Fondazione italiana per la storia amministrativa, 9), pp. 28n., 30, 41; tav. I) — cfr. S. SIRONI, *Su un'identificazione dubbia: S. Maurizio in Albairate*, in «Nuova Rivista Storica», LXXXIV (2000), pp. 467-480.

² G. ROSSETTI, *Società e istituzioni...*, p. 29 (e ivi nota 48). Anche nei documenti del periodo da noi preso in esame la chiesa di S. Giuliano è detta generalmente «de loco Colonia», mentre al territorio colognese sono costantemente riferiti i microtoponimi «ad Sanctum Iulianum» o «apud Sanctum Iulianum» (cfr. ASMi, AD, P, S.A., cart. 313, t. 6 c. 3 n. 331, t. 5 c. 2 n. 312, cart. 317, t. 9 c. 2 n. 128, t. 10 c. 1 n. 7, ivi, S.Gv., cart. 592, n. 142, cart. 593, n. 71, trascr. in *Cologno*, docc. 25, 44, 139, 140, 162, 201), «post Sanctum Iulianum» (cfr. ASMi, AD, P, S.A., cart. 313, t. 5 c. 1 n. 211, t. 5 c. 1 n. 236, t. 5 c. 2 n. 312, t. 6 c. 3 n. 341, cart. 317, t. 9 c. 2 n. 103, t. 9 c. 2 n. 111, ivi, S.Gv., cart. 593, n. 76, trascr. in *Cologno*, docc. 30, 33, 37, 44, 119, 127, 213), «in Barazia Sancti Iuliani» (cfr. ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 591, n. 174 = 171, trascr. in *Cologno*, doc. 83), «in Ca(m)po Sancti Iuliani» (cfr. ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 592, n. 31, trascr. in *Cologno*, doc. 94).

³ ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 588, n. 119, trascr. in *Cologno*, doc. 43. Va rilevato tuttavia che anche in tale atto, nell'elenco delle terre oggetto della vendita, l'ubicazione di dieci appezzamenti nel territorio di Cologno è da ritenersi sottintesa, mentre l'unico campo ubicato a Malnido è detto «ad locum ubi <dicatur> ad Malnidum», quasi si trattasse di uno dei tanti microtoponimi del territorio colognese (come per lo più risulterà negli atti successivi).

⁴ Cfr. ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 592, nn. 115 e 142, ivi, S.A., cart. 317, t. 9 c. 2 n. 128, t. 10 c. 1 n. 7, cart. 318, t. 10 c. 2 n. 135, cart. 319, t. 11 c. 1 n. 25, trascr. in *Cologno*, docc. 109, 139, 140, 162, 185, 203 (si veda inoltre nota 100 e testo corrispondente, a proposito di un inventario duecentesco del Comune di Milano). In un caso si parla invece di una località «ad Malnido» <sic> nel territorio di Occhiate (ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 592, n. 171, trascr. in *Cologno*, doc. 168), e in un altro di «Sanctus Mauricius ad Octavum» (ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 587, n. 33, trascr. in *Cologno*, doc. 7).

⁵ Cfr. ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 588, n. 10, trascr. in *Cologno*, doc. 26.

⁶ Cfr. ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 592, n. 127, trascr. in *Cologno*, doc. 115.

⁷ Cfr. ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 592, n. 139, trascr. in *Cologno*, doc. 132; nel doc. ubicato in ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 592, n. 115, di cui si è già detto alla nota 4, una terra è localizzata «ad Malnilem, prope roncum de Malnile».

⁸ Cfr. ASMi, AD, P, S.A., cart. 318, t. 10 c. 1 n. 90, trascr. in *Cologno*, doc. 181.

⁹ Cfr. ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 593, n. 71, trascr. in *Cologno*, doc. 201.

¹⁰ ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 593, n. 37, trascr. in *Cologno*, doc. 183.

accenni al luogo di Sertole, *locus et fundus* autonomo nei secoli IX e X ma già inglobato nel territorio di Cologno al principio dell'XI¹²: al di là, forse, del cognome «de Sirturi», resta probabile traccia della località nel toponimo «ad Sirturi» (menzionato in un atto del 1186¹³ e localizzato nel territorio di Cologno) e nella menzione della chiesa di S. Maria «de Sirturi», presente in una bolla concessa da Alessandro III ai canonici di Monza nel 1169¹⁴ e di lì ripresa nell'analogo privilegio di Clemente III del 1188¹⁵; va ad ogni modo identificata con buona probabilità con l'antico luogo di Sertole la località «ad Sanctam Mariam», situata nel territorio di Cologno e nominata con una certa frequenza nei documenti dei secoli XII e XIII¹⁶.

¹¹ ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 593, n. 76, trascr. in *Cologno*, doc. 213.

¹² Cfr. G. ROSSETTI, *Società e istituzioni...*, pp. 25n., 30 (e nota 53), 37-38 (e nota 98), 188-189.

¹³ ASMi, AD, P, S.A., cart. 313, t. 5 c. 1 n. 236, già citato alla nota 2.

¹⁴ Edd: G. GIULINI, *Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della città e della campagna di Milano ne' secoli bassi*, 2^a ed. a c. di M. Fabi, VII, Milano 1857 (rist. anast. Milano 1975), p. 127 = J. P. MIGNÉ, *Patrologiae. Series Latina*, CC, n. DCXII, col. 576; A. F. FRISI, *Memorie della Chiesa monzese raccolte e con varie dissertazioni illustrate*, III, Milano 1777, p. 48 (parz.); Id., *Memorie storiche di Monza e sua corte*, II, Milano 1794 (rist. anast. Bologna 1970), n. LXVIII, p. 68 (parz.) = G. MARIMONTI, *Memorie storiche della città di Monza compilate sull'opera del canonico Anton-Francesco Frisi*, Monza 1841 (rist. anast. Bologna 1987), n. XXV, p. 385 (in italiano, con data 30 marzo); V. LONGONI, *Le corti medioevali dell'alto Lambro*, [Lecco] 1987 (Monografie periodiche dei Musei Civici di Lecco, n. 1, anno II), n. A-18, p. 154.

¹⁵ Edd.: B. ZUCCHI, *Tre illustrissime glorie di Monza città imperiale per la vita della reina Theodelinda, per la corona ferrea, e per la vita di s. Gherardo*, Milano 1613, p. 79 (ripubblicato a c. di F. A. Lesmi nell'estratto *Historia della corona ferrea che si conserva nell'insigne basilica di S. Giovanni Battista di Monza*, Milano 1707, p. 22) = F. UGHELLI, *Italia Sacra*, 2^a ed. a c. di N. Coleti, IV, Venetiis 1719 (rist. anast. Bologna 1973), col. 62 D = J. P. MIGNÉ, *Patrologiae. Series Latina*, CCIV, n. LIII, col. 1342; A. F. FRISI, *Memorie della Chiesa monzese...*, III, p. 50 (parz.); Id., *Memorie storiche di Monza...*, II, n. LXXVII, p. 73 (parz.) = G. MARIMONTI, *Memorie storiche della città di Monza...*, n. XXVIII, p. 390 (in italiano).

¹⁶ Cfr. ASMi, AD, P, S.A., cart. 312, t. 4 c. 2 n. 87, cart. 313, t. 5 c. 2 n. 312, t. 6 c. 3 n. 341, cart. 315, t. 8 c. 1 n. 16, t. 8 c. 2 n. 130, cart. 319, t. 11 c. 1 n. 4, trascr. in *Cologno*, docc. 16, 37, 44, 81, 92, 197. Il nome della località, derivante dal titolo della chiesa di Sertole, si è probabilmente conservato nell'odierna Cascina S. Maria, nella parte settentrionale della città di Cologno: cfr. *Carta d'Italia al 25000*, a c. dell'Istituto Geografico Militare, fol. 45, I, S.O., Sesto S. Giovanni; si vedano inoltre G. GIULINI, *Memorie...*, 2^a ed., III, p. 692: nota prima (del Fabi); C. AGUILHON, *Di alcuni luoghi dell'antica corte di Monza che hanno cambiato nome. Ad illustrazione di scoperte archeologiche fatte in quei dintorni*, in «Archivio Storico Lombardo», XVII (1890), pp. 263-265; G. ROSSETTI, *Società e istituzioni...*, p. 30 e nota 53, tav. I; A. A. SETTIA, *Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo*, Napoli 1984 (Nuovo Medioevo, 23), p. 265. Si noti tuttavia che nell'atto del 1186 sopra citato (nota 13 e testo corrispondente) sono menzionati come chiaramente distinti i due microtoponimi «ad Sirturi» e «ad Sanctam Mariam».

2. L'amministrazione del patrimonio del monastero nella località di Cologno e nel suo territorio

2.1. L'ampliamento dei possedimenti a Cologno tra XII e XIII secolo

È stato osservato che l'espansione del patrimonio di alcuni enti ecclesiastici nel contado milanese — dopo un periodo di crisi iniziato sullo scorcio del secolo X e accompagnato dall'ascesa dei ceti medi cittadini, i quali entrarono in possesso di grandi quantità di terre nel secolo XI¹⁷ — vive una fase assai intensa tra il secolo XII e il principio del XIII: in tale periodo infatti l'allargamento dei possedimenti nel contado non riguarda solo comunità di recente fondazione quali le cisterciensi¹⁸, ma anche enti di origine carolingia come il Monastero Maggiore — che anzi proprio sulla crisi di alcuni proprietari della città fondò le basi per la ripresa patrimoniale nel contado¹⁹ — e lo stesso monastero di S. Ambrogio,

¹⁷ Cfr. C. VIOLANTE, *La società milanese nell'età precomunale*, 3^a ed., Roma-Bari 1981, pp. 147-167, 190-207, il quale fa ampia revisione di alcune idee espresse da Alessandro Visconti, prima fra tutte quella relativa ad una giustapposizione esistente ancora all'alba del millennio fra le categorie tardo-longobarde di *negotiatores maiores* da una parte e *sequentes e minores* dall'altra, dei quali i primi sarebbero decaduti insieme alla società longobarda mentre i secondi sarebbero divenuti *maiores* (cfr. A. VISCONTI, *Note per la storia della società milanese nei secoli X e XI (a proposito di una recente collezione di documenti)*, in «Archivio Storico Lombardo», LXI (1934), in particolare pp. 311, 319-329); si veda inoltre, ancora sulla crisi della proprietà ecclesiastica a partire dal secolo X e sugli acquisti dei *cives* nel contado nel secolo XI, E. OCCHIPINTI, *L'economia agraria in territorio milanese fra continuità e spinte innovative*, in *Milano e il suo territorio in età comunale (XI-XII secolo)*. Atti dell'11° congresso internazionale di studi sull'alto Medioevo: Milano, 26-30 ottobre 1987, I, Spoleto 1989, pp. 245-248; C. D. FONSECA, *La signoria del Monastero Maggiore di Milano sul luogo di Arosio (Secoli XII-XIII)*, Genova 1974 (Studi e ricerche di storia delle istituzioni civili ed ecclesiastiche nel Medioevo, 1), p. 37; P. CORRARATI, *Problemi di accertamento dell'immigrazione urbana fra XI e XII secolo: il caso di Milano*, in *Demografia e società nell'Italia medievale (secoli IX-XIV)*, a c. di R. Comba e I. Naso, Cuneo 1994, pp. 31-32. Per le osservazioni di Rosario Romeo circa l'area del contado cui si sarebbe limitata l'attività economica dei *cives* cfr., sotto, nota 32.

¹⁸ Per i centri di Chiaravalle e Morimondo cfr. G. MOLteni, *Il contratto di masseria in alcuni fondi milanesi durante il secolo XIII*, in «Studi Storici», XXII (1914), p. 191; P. ZERBI, *I monasteri cittadini di Lombardia*, in *Monasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare (sec. X-XII). Relazioni e comunicazioni presentate al XXXII Congresso storico subalpino, III Convegno di storia della Chiesa in Italia (Pinerolo, 6-9 settembre 1964)*, Torino 1966, p. 290; L. CHIAPPA MAURI, *La costruzione del paesaggio agrario padano: i cisterciensi e la grangia di Valera*, in «Studi Storici», 26 (1985), pp. 285-289; EAD., *Paesaggi rurali di Lombardia*, Roma-Bari 1990, pp. 31-35, 67-72; E. OCCHIPINTI, *Il monastero di Morimondo in Lombardia tra tensioni locali e antagonismi di potere (secolo XII - inizi XIII)*, in «Nuova Rivista Storica», LXVII (1983), pp. 528, 530-545, 551-552; EAD., *Fortuna e crisi di un patrimonio monastico: Morimondo e le sue grange fra XII e XIV secolo*, in «Studi Storici», 26 (1985), pp. 315-322; EAD., *L'economia agraria...*, I. cit., pp. 251, 252-253, 255; più in generale, sull'espansione patrimoniale dei nuovi enti ecclesiastici, cfr. L. CHIAPPA MAURI, *L'agricoltura della Bassa milanese (secoli XIV-XV)*, in *Storia illustrata di Milano*, a c. di F. Della Peruta, III, Milano 1993, p. 702.

¹⁹ Veri e propri dissesti finanziari furono quelli dei Bonvicini, dai quali nel primo Duecento il monastero acquistò a condizioni favorevoli il complesso dei beni di Dugnano e Incirano (cfr. E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese nel secolo XIII. L'amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore*, Bologna 1982 (Studi e testi di storia medioevale, 1), pp. 39-46); ma da proprie-

che dal principio del Duecento approfittò delle difficoltà economiche dei piccoli proprietari locali per estendere i suoi possedimenti ad Origgio²⁰.

Questa fase espansiva subirà in molti casi una contrazione nei decenni centrali del secolo XIII, quando, al di là di alcuni acquisti e permutazioni finalizzati a dare un aspetto maggiormente uniforme al proprio patrimonio, gli enti ecclesiastici tenderanno a perseguire — complici in parte le avverse vicende politiche — il mantenimento dello *status quo*, badando ad amministrare i patrimoni acquisiti e a riscuotere i fitti da massari spesso indocili²¹. Tale stasi non sembra verificarsi ad Origgio, dove il monastero di S. Ambrogio in pieno Duecento continua ad acquistare terre e case dai piccoli proprietari in difficoltà, si appresta ad ottenere il sequestro dei beni appartenenti ai propri debitori, e al contempo effettua nuovi acquisti di entità anche cospicua, divenendo così — grazie anche all'attività ricognitiva cui l'abate si dedica nel medesimo torno di tempo — pressoché l'unico proprietario in zona²². Esaminando i documenti relativi all'area di Cologno si può constatare una politica almeno in parte analoga di allargamento patrimoniale da parte del monastero, protrattasi ininterrottamente dall'ultimo quarto del secolo XII a ben oltre la metà del successivo, e volta non solo all'acquisizione — come si vedrà — dell'intera area incastellata²³, ma anche di sedimi nella *villa*

tari laici milanesi — benché non gravati in questo caso da debiti — erano stati acquistati nel secolo precedente anche i complessi patrimoniali di Baranzate e di Arosio, rispettivamente dagli Ermenulfi (*Ibid.*, pp. 103-104) e dai Cani (*Ibid.*, pp. 55-56; C. D. FONSECA, *La signoria del Monastero Maggiore...*, pp. 31-36); per l'acquisto dei beni dell'ente a Cerchiate cfr. E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, pp. 113-116. Il Monastero Maggiore, nel periodo immediatamente successivo ai primi grossi acquisti, cercherà con nuove transazioni di ampliare e rendere maggiormente compatta la propria presenza nelle aree di suo interesse (C. D. FONSECA, *La signoria del Monastero Maggiore...*, pp. 37-40; E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, pp. 104, 116, 141-142). Più in generale, sulla ripresa della proprietà ecclesiastica tra XI e XII secolo, anche approfittando delle difficoltà finanziarie di famiglie di proprietari, e sulla successiva tendenza a dare omogeneità a patrimoni di acquisizione piuttosto casuale mediante lo strumento della permuta, cfr. E. OCCHIPINTI, *L'economia agraria...*, l. cit., pp. 248-251.

²⁰ Cfr. R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio nel secolo XIII*, 3^a ed., Milano 1992, pp. 52-53. Circa la crisi della piccola proprietà privata nel contado a vantaggio degli enti ecclesiastici, a cominciare dalla seconda metà del secolo XI, con un'acme tuttavia nel secolo seguente, cfr. G. ROSETTI, *Società e istituzioni...*, p. 196.

²¹ Per la condotta del Monastero Maggiore cfr. C. D. FONSECA, *La signoria del Monastero Maggiore...*, pp. 112-122; E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, pp. 46-53, 61-83, 104-111, 116-123, e più in particolare pp. 142, 220-221. Un periodo di stasi, pur non totale, sembra interessare anche i patrimoni dei centri monastici di Morimondo, che risentì in particolare delle tensioni tra Milano e Pavia (cfr. E. OCCHIPINTI, *Il monastero di Morimondo in Lombardia...*, l. cit., pp. 553-554; EAD., *Fortuna e crisi...*, l. cit., pp. 322-333), e di Chiaravalle (cfr. L. CHIAPPA MAURI, *La costruzione del paesaggio agrario...*, l. cit., p. 290, tabella alle pp. 310-313, anche in EAD., *Paesaggi rurali...*, p. 35, tabella alle pp. 59-62; cfr. inoltre *Ibid.*, p. 88 e nota 125).

²² Cfr. R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., pp. 52-56, 59-61. L'incremento del patrimonio monastico sembra si sia protratto ad un ritmo sostenuto per tutto l'abbaziale di Guglielmo «Cotta» anche nella zona del Verbanò e ad Inzago: cfr. R. MAMBRETTI, *Il monastero di S. Ambrogio nel XIII secolo: Guglielmo Cotta abate (1235-1267)*, in *Il monastero di S. Ambrogio nel Medioevo. Convegno di studi nel XII centenario: 784-1984, 5-6 novembre 1984*, Milano 1988, pp. 416-417.

²³ Cfr. § 2.2: note 55-58 e testo corrispondente.

e di fondi nel territorio²⁴, con un'attenzione fra l'altro al riscatto delle ipoteche gravanti sui beni acquistati²⁵. Tuttavia, a ben considerare l'estensione dei fondi oggetto di ogni singola transazione, emerge piuttosto chiaramente che i più consistenti apporti al patrimonio del monastero *in loco* si concentrano nel periodo compreso tra la fine del secolo XII e il principio del successivo, e provengono in particolare dalle vendite di Guido «Canis» e figli (del 27 giugno 1183²⁶), di Lanfranco «Polvare» (del 18 febbraio 1184²⁷), di Alberico «Macialis» (del 30

²⁴ La località di Cologno Monzese si arresta quindi in questo periodo allo *status* di *villa cum castro*, con riferimento alle categorie definite da Bonvesin da la Riva sullo scorcio del secolo (BONVESIN DA LA RIVA, *De magnalibus Mediolani. Meraviglie di Milano*, a c. di P. Chiesa, Milano 1998, cap. II, § X, p. 70; cfr. anche A. A. SETTIA, *Castelli e villaggi...*, pp. 326-331; ID., *Proteggere e dominare. Fortificazioni e popolamento nell'Italia medievale*, Roma 1999, pp. 195-209; L. CHIAPPA MAURI, *Gerarchie insediative e distrettuazione rurale nella Lombardia del secolo XIV*, in *L'età dei Visconti. Il dominio di Milano fra XIII e XV secolo*, a c. di L. Chiappa Mauri, L. De Angelis Cappabianca, P. Mainoni, Milano 1993 (Gli studi, 2), pp. 269-287).

²⁵ Per il periodo compreso tra il nono decennio del secolo XII e il sesto decennio del successivo cfr. § 6, e inoltre Tabella I, con riferimento in particolare, per quanto riguarda i riscatti di debiti, ad ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 10 c. 1 n. 8 (2 atti, rispettivamente del 22 ottobre e del 1° novembre 1246), n. 7 (del 20 novembre 1246), cart. 318, t. 10 c. 1 n. 90 (del 22 giugno 1254), trascr. in *Cologno*, docc. 160-161, 162, 181, ai quali si aggiunga un atto del 27 marzo 1243 (*Gli atti del Comune di Milano nel secolo XIII*, I: 1217-1250, a c. di M. F. Baroni, Milano 1976, n. CDXXI, p. 607; cfr., qui sotto, § 6, in corrispondenza delle note 244-248), con il quale l'abate riscatta l'ipoteca gravante su un sedime appena acquistato. Sono inoltre esclusi dalla tabella (per l'incompletezza dei dati ad essi relativi) un probabile atto di vendita avente per autore Petracio «Crosta» e per destinatario il monastero, del quale abbiamo notizia da un *breve* del 24 febbraio 1194 (ASMi, AD, P, S.A., cart. 313, t. 6 c. 3 n. 341, trascr. in *Cologno*, doc. 37), di cui si dirà poco oltre; un'altra vendita alla quale si fa riferimento in un atto del 14 maggio 1204 (ASMi, AD, P, S.A., cart. 314, t. 7 c. 1 n. 35, trascr. in *Cologno*, doc. 51), anch'esso sotto menzionato, col quale il monastero chiamava i venditori Aripando «Vicecomes» e Petracio «de Terzago» a difendere in giudizio le terre vendute; due permutate stipulate il 18 gennaio 1248 e il 5 marzo 1258, rispettivamente con Danisio «de Mandello» di Milano e con Guglielmo «Barazia» di Cologno (ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 10 c. 1 n. 15, cart. 319, t. 11 c. 1 n. 4, trascr. in *Cologno*, docc. 166 e 197). Le transazioni del monastero proseguono anche negli anni successivi, per avere poi un deciso calo solo dal nono decennio del secolo XIII, nel contesto di una crisi iniziata dopo la morte dell'abate Guglielmo «Cotta» (1267), protrattasi nei decenni seguenti e riacuitasi a fine secolo, alla morte di Fazio Ferrari: cfr. R. MAMBRETTI, *Il monastero di S. Ambrogio...*, I. cit., pp. 427-428; M. TAGLIABUE, *Cronotassi degli abati di S. Ambrogio nel Medioevo (784-1497)*, in *Il monastero di S. Ambrogio nel Medioevo. Convegno...*, pp. 324-328.

²⁶ ASMi, AD, P, S.A., cart. 313, t. 5 c. 1 n. 211; ed. parz. in G. P. PURICELLI, *Ambrosianae Mediolani basilicae ac monasterii hodie cisterciensis monumenta: quibus historia Mediolanensis mirifice illustrata multis ab erroribus vindicatur*, Mediolani 1645, cap. 581, p. 1013 (= in J. G. GRAEVE - P. BURMANN, *Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae, Neapolis, Siciliae, Sardiniae, Corsicae, Melitae atque adiacentium terrarum insularumque*, tomo IV - parte I, Lugduni Batavorum 1722, col. 441); trascr. integr. in *Cologno*, doc. 30. La vendita riguarda un sedime e oltre quaranta iugeri di terra, un terzo circa dei quali era tuttavia proprietà del monastero concessa in feudo.

²⁷ ASMi, AD, P, S.A., cart. 313, t. 5 c. 1 n. 215; ed. parz. in G. P. PURICELLI, *Ambrosianae Mediolani basilicae ac monasterii... monumenta*, cap. 585, p. 1024, con data 17 febbraio: cfr. la dissertazione a p. 1026 (= in J. G. GRAEVE - P. BURMANN, *Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae...*, tomo IV - parte I, col. 446); trascr. integr. in *Cologno*, doc. 31. Oggetto della transazione sono un sedime e dieci iugeri di terra, venduti «per marcatum».

aprile 1186²⁸), di Manfredo e Ruggero «Canes» (del 23 dicembre 1199²⁹), di Lanfranco e Mudalbergo «Lupi» (del 28 aprile 1205³⁰), ancora di Manfredo «Canis» (del 10 febbraio 1206³¹), tutti cittadini milanesi³²; a queste si aggiungono le terre acquistate da Petracio «Crosta», probabilmente in data prossima al 1194³³, e da Ariprando «Vicecomes» e Petracio «de Terzago» prima del 14 maggio 1204³⁴. Nei cinquant'anni che seguirono, invece, l'attività del monastero si limitò a piccoli acquisti, per un totale (fino al sesto decennio del secolo) di poco più di venticinque iugeri³⁵, concentrati soprattutto nei documenti del quinto decennio con i quali in realtà l'abate Guglielmo «Cotta» acquisì i diritti su alcuni

²⁸ ASMi, AD, P, S.A., cart. 313, t. 5 c. 1 n. 236, trascr. in *Cologno*, doc. 33. Sono acquistati in questo caso trenta appezzamenti di terra e un sedime, per un totale di venticinque iugeri, tre pertiche e nove piedi di terra.

²⁹ ASMi, AD, P, S.A., cart. 313, t. 5 c. 2 n. 312, trascr. in *Cologno*, doc. 44. L'atto riguarda trentuno appezzamenti di terra e un sedime, per un totale di diciassette iugeri, otto pertiche, undici tavole e tre piedi e mezzo, venduti *ad libellum* senza fitto.

³⁰ ASMi, AD, P, S.A., cart. 314, t. 7 c. 1 n. 37, trascr. in *Cologno*, doc. 59, relativo a cinquantasei pertiche e mezza di terra, vendute *ad libellum* senza fitto.

³¹ ASMi, AD, P, S.A., cart. 314, t. 7 c. 1 n. 39, trascr. in *Cologno*, doc. 66. Oggetto della vendita sono settantuno pertiche, diciannove tavole e quattro piedi e mezzo di terra.

³² La presenza — accanto agli enti ecclesiastici — di numerosi cittadini milanesi tra i proprietari e i livellari di terreni in località prossime a Milano (quale appunto Cologno), a differenza di quanto si riscontra ancora nel secolo XIII in zone più remote del contado (come quella di Origio, anch'essa oggetto di interesse da parte del monastero di S. Ambrogio), era segnalata già da R. ROMEO, *Il comune rurale di Origio...*, 3^a ed., p. 4; cfr. inoltre *Ibid.*, *Presentazione* di C. VIOLANTE, p. IX. Per quanto riguarda Cologno tale situazione è confermata dalla documentazione da noi presa in esame, con particolare riferimento agli atti di vendita menzionati in queste pagine e ad alcuni livelli del secolo XII: ASMi, AD, P, S.A., cart. 312, t. 4 c. 1 n. 43 (ed. parz. in G. GIULINI, *Memorie...*, 2^a ed., III, p. 138 = in S. BISCARO, *Studio storico ed araldico del Comune di Cologno Monzese*, s. d. [Milano 1963], pp. 37-38; trascr. integr. in *Cologno*, doc. 5), cart. 313, t. 5 c. 2 n. 325, trascr. in *Cologno*, doc. 45; ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 587, nn. 30, 33, 37, 38, 40, tutti trascr. in *Cologno*, docc. 6-10, e il penultimo (cart. 587, n. 38) edito in V. LONGONI, *Gli atti della Chiesa di Monza. Appunti e testi*, VII, in «Studi Monzesi», fasc. 7 (1992), n. 135, p. 102. Più in generale, la presenza di cittadini milanesi tra i possessori del contado emerge dalle coerenze indicate nei documenti di tutto il periodo da noi considerato. Cfr. inoltre, sopra, nota 17 e testo corrispondente.

³³ ASMi, AD, P, S.A., cart. 313, t. 6 c. 3 n. 341, cit. poco sopra (nota 25): si tratta di quarantotto iugeri, tre pertiche, cinque tavole e sei piedi, cui si aggiungono le tavole e i piedi del secondo appezzamento, non leggibili per un guasto nella pergamena.

³⁴ A tale data, come si è visto (cfr. nota 25), il monastero richiedeva ai venditori di difendere tali terre in giudizio (ASMi, AD, P, S.A., cart. 314, t. 7 c. 1 n. 35); non conosciamo l'entità dei beni acquistati.

³⁵ Cfr. Tabella I; resta indeterminata l'estensione delle terre acquistate da Auditio «Balbus» il 12 ottobre 1246 (cfr. § 6, testo corrispondente alle note 220 e 232), le cui ipoteche sono riscattate con tre atti rispettivamente del 22 ottobre, del 1^o novembre e del 20 novembre 1246 (ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 10 c. 1 n. 8 (2 docc.) e n. 7, trascr. in *Cologno*, docc. 160, 161, 162; cfr. § 6, testo corrispondente alle note 219-235, e, qui sopra, nota 25); incerta è altresì l'estensione dei beni venduti al monastero da Danio «de Balsemo» nel 1254, vendita della quale abbiamo notizia da due atti di quell'anno (ASMi, AD, P, S.A., cart. 318, t. 10 c. 1 nn. 84 e 90, del 17 marzo e del 22 giugno 1254, trascr. in *Cologno*, docc. 180 e 181), con i quali l'abate rispettivamente locava le terre acquistate e riscattava un debito gravante su una parte di esse: cfr. § 6, testo corrispondente alle note 236-243.

pegni fondiari³⁶, e ciò contro gli oltre centocinquanta iugeri acquistati tra il 1183 e il 1206; non è forse un caso che le prime permutate stipulate dal monastero nel periodo da noi esaminato si registrino proprio tra il quinto e il sesto decennio del secolo³⁷, a dimostrazione che probabilmente in quegli anni la politica economica del cenobio santambrosiano nell'area di Cologno non fu più indirizzata tanto ad ampliare con acquisizioni consistenti il patrimonio *in loco* — dove peraltro il monastero restava solo uno, benché il maggiore, dei molti proprietari³⁸ —, quanto ad amministrare tale patrimonio in maniera oculata³⁹ e a conferire ad esso una struttura più razionale ed organica⁴⁰.

2.2. Il *castrum*, centro amministrativo del patrimonio abbaziale

In epoca duecentesca l'uso di alcuni enti ecclesiastici cittadini di tenere *caneve* nelle località del contado di loro interesse è circostanza ampiamente attestata per la zona milanese⁴¹; essa trova giustificazione principalmente nell'esigenza che tali enti avevano di amministrare beni necessariamente lontani dal luogo abituale di residenza dell'abate, del preposito, dell'arciprete o degli amministratori, come parallelamente, sul piano politico, l'esigenza di gestire rapporti con comunità disperse nel contado aveva spesso suggerito agli enti ecclesiastici di nominare nei singoli centri un podestà garante dell'osservanza degli statuti signorili e, in generale, amministratore dell'*honor et districtus* vantato sulla località in questio-

³⁶ Si tratta in particolare dei tre documenti del 1246 citati alla nota precedente; cfr. anche, sopra, nota 25 e testo corrispondente.

³⁷ Cfr. ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 10 c. 1 n. 15, cart. 319, t. 11 c. 1 n. 4, rispettivamente del 18 gennaio 1248 e del 5 marzo 1258, sopra citati (nota 25).

³⁸ Cfr., sopra, nota 32, e, per quanto riguarda i possessi della canonica di S. Giovanni di Monza, § 3.

³⁹ Cfr. § 4, e inoltre, nel presente paragrafo, il punto 3.

⁴⁰ E forse appena il caso di far notare che nelle permutate su citate la presenza del monastero di S. Ambrogio come proprietario è assai maggiore tra le coerenze degli appezzamenti ricevuti che non di quelli ceduti.

⁴¹ Cfr. R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., p. 17 e nota 26; E. OCCHIPINTI, *L'economia agraria...*, l. cit., p. 257. Per il caso di Arosio, dove la *caneva* si trovava come a Cologno e ad Origgio all'interno del *castrum*, cfr. C. D. FONSECA, *La signoria del Monastero Maggiore...*, p. 20; più in generale, per la politica del Monastero Maggiore, cfr. E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, pp. 185-186; magazzini sono attestati nel 1272 nella grangia di Valera del monastero di Chiaravalle: cfr. G. MOLTENI, *Il contratto di masseria...*, l. cit., p. 217. Si veda inoltre, per le *caneve* tenute talora presso i mulini del contado dai proprietari, benché con riferimento ad un periodo leggermente posteriore, L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua nel Milanese (secoli X-XV)*, [Roma] 1984² (Biblioteca della «Nuova Rivista Storica», 36), p. 120. Magazzini per il deposito dei fitti si ritrovano anche, in un contesto leggermente diverso, tra i possedimenti del monastero di S. Maria Teodote di Pavia a Borgo S. Donnino: cfr. EAD., *Per la storia delle campagne: la gestione della proprietà di S. Maria Teodote di Pavia nel territorio di Borgo S. Donnino (fine XIII - inizio XIV sec.)*, in *Felix olim Lombardia. Studi di storia padana dedicati dagli allievi a Giuseppe Martini*, Milano 1978, p. 218; EAD., *Evoluzione agraria e storia sociale in una proprietà ecclesiastica: i beni del monastero di S. Maria Teodote nella zona di Borgo S. Donnino nei secoli XIV e XV*, in «Studi di storia medioevale e di diplomatica», 3 (1978), p. 120 (anche in EAD., *Paesaggi rurali...*, p. 211).

ne⁴². Il possesso di *caneve* dislocate nei centri rurali consentiva altresì a tali proprietari di tenere sotto controllo le scorte di viveri e di farne pervenire parte ai depositi cittadini e parte a quelli rurali a seconda delle esigenze⁴³.

Una di queste *caneve* doveva esistere almeno dal principio del Duecento anche a Cologno⁴⁴, come attestano gli atti di investitura relativi a tale località: in particolare nel periodo compreso tra la fine del quarto e il sesto decennio del

⁴² Su tale ruolo notoriamente rivestito dai podestà rurali è esplicito un atto del 2 febbraio 1286, col quale l'abate del monastero milanese di S. Vittore al Corpo, in virtù del diritto di giurisdizione vantato sulla località di Albairate (in pieve di Corbetta), dopo aver cassato l'elezione di un podestà fatta dai vicini del luogo ne assegna ad essi uno di sua scelta (ed. in italiano in L. MARTINELLI PERELLI, *I grandi monasteri benedettini*, in *Storia illustrata di Milano*, II, Milano 1992, p. 512). Circa la funzione del podestà nei centri del contado come rappresentante del potere signorile cfr. anche C. D. FONSECA, *La signoria del Monastero Maggiore...*, pp. 111-112; E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, p. 60 e ivi nota 88, p. 70; G. ANDENNA, *Dal regime curtense al regime signorile e feudale. Progetti di signoria territoriale di banno di un ente ecclesiastico: il capitolo cattedrale di Novara (secoli X-XII)*, in *La signoria rurale nel Medioevo italiano*, a c. di A. Spicciani e C. Violante, II, Pisa 1998 (Studi Medioevali, 4. Atti del Seminario tenuto nel Dipartimento di Medievistica dell'Università di Pisa e nella Scuola Normale Superiore di Pisa: 23-25 marzo 1995), p. 244; R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., p. 29: qui il Romeo vede nel podestà un erede del gastaldo; nel caso di Cologno si può invece affermare che il gastaldo — menzionato ancora nella seconda metà del secolo (cfr. ad es. ASMi, AD, P, S.A., cart. 319, t. 11 c. 1 n. 34, del 15 agosto 1259, trascr. in *Cologno*, doc. 205, e, per il periodo successivo, cart. 320, t. 11 c. 2 n. 148, del 4 febbraio 1265) — curava gli interessi economici del monastero *in loco*, mentre il podestà si occupava delle questioni giurisdizionali (cfr. nota 44). Le due cariche risultano ben distinte anche negli statuti di Arosio del 1282 e in un precetto del medesimo anno rivolto dal Monastero Maggiore ai consoli di Arosio e Bigoncio per la consegna del ricavato di alcuni banni: G. SEREGNI, *Del luogo di Arosio e de' suoi statuti nei secoli XII-XIII, con appendice di documenti inediti*, in «Miscellanea di storia italiana», a c. della «Regia deputazione sovra gli studi di storia patria», terza serie, tomo VII (XXXVIII della raccolta), Torino 1902, app. A, III: *Statuti del 1282*, cap. XIII, p. 294, app. B, II (del 18 ottobre 1282), p. 306; cfr. anche *Ibid.*, pp. 265-266 (dove si rilevano tuttavia le attribuzioni giudiziarie del gastaldo in altre località dei contadi milanese e laudense); E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, p. 95. Il Molteni ricorda che la figura del gastaldo compare sui beni degli enti ecclesiastici cittadini nel contado fin dall'età carolingia, con funzioni per lo più amministrative, ma talora anche di bassa giurisdizione civile: G. MOLTENI, *Il contratto di masseria...*, l. cit., p. 180 e nota 11.

⁴³ Ciò è stato constatato ad esempio per il Monastero Maggiore, nei cui contratti di investitura si stabiliva per lo più che la badessa avesse la facoltà di richiedere la consegna dei canoni presso il monastero o nei magazzini locali: cfr. E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, p. 186, e, più in generale, EAD., *L'economia agraria...*, l. cit., p. 257; una clausola del tutto analoga era presente, come si vedrà, nelle investiture del monastero di S. Ambrogio relative alla zona di Cologno, almeno fino al sesto decennio del secolo XIII. Nel 1272 e nel 1292 ai massari di Valera viene imposta dal monastero di Chiaravalle la consegna del fitto per metà nell'abbazia e per l'altra metà nei magazzini locali: cfr. G. MOLTENI, *Il contratto di masseria...*, l. cit., p. 217; L. CHIAPPA MAURI, *La costruzione del paesaggio agrario...*, l. cit., nota 222 a p. 306 (anche in EAD., *Paesaggi rurali...*, p. 54).

⁴⁴ Va detto, benché esuli dalla materia del presente saggio, che sui rustici di Cologno l'abate di S. Ambrogio vantava nel periodo in esame anche la bassa giurisdizione civile: su tale questione cfr. S. SIRONI, *Il districtus del monastero di S. Ambrogio sul comune rurale di Cologno Monzese (secc. XII-XIII)*, in «Rendiconti. Istituto Lombardo - Accademia di Scienze e Lettere. Classe di Lettere e Scienze Morali e Storiche», 134 (2000). Per il periodo alto-medioevale si rimanda a G. P. BOGNETTI, *Terrore e sicurezza sotto re nostrani e sotto re stranieri*, in *Storia di Milano*, Fondazione Treccani

secolo XIII è presente in gran parte di essi una clausola con la quale si stabilisce che la biada richiesta debba essere «tracta et consignata... supra pallatium superscripti monasterii quod est in castro superscripti loci de Colonia, aut in civitate Mediolani, ad voluntatem superscripti domini abbatis»⁴⁵. Ciò dimostra da un lato che una delle finalità primarie di tali magazzini, come rilevato dalla Occhipinti⁴⁶, era quella di mantenere delle scorte *in loco* da gestire in coordinazione con le riserve più vaste tenute in città, dall'altro che nel tardo Medioevo il *castrum* di Cologno⁴⁷ aveva acquisito la funzione preminente di centro di raccolta dei beni agrari, qualcosa di simile nella struttura — pur con una minor fruizione da parte dei *vicini* — a quelli che Settia chiama «castelli deposito», particolarmente diffusi in tale periodo nelle zone prealpine e dell'alta pianura⁴⁸: esso

degli Alfieri, II, appendice II, [Milano] 1954, pp. 818-819; G. ROSSETTI, *Società e istituzioni...*, in particolare pp. 153-164, 187-189, 191-192; EAD., *Il monastero di S. Ambrogio nei primi due secoli di vita: i fondamenti patrimoniali e politici della sua fortuna*, in *Il monastero di S. Ambrogio nel Medioevo. Convegno...*, p. 33; A. A. SETTIA, *Castelli e villaggi...*, pp. 259-260; G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano*, Torino 1979², pp. 196-197 e, per le linee generali del fenomeno, p. 240.

⁴⁵ La citazione è da un atto del 19 aprile 1252 (ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 10 c. 1 n. 58 (1° doc.), trascr. in *Cologno*, doc. 174); formule analoghe compaiono in altri documenti dello stesso periodo: ASMi, AD, P, S.A., cart. 316, t. 9 c. 1 n. 65 (del 23 novembre 1239), cart. 316, t. 9 c. 2 n. 100, e cart. 317, t. 9 c. 2 nn. 101-105 (del 26 ottobre 1242), cart. 317, t. 9 c. 2 nn. 106-110 (del 27 ottobre 1242), 113-115 (del 2 novembre 1242), 133 (del 23 febbraio 1244), 143 (del 18 dicembre 1244), t. 10 c. 1 nn. 18 (del 2 giugno 1248), 21 = 21+ (del 27 luglio 1248), 58 (2° doc.) - 59 (del 19 aprile 1252 come il n. 58 (1° doc.) sopra citato), cart. 318, t. 10 c. 1 n. 84 (del 17 marzo 1254; è escluso in questo caso il vino, che probabilmente dovrà essere ritirato dallo stesso abate o da un suo messo), t. 10 c. 2 nn. 108 (del 20 marzo 1255), 161 (2 docc., entrambi del 16 aprile 1257), cart. 319, t. 11 c. 1 n. 3 (del 22 o 23 febbraio 1258: cfr. nota nota iv in Tabella II), tutti trascr. in *Cologno*, docc. 106, 116-121, 122-126, 129-131, 143, 145, 170, 171, 175-176, 180, 184, 191-192, 196; tra i numerosi atti esaminati per la prima metà del settimo decennio del secolo (cfr. Tabella II e Tabella IV) la formula compare solo in un caso (ASMi, AD, P, S.A., cart. 320, t. 11 c. 2 n. 126, del 5 aprile 1264). In un'investitura del 9 novembre 1244 si afferma che il fitto dovrà essere consegnato «in civitate Mediol(ani) aut ubi dominus habbas voluerit», espressione con la quale si alludeva certamente al *castrum* di Cologno (ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 9 c. 2 n. 141, trascr. in *Cologno*, doc. 144).

⁴⁶ Cfr., sopra, nota 43; la clausola in questione è sostanzialmente identica a quella presente nelle investiture del Monastero Maggiore.

⁴⁷ Naturalmente è assai arduo stabilire se il *castrum* dei documenti basso-medioevali coincidesse con l'area fortificata del primo incastellamento.

⁴⁸ Cfr. A. A. SETTIA, *Castelli e villaggi...*, pp. 441-456: l'autore vede nel «castello deposito» un istituto basso-medioevale talora generatosi per evoluzione degli antichi *castra* abitati permanentemente, talora nato *ex novo*, più difficilmente sorto già con tali funzioni all'età del primo incastellamento; rivede con ciò le teorie del primo Bognetti circa un'origine tardo-antica dell'onere dell'«incanevamento» (G. P. BOGNETTI, *Studi sulle origini del comune rurale*, riedizione a c. di F. Sinatti d'Amico e C. Violante, Milano 1978, nota 35 a p. 190) e la tendenza più diffusa ad associare tale obbligo alle prestazioni del castello alto-medioevale (cfr. G. P. BOGNETTI, *Terrone e sicurezza...*, I, cit., p. 822; G. VISMARA, *La disciplina giuridica del castello medievale (sec. VI-XIII). Ricerche*, in «*Studia et documenta historiae et iuris*», XXXVIII (1972), p. 26). Sull'evoluzione del castello cfr. anche A. A. SETTIA, *Proteggere e dominare...*, pp. 293, 297, e — con attenzione però al formarsi della tipologia basso-medioevale del castello come sede fastosa del grande signore — *Ibid.*, pp. 198, 358.

non è più destinato tanto alla residenza delle popolazioni rurali come all'età del primo incastellamento⁴⁹, quanto all'alloggio dei funzionari abbaziali, alla raccolta dei fitti dovuti al monastero e forse anche (ma non se ne hanno prove) all'«incanevamento» di tutti i prodotti agricoli dei *rustici*, un diritto che localmente tendeva a tramutarsi in dovere, come stabiliva il *Liber Consuetudinum Mediolani*⁵⁰ e come è stato riscontrato per altre zone del contado milanese e dell'Italia settentrionale⁵¹.

In altri casi già al momento della stipula viene specificata la sede per il versamento del fitto, si tratti del monastero⁵² o — secondo una prassi diffusa soprattutto dalla fine del sesto decennio — del *castrum* locale⁵³, o, talora, di entrambi i luoghi, prescrivendo per la consegna dei cereali e dei legumi la sede di Cologno e per quella

⁴⁹ Ancora di «case» all'interno del *castrum* — pur senza specificarne la destinazione — si parla in un testamento dell'ottobre 1110 (ASMi, AD, P, S.A., cart. 312, t. 4 c. 1 n. 22, trascr. in *Cologno*, doc. 2) e in due atti rispettivamente del 30 gennaio 1188 e del 30 gennaio 1202 (ASMi, AD, P, S.A., cart. 313, t. 5 c. 1 n. 249, cart. 314, t. 7 c. 1 n. 6, trascr. in *Cologno*, docc. 35 e 46) riguardanti almeno in parte gli stessi beni, mentre un sedime adiacente al palazzo del monastero e alle mura interne del *castrum* è menzionato ancora in due atti di investitura del quinto decennio del secolo XIII, nei quali tale sedime è locato dapprima ad Anselmo «Ferrarius» (ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 9 c. 2 n. 129, del 30 novembre 1243, trascr. in *Cologno*, doc. 142) e, dopo che questi si è trasferito a Milano, ad Ambrogio «Segezus» (cart. 317, t. 10 c. 1 n. 22, del 24 agosto 1248, trascr. in *Cologno*, doc. 172; circa questo atto cfr. anche, sotto, nota 56). La maggioranza dei sedimi menzionati nei nostri documenti è invece ubicata nella *villa* circostante.

⁵⁰ *Liber Consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, a c. di E. Besta e G. Barni, Milano 1949², cap. XXI, § 11, p. 111: «castrum rustici secundum antiquam formam reficiunt et fossata similiter et portinarium ibi ponunt per dominos investiendum et in ipso incanevant, idest suas res ibi reponunt sicut vinum, blavam et legumina; animalia vero inducere non coguntur».

⁵¹ Per la zona di Arosio cfr. E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, p. 56 (l'attestazione risale in realtà al breve periodo, compreso tra il 1210 e il 1214, in cui esercitarono il *dominatus* sulla zona i da Giussano, per cessione del Monastero Maggiore); un obbligo analogo sembra attestato per Origgio: cfr. R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., nota 26 a p. 17. Più in generale, cfr. G. BARNI, *Cives e rustici a Milano alla fine del XII secolo e all'inizio del XIII secondo il Liber Consuetudinum Mediolani*, in «Rivista Storica Italiana», LXIX (1957), p. 47 (con riferimento al *Liber*); A. A. SETTIA, *Castelli e villaggi...*, pp. 452-454 (per la revisione compiuta dal Settia di alcune antiche teorie circa le origini dell'onere in questione si rimanda alla nota 48). *Canevarii* sono del resto attestati tra i funzionari del comune rurale di Cologno: cfr. ASMi, AD, P, S.A., cart. 318, t. 10 c. 2 n. 167, cart. 319, t. 11 c. 1 n. 43, rispettivamente del 6 maggio 1257 e del 24 gennaio 1259 (trascr. in *Cologno*, docc. 194 e 200).

⁵² Cfr. ASMi, AD, P, S.A., cart. 314, t. 7 c. 2 n. 86, cart. 316, t. 9 c. 1 n. 80, cart. 317, t. 9 c. 2 n. 111, rispettivamente del 4 novembre 1211, del 3 novembre 1240 e del 31 ottobre 1242 (trascr. in *Cologno*, docc. 71, 111, 127).

⁵³ Cfr. ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 9 c. 2 n. 122 (del 7 giugno 1243), t. 10 c. 1 n. 52 (del 13 dicembre 1251), cart. 318, t. 10 c. 1 n. 74 (del 21 luglio 1253), cart. 319, t. 11 c. 1 nn. 25 (del 23 maggio 1259), 38 (del 26 agosto 1259), 41 (del 20 novembre 1259), trascr. in *Cologno*, docc. 137, 173, 179, 203, 207, 212, e inoltre ASMi, AD, P, S.A., cart. 319, t. 11 c. 1 n. 73 (del 13 maggio 1261), t. 11 c. 2 nn. 88 (del 21 o 22 marzo 1262: cfr. Tabella IV, nota ix), 89 (del 16 aprile 1262), 91-92 (del 27 aprile 1262), 102 (1° doc., del 13 novembre 1262), 102 (2° doc., del 14 novembre 1262), 114 (3° doc., del 18 novembre 1262), 109-110 (del 23 febbraio 1263), 114 (1° doc., del 20 marzo 1263), 114 (2° doc., del 4 aprile 1263), cart. 320, t. 11 c. 2 nn. 139-140 (del 13 novembre 1264), 141 (del 14 novembre 1264), 153 (12 marzo 1265), 156 (del 16 aprile 1265).

degli appendizi e del denaro (in qualche caso anche del vino) la sede di Milano⁵⁴. Di particolare interesse è il fatto che in una di queste investiture, risalente al 23 febbraio 1263, la proprietà del *castrum* è esplicitamente attribuita al monastero di S. Ambrogio (la consegna del canone è prescritta «in locum de Colonia ad castrum dicti domini habatis et super palacium s(u)u(m)»⁵⁵, e lo stesso avviene in un atto del 24 agosto 1248, riguardante l'affitto di un sedime adiacente al palazzo abbaziale⁵⁶; sembrerebbe quindi che l'abate avesse ormai acquisito — a differenza di quanto attestato per il periodo alto-medioevale⁵⁷ — l'intera proprietà non solo delle fortificazioni, ma anche del suolo del *castrum*⁵⁸, a riprova, ci pare, della differente funzione che nel nostro periodo era venuta acquisendo l'opera fortificatoria⁵⁹.

2.3. I canoni richiesti dal monastero

In conformità con una prassi che — come si avrà modo di approfondire⁶⁰ — era di gran lunga prevalente in area milanese nel secolo XIII, i fitti previsti nei contratti di locazione stipulati dal monastero di S. Ambrogio per la zona di Cologno sono ormai quasi integralmente in natura nel periodo qui considerato, e si riscuotono per lo più in quote fisse⁶¹, benché nella stessa area — e anche su ciò si ritornerà — sia ampiamente attestata la sopravvivenza di porzioni in denaro per l'affitto di sedimi, prati, boschi⁶², e risulti frequente nella zona lombarda la richiesta di quote parziarie (in genere della metà) limitatamente al vino o al mosto⁶³.

⁵⁴ ASMi, AD, P, S.A., cart. 319, t. 11 c. 1 n. 81 (del 17 ottobre 1261), t. 11 c. 2 nn. 85 (2 docc., entrambi del 24 o 25 gennaio 1262: cfr. Tabella IV, nota ix), 112 (del 3 marzo 1263), cart. 320, t. 11 c. 2 n. 148 (del 4 febbraio 1265); in particolare nei nn. 85 (1° doc.) e 148 — riguardanti per la massima parte i medesimi beni investiti in successione a massari diversi — è previsto che sia effettuata nel monastero anche la consegna del vino e delle rape.

⁵⁵ ASMi, AD, P, S.A., cart. 319, t. 11 c. 2 n. 109, citato alla nota 53.

⁵⁶ ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 10 c. 1 n. 22 («nominatim de sedimine uno iacente in castro illius loci de Colonia quod est suprascripti monasterii»: il pronome relativo non sembra riferito al sedime); l'atto è già stato citato: cfr., sopra, nota 49.

⁵⁷ Cfr. nota 44 e bibliografia ivi citata.

⁵⁸ Abbiamo notizia di un'acquisizione di edifici nel *castrum* da parte del monastero da un testamento dell'ottobre 1110, mentre i beni acquistati *ad libellum* dalla canonica di S. Giuliano nel *castrum* stesso il 30 gennaio 1188 sembrano gli stessi da questa refutati nelle mani dell'abate santambrosiano — che probabilmente ne deteneva già il dominio diretto — il 30 gennaio 1202 (i tre atti sono citati alla nota 49). Si noti che in quest'ultimo documento è altresì venuta meno nelle coerenze la menzione di altri proprietari all'interno della fortificazione; in modo analogo le mura e il palazzo abbaziale saranno le sole confinanze del sedime castellano ripetutamente locato verso la metà del secolo XIII (cfr. ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 9 c. 2 n. 129, t. 10 c. 1 n. 22, citati anch'essi alla nota 49).

⁵⁹ Cfr., sopra, nota 48 e testo corrispondente.

⁶⁰ Cfr. § 4.1, in corrispondenza delle note 160 e 161, e bibliografia ivi citata.

⁶¹ Cfr. Tabella II.

⁶² Cfr. § 4.1, nota 160 e bibliografia ivi citata.

⁶³ Ivi, note 151 e 161 e bibliografia citata. Tuttavia per quanto riguarda la zona di Cologno cfr., sotto, testo corrispondente alla nota 77, e inoltre — circa le investiture della canonica di S. Giovanni — § 3.2, in corrispondenza della nota 130.

Un caso del tutto eccezionale è quello attestatoci da un documento del 17 marzo 1254, relativo alla locazione di un sedime con edifici e di una quantità indeterminata di fondi ubicati nel territorio di Cologno e venduti al monastero da Danio «de Balsemo»⁶⁴: in questa circostanza sono richieste quote fisse — peraltro in natura — solamente per il sedime, mentre per i terreni è previsto il versamento della metà di ogni prodotto ad esclusione delle rape (di cui si richiedono solo due carri), dello strame (di cui dovrà essere consegnata la metà della parte venduta) e del seme di lino; i massari (Ugo «Cairollus» insieme al nipote Perrono) dovranno inoltre irrigare i campi di lino del monastero. Accanto all'anomalia del canone parziario, esteso non solo al vino ma alla generalità dei prodotti⁶⁵, notevole interesse riveste qui l'attestazione della coltura del lino nell'area di Cologno: tale produzione, benché non propriamente diffusa nell'alta pianura lombarda, è riscontrata in questo periodo in altre zone di essa quali Dugnano e Cerchiate⁶⁶, ma non se ne ha alcun altro esempio tra i documenti da noi esaminati per il territorio di Cologno. Quanto al canone, è piuttosto difficile individuare le ragioni che indussero l'abate a richiedere una quota parziaria dei prodotti — per di più molto alta⁶⁷ — anziché una quantità fissa com'era nell'uso:

⁶⁴ ASMi, AD, P, S.A., cart. 318, t. 10 c. 1 n. 84 (trascr. in *Cologno*, doc. 180); per la vendita fatta da Danio al monastero e per i debiti gravanti almeno su uno degli appezzamenti venduti cfr. anche ASMi, AD, P, S.A., cart. 318, t. 10 c. 1 n. 90 (del 22 giugno 1254, trascr. in *Cologno*, doc. 181), e, qui sotto, § 6, testo corrispondente alle note 236-243. Per il primo dei due atti cfr. inoltre Tabella II, per il secondo Tabella I.

⁶⁵ Se ne ha un altro esempio tra le investiture rilasciate dalla Chiesa monzese: ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 592, n. 171 (trascr. in *Cologno*, doc. 168); di questo atto si dirà in particolare nel § 3.2 (nota 126) e in Tabella III.

⁶⁶ Cfr. E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, p. 52; EAD., *L'economia agraria...*, l. cit., p. 255 e nota 39; per quanto riguarda Cerchiate (dove del lino è attestata anche la tessitura) va ad ogni modo tenuta presente la particolare situazione idrografica che aveva favorito la diffusione delle colture prative: cfr. E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, pp. 124-129, 215; si consideri peraltro che la coltura del lino per la raccolta del seme richiede un clima alquanto meno umido che non la coltura per la fibra. Assai meglio attestata è, nel medesimo periodo, la coltura del lino nella Bassa, in particolare sui fondi dell'abbazia cisterciense di Chiaravalle: cfr. G. MOLteni, *Il contratto di masseria...*, l. cit., pp. 216, 227, 228; L. CHIAPPA MAURI, *La costruzione del paesaggio agrario...*, l. cit., nota 224 a p. 306 (anche in EAD., *Paesaggi rurali...*, p. 55); EAD., *L'agricoltura della Bassa...*, l. cit., p. 704. Generica ma degna di menzione è al proposito l'enfatica testimonianza di Bonvesin da la Riva: «Fit quoque in agris nostris infinita et incredibilis copia lini» (BONVESIN DA LA RIVA, *De magnalibus...*, a c. di P. CHIESA, cap. IV, § 1, p. 100).

⁶⁷ Assai raramente nel nostro periodo l'onere parziario della metà veniva esteso alla generalità dei frutti: per il caso di Chiaravalle, dove era richiesta per lo più la terza parte dei prodotti e talora la metà del vino, della frutta, del fieno, cfr. G. MOLteni, *Il contratto di masseria...*, l. cit., pp. 211, 216, 217, 219, 222, 227; L. CHIAPPA MAURI, *La costruzione del paesaggio agrario...*, l. cit., pp. 302, 305-306 (anche in EAD., *Paesaggi rurali...*, pp. 50, 54). Di un terzo è anche la quota parziaria richiesta per i cereali, i legumi e la frutta in un'investitura collettiva rilasciata dal monastero di Morimondo a dodici massari della grangia di Fallavecchia, laddove del vino e della legna minuta è richiesta la metà: cfr. E. OCCHIPINTI, *Fortuna e crisi...*, l. cit., p. 335; la quota della terza parte prevale anche nei canoni parziari previsti dal monastero di S. Maria Teodote di Pavia per le terre campive del territorio di Borgo S. Donnino (non mancano però richieste della metà o addirittura di tutto il raccolto della *terra laborativa*): cfr. L. CHIAPPA MAURI, *Per la storia delle campagne...*, l.

può avere forse influito il fatto che le terre in oggetto erano entrate di recente nel patrimonio del monastero e venivano qui per la prima volta investite (senza peraltro che ne venisse fatta come di consueto una descrizione analitica), il che potrebbe indurre a credere che non si fosse ancora definito un canone preciso rapportato all'estensione e soprattutto alla resa della nuova unità di conduzione⁶⁸.

Per quel che concerne le componenti del canone, tra i cereali prevale nelle investiture del monastero la mistura di segale e miglio⁶⁹ (da versare naturalmente a scadenze diverse, in genere san Lorenzo per il grosso e san Michele per il minuto), contro la mistura di segale e panico che predomina invece nelle concessioni della canonica monzese⁷⁰; ancor più frequente è tuttavia nelle locazioni santambrosiane la compresenza dei tre cereali, o forse meglio si dovrebbe dire delle due misture, in quanto — ferma restando la consegna della segale a san Lorenzo e del miglio e del panico a san Michele — si rileva, soprattutto nel quinto e nel sesto decennio del secolo XIII, una pressoché costante equivalenza tra la quantità della segale e la somma di quelle del miglio e del panico, la qual cosa consente tra l'altro di integrare con cautela alcune lacune presenti negli atti esaminati⁷¹. In misura assai inferiore era richiesto nei canoni il frumento, presente in sette soli contratti dei sessantasette presi in esame per il monastero⁷² e

cit., pp. 235-243; EAD., *Evoluzione agraria e storia sociale...*, l. cit., pp. 122, 123-124, 131 (anche in EAD., *Paesaggi rurali...*, pp. 213, 214-215, 221). La mezzadria compare invece in zona bolognese in un inventario del monastero di S. Procolo: cfr. A. I. PINI, *Gestione economica, viticoltura ed olivicoltura nell'azienda agraria del monastero bolognese di S. Procolo alla fine del Duecento, in L'azienda agraria nell'Italia centro-settentrionale dall'antichità ad oggi*, Napoli 1979 (Istituto nazionale per la storia dell'agricoltura, I. Atti del Convegno di Verona, 28-29-30 novembre 1977), pp. 116-118, 121-125; in via del tutto eccezionale, come si vedrà (cfr. nota 151), essa fa la sua comparsa anche tra le carte del monastero dei SS. Felino e Gratiniano di Arona, laddove in genere si limitava al vino: cfr. R. PERELLI CIPPO, *Note sul patrimonio dell'abbazia dei SS. Felino e Gratiniano di Arona nei secoli XI-XIII*, in «*Fabularum Patria*». *Angera e il suo territorio nel Medioevo*. Rocca di Angera, 10-11 maggio 1986, Bologna 1988 (Studi e testi di storia medioevale, 14), nota 43 a p. 109. Circa le quote parziarie nell'Italia del Nord in età basso-medioevale, nei casi in cui esse sopravvivevano, cfr. V. FUMAGALLI, *L'evoluzione dell'economia agraria e dei patti colonici dall'alto al basso Medioevo. Osservazioni su alcune zone dell'Italia settentrionale*, in «*Studi Medievali*», serie terza, XVIII (1977), fasc. II, pp. 467-474.

⁶⁸ Cfr. V. FUMAGALLI, *L'evoluzione dell'economia agraria...*, l. cit., p. 473, dove l'autore ascrive i casi, peraltro rari, di sopravvivenza di un canone parziario tra XII e XIII secolo alla recente messa a coltura delle terre investite.

⁶⁹ Cfr. Tabella II.

⁷⁰ Cfr. § 3.2, in corrispondenza delle note 137-141, e Tabella III. La mistura per antonomasia era in ogni caso quella di segale e miglio.

⁷¹ Cfr. in particolare ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 9 c. 2 n. 101, cart. 319, t. 11 c. 1 n. 38 (trascr. in *Cologno*, docc. 117 e 207), oltre all'investitura in cart. 319, t. 11 c. 2 n. 114 (2° doc.), tutti citati in Tabella II. Una prassi analoga si riscontra talora nelle investiture del monastero di Cairate: cfr. *Le più antiche pergamene del monastero di S. Maria Assunta di Cairate (secc. XI-XIV)*, [a c. di] E. Lanzani Baroni e S. Sironi, Cairate 1999, docc. 6, 7, 10, 13, 17, 22, 43, 45, 47, 64, 69, 72, 74, 77, 78.

⁷² ASMi, AD, P, S.A., cart. 316, t. 9 c. 2 n. 100, cart. 317, t. 9 c. 2 nn. 101, 108, cart. 319, t. 11 c. 1 nn. 25, 38 (trascr. in *Cologno*, docc. 116, 117, 124, 203, 207), e inoltre cart. 319, t. 11 c. 2 n. 91, cart. 320, t. 11 c. 2 n. 153: cfr. Tabella II.

in uno soltanto dei diciotto aventi come autore la canonica monzese⁷³; non si tratta certo di una circostanza inusuale, in quanto la coltivazione e il consumo del frumento nell'area e nel periodo considerati risultano quanto mai ridotti, per trovare una nuova diffusione solo dal XIV e soprattutto dal XV secolo⁷⁴. Ancor più rara è la menzione di legumi, quali fave, fagioli, ceci, cicerchie⁷⁵, così come sporadico è l'accenno a quote di vino, ammontanti in genere — come si vedrà meglio in seguito⁷⁶ — alla metà del prodotto⁷⁷, o ancora ad alcuni carri di rape⁷⁸, talora previsti (nella quantità di due) nel solo caso in cui la produzione complessiva superi i quattro carri⁷⁹; il fieno maggengo è incluso nel fitto, nella misura di un carro, in un'unica circostanza (si tratta dell'investitura di un mulino risalente al 2 giugno 1248⁸⁰), mentre nel menzionato atto del 17 marzo 1254⁸¹ si fa allusione genericamente all'eventualità della semina di «stramen de bestiis», esente dal fitto a meno che una parte non ne fosse venduta. Con

⁷³ ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 592, n. 43 (trascr. in *Cologno*, doc. 91), citato in Tabella III. Cfr. tuttavia nota 102.

⁷⁴ Sul periodo in esame cfr., a solo titolo di esempio, R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., p. 76; S. ZANINELLI, *Vita economica e sociale, in Storia di Monza e della Brianza*, a c. di A. Bosio e G. Vismara, III, Milano 1969, p. 35; C. D. FONSECA, *La signoria del Monastero Maggiore...*, pp. 27, 118; E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, in particolare p. 193; EAD., *L'economia agraria...*, l. cit., p. 255; R. PERELLI CIPPO, *Note sul patrimonio...*, l. cit., p. 111; L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua...*, pp. 61-65; *Le più antiche pergamene...*, [a c. di] E. Lanzani Baroni e S. Sironi, dove il frumento è richiesto — in quote peraltro modeste — solo nei docc. 35 e 69, entrambi del 1306; si veda inoltre quanto osservato nel § 3.1, in corrispondenza della nota 102, a proposito di un inventario comunale della metà del secolo XIII relativo a beni e fitti appartenenti alla Chiesa di Monza (in Biblioteca Ambrosiana di Milano, Mss., Fondo Varisco, N. I. 3 inf., inserto n. 16). Circa la diffusione del frumento alla fine del Medioevo cfr. nuovamente S. ZANINELLI, *Vita economica e sociale*, l. cit., p. 36n.; L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua...*, p. 119 e nota 248; si vedano inoltre gli esempi in R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., p. 76 (dove si rileva una più frequente comparsa del frumento fin dal 1320); G. CHITTOLINI, *Alle origini delle «grandi aziende» della Bassa lombarda. L'agricoltura dell'irriguo fra XV e XVI secolo*, in «Quaderni Storici», 39 (1978 - parte terza), p. 829 e nota 3 (anche in *L'azienda agraria nell'Italia centro-settentrionale...*, p. 187); L. CHIAPPA MAURI, *Un'azienda agraria basso-medioevale: le possessioni della Certosa di Pavia nel territorio di S. Colombano nella prima metà del XV secolo*, in *L'azienda agraria nell'Italia centro-settentrionale...*, pp. 147-148 (anche in EAD., *Paesaggi rurali...*, pp. 173-174).

⁷⁵ Cfr. ASMi, AD, P, S.A., cart. 319, t. 11 c. 1 n. 25, trascr. in *Cologno*, doc. 203 (qui il monastero anticipa due staia di fagioli per la semente, come risulta da una promessa del locatario: cart. 319, t. 11 c. 1, n. 34, trascr. in *Cologno*, doc. 205); cfr. inoltre cart. 319, t. 11 c. 2 n. 85 (1^o doc.), cart. 320, t. 11 c. 2 n. 148, citati in Tabella II.

⁷⁶ Cfr. § 4.1, note 151 e 161.

⁷⁷ Cfr. ASMi, AD, P, S.A., cart. 318, t. 10 c. 1 n. 84 (del cui canone interamente parziario si è detto poco sopra), cart. 319, t. 11 c. 1 n. 25 (citato alla nota 75), e, ancora, cart. 319, t. 11 c. 2 nn. 85 (1^o doc.) e 92, cart. 320, t. 11 c. 2 n. 148, citati in Tabella II. Circa l'ancor più rara richiesta di vino da parte della Chiesa monzese cfr. nota 130 e testo corrispondente.

⁷⁸ Cfr. i cinque docc. di cui alla nota precedente.

⁷⁹ È il caso delle già citate investiture in ASMi, AD, P, S.A., cart. 319, t. 11 c. 2 n. 85 (1^o doc.) e cart. 320, t. 11 c. 2 n. 148, riguardanti per la massima parte i medesimi beni.

⁸⁰ ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 10 c. 1 n. 18 (trascr. in *Cologno*, doc. 170).

⁸¹ ASMi, AD, P, S.A., cart. 318, t. 10 c. 1 n. 84, già più volte citato (cfr. note 64, 77).

maggior frequenza compaiono nei fitti del monastero parti in denaro, sulle quali si avrà modo di ritornare⁸², e i cosiddetti appendizi⁸³, costituiti per lo più da capponi, talora anche da galline e soldate di uova, mentre con estrema rarità sono richiesti polli e piccioni⁸⁴. Vanno invece distinti dal canone vero e proprio quegli oneri legati, più che all'usufrutto delle terre, all'*honor et districtus* che il monastero esercitava sugli uomini di Cologno Monzese: si tratta dell'albergaria, costituita nel secolo XIII da un censo in denaro dovuto dai *rustici* del luogo e proporzionale all'estensione delle terre locate, e di alcuni carriaggi da effettuarsi da Cologno a Milano⁸⁵.

La pressoché costante indicazione della superficie dei terreni nelle investiture del monastero di S. Ambrogio non deve indurre a credere che un tentativo di calcolare la congruità dei canoni e la loro oscillazione nel lungo periodo possa rivelarsi agevole: da un lato la frequente impossibilità di distinguere con sicurezza le quote dovute per i sedimi — non sempre in denaro, e comunque non esse in via esclusiva⁸⁶ — da quelle versate per il complesso dei terreni, dall'altro la mancanza di indizi sulla qualità dei terreni locati, che non siano quelli generici e insufficienti relativi alla destinazione colturale, peraltro non sempre presenti, rendono alquanto arduo qualsiasi tentativo di valutazione circa la congruità e l'andamento dei fitti; si potrebbe anzi affermare che in una situazione come quella in esame, caratterizzata dalla pressoché totale assenza di canoni parziari (con le eccezioni di cui si è detto⁸⁷), esistano più concrete possibilità di risalire in maniera inversa dall'entità del fitto — ammessane tuttavia senza possibilità di verifica la congruità — alla qualità e alla rendita dei terreni locati, ovviamente nel loro complesso, quanto meno in mancanza di elementi imponderabili quali la presenza di sedimi o di quote in denaro. È parso ad ogni modo utile indicare in Tabella II — così come, per le investiture della canonica monzese, in Tabella III — l'ammontare del fitto unitario quale risulta dal rapporto tra il numero complessivo di staia e l'estensione dei terreni espressa in pertiche, entrambi i valori ridotti in scala decimale, escludendo da tale calcolo le investiture nelle quali

⁸² Cfr. nota 160. Si parla qui naturalmente delle quantità di denaro non connesse all'onere dell'albergaria.

⁸³ Il termine, convenzionale, non deve far ritenere che nel nostro periodo tali voci del fitto rivestissero un semplice ruolo ricognitivo del dominio diretto del proprietario: circa la possibile entità remunerativa degli appendizi cfr. nota 162, con rimando in particolare a E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, p. 188, e, per gli ultimi due secoli del Medioevo, L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua...*, p. 118.

⁸⁴ Cfr. ASMi, AD, P, S.A., cart. 319, t. 11 c. 1 n. 25, del 23 maggio 1259 (già citato alle note 75, 77), nel quale sono richiesti otto polli e quattro piccioni.

⁸⁵ Di tali *condiciones* si tratta estesamente in S. SIRONI, *Il districtus del monastero di S. Ambrogio...*, l. cit.

⁸⁶ Cfr. nota 160, e, qui sotto, Tabella II.

⁸⁷ Si veda il principio del presente paragrafo, e inoltre, nel § 4.1, note 151 e 161. In definitiva sono caratterizzati dalla presenza di quote parziarie i fitti delle seguenti investiture abbaziali citate in Tabella II: ASMi, AD, P, S.A., cart. 318, t. 10 c. 1 n. 84, cart. 319, t. 11 c. 1 n. 25, t. 11 c. 2 n. 85 (1° doc.), cart. 320, t. 11 c. 2 n. 148.

fossero compresi sedimi o nei cui fitti si trovassero quote parziarie o parti in denaro non connesse all'onere dell'albergaria, e avvertendo del valore particolarmente elevato del frumento⁸⁸, così come di quello modesto del panico soprattutto in relazione al miglio⁸⁹, che in alternativa ad esso era associato alla segale a formare la mistura. Stando ai valori calcolati per i primi sei decenni e mezzo del secolo XIII, non sembra verificarsi in tale periodo alcun incremento nei canoni richiesti dal monastero, assestati fin dal primo Duecento su valori che — pur restando difficoltosa, come si è detto, ogni valutazione circa la loro congruità — sembrano tutt'altro che simbolici⁹⁰, aggirandosi salvo eccezioni⁹¹ intorno alle tre mine o allo stajo per pertica, quantità decisamente superiori a quelle mediamente riscontrate nelle investiture concesse nello stesso periodo dalla Chiesa monzese⁹²; tale andamento non contrasta, a ben guardare, con quello rilevato in alcune località soggette al Monastero Maggiore o — in un contesto ancor più accostabile al nostro — nella zona di Origgio, soggetta all'influenza economica e politica del monastero di S. Ambrogio, in quanto la tendenza riscontrata in tali luoghi ad un aumento dei canoni non è in genere precedente al settimo decennio del secolo (ad esclusione naturalmente dei censi in denaro, condizionati dall'inflazione)⁹³.

⁸⁸ Circa le rare richieste di tale cereale nei canoni delle investiture esaminate cfr., sopra, note 72-74 e testo corrispondente; al frumento è assegnato un valore approssimativo di quattro terzi rispetto a quello della segale da A. Piantanida, *Note sui beni terrieri del monastero di S. Maria Assunta di Cairate tra i secoli XIII e XIV*, in *Felix olim Lombardia*, pp. 317-318; tale stima non sembra sostanzialmente contraddetta — escludendo i valori anomali degli anni 1280-1282 — dai pochi esempi riportati in E. Occhipinti, *Il contado milanese...*, tabella 7 a p. 218.

⁸⁹ Cfr. in particolare R. Romeo, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., p. 78n., con riferimento ad una stima giudiziaria del 1317 nella quale è attribuito al panico un valore di venticinque soldi di terzoli al moggio, contro i quaranta del miglio; tale computo è giudicato da Piantanida particolarmente sfavorevole al panico rispetto all'uso comune: cfr. A. Piantanida, *Note sui beni terrieri...*, l. cit., pp. 318-319.

⁹⁰ Cfr. § 4.1.

⁹¹ Un'eccezione è costituita proprio dal primo atto preso in esame, del 4 novembre 1211 (ASMi, AD, P, S.A., cart. 314, t. 7 c. 2 n. 86, trascr. in *Cologno*, doc. 71), caratterizzato da un canone di 2,9 staja per pertica; esso — che purtroppo non è seguito da altre investiture relative al territorio di Cologno fino al 1239 — riguarda però terre interamente adibite a vigna e non può quindi in alcun modo essere utilizzato per indicare una linea di tendenza.

⁹² Cfr. Tabella III, e, nel § 3.1, testo corrispondente alla nota 104.

⁹³ Cfr. E. Occhipinti, *Il contado milanese...*, pp. 206-221 (dove l'autrice si esprime però con estrema cautela circa l'andamento dei canoni); R. Romeo, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., pp. 69-74.

Tabella I: gli acquisti di beni fondiari a Cologno da parte del monastero di S. Ambrogio (1183-1258) (*)

- pt. = pertiche
 t. = tavole
 pd. = piedi
 oz. = onces
 — = misura indefinita per la mancata indicazione della superficie di uno o più appezzamenti
 sed. = sedime
 (l.) = vendita *ad libellum* senza fitto; in mancanza di tale indicazione, la vendita si intenda *ad proprium* o *ad proprium aut ad libellum, prout inventum fuerit*, con le parziali eccezioni di cui alle note ii e iv.
 £. = lire
 s. = soldi
 d. = denari
 P = Archivio di Stato di Milano, Archivio Diplomatico, Pergamene per fondi, Milano, S. Ambrogio, cart...

	data	estensione	prezzo	soldi / pertiche ⁱ
P313, t. 5 c. 1 n. 211	27.06.1183	pt. 486 t. 16 pd. 1 ^{1/2} (incl. pt. 3 t. 13 pd. 1 di sed.) ⁱⁱ	£. 290 s. 7	11,93
P313, t. 5 c. 1 n. 215	18.02.1184	sed. + pt. 120	£. 82 ⁱⁱⁱ	
P313, t. 5 c. 1 n. 236	30.04.1186	pt. 303 pd. 9 (incl. pt. 1 di sed.)	£. 194	12,80
P313, t. 5 c. 2 n. 312	23.12.1199	pt. 212 t. 11 pd. 3 ^{1/2} (incl. pt. 1 t. 15 pd. 4 ^{1/2} di sed.) (l.)	£. 106 s. 4 d. 9	10
P314, t. 7 c. 1 n. 37	28.04.1205	pt. 56 ^{1/2} (l.)	£. 124 s. 7 d. 4	44,02
P314, t. 7 c. 1 n. 39	10.02.1206	pt. 71 t. 19 pd. 4 ^{1/2} ^{iv}	£. 83 ^{1/2}	23,26
P316, t. 9 c. 1 n. 32	26 o 27.08.1231 ^v	sed. + pt. 27	£. 35 ^{vi}	
P316, t. 9 c. 1 n. 32	28.06.1236	sed. + pt. 14	£. 29 s. 19 d. 10	
P316, t. 9 c. 2 n. 97	19.03.1242	sed.	£. 13	
P317, t. 9 c. 2 n. 112	31.10.1242	pt. 6	£. 6	20
P317, t. 9 c. 2 n. 145	22.04.1245	pt. 5 ^{1/2}	£. 6 s. 5	22,73
P317, t. 10 c. 1 n. 3	14.04.1246	pt. 7	£. 14 s. 14	42
P317, t. 10 c. 1 n. 4	19.04.1246	pt. 3 ^{1/2}	£. 4 s. 5 d. 9	24,50
P317, t. 10 c. 1 n. 8 ^{vii}	22.10.1246	pt. 40 (sed. + vigna)	£. 109 ^{1/2}	
P317, t. 10 c. 1 n. 8 ^{viii}	1.11.1246	—	£. 131	
P317, t. 10 c. 1 n. 7 ^{vii}	20.11.1246	sed. + terra + pt. 173	£. 95	
P317, t. 10 c. 1 n. 12	16.09.1247	pt. 1 di sed.	£. 9	180
P318, t. 10 c. 1 n. 90 ^{viii}	22.06.1254	pt. 7	£. 7 s. 1	

	data	estensione	prezzo	soldi / pertiche ⁱ
P318, t. 10 c. 2 n. 157	21.02.1257	edifici di un sed.	£. 16	
P319, t. 11 c. 1 n. 2	28.01.1258	pt. 16	£. 84	105 ^{ix}

* È stato escluso dalla presente tabella un elenco di terre (in tutto quarantotto iugeri, tre pertiche, cinque tavole e sei piedi, più le tavole e i piedi del secondo appezzamento, non leggibili per un guasto nella pergamena) appartenute a Petraccio «Crosta» e passate in proprietà al monastero (ASMi, AD, P, S.A., cart. 313, t. 6 c. 3 n. 341, del 24 febbraio 1194, trascr. in *Cologno*, doc. 37), elenco probabilmente estratto da un atto di vendita, ma senza indicazioni circa il prezzo e la data di stipula di tale atto, che tuttavia non deve discostarsi molto da quella del nostro documento. Notizie di altri acquisti del monastero si hanno da un atto conservato nella cart. 314, t. 7 c. 1 n. 35 (del 14 maggio 1204, trascr. in *Cologno*, doc. 51), col quale l'abate chiamava i venditori alla difesa dei beni, da un documento del 27 marzo 1243 (*Gli atti del Comune...*, I, a c. di M. F. Baroni, n. CDXXI, p. 607; cfr. § 6, in corrispondenza delle note 244-248), con il quale il monastero riscattava i diritti vantati da un creditore su un sedime recentemente acquistato, e da due atti in ASMi, AD, P, S.A., cart. 318, t. 10 c. 1 nn. 84 e 90 (del 17 marzo e del 22 giugno 1254, trascr. in *Cologno*, docc. 180 e 181, il secondo incluso nella nostra tabella), con i quali l'abate rispettivamente locava le terre acquistate da Danio «de Balsemo» e riscattava un debito gravante su una parte dei beni acquistati (cfr. § 6, in corrispondenza delle note 236-243). Al fine di rendere più agevole la lettura della tabella l'estensione delle terre è stata espressa in pertiche e non in iugeri; i sedimi di cui fosse indicata l'estensione sono stati inclusi nel computo del perticato (assecondando in ciò l'uso prevalente dei notai), previa indicazione della loro superficie. Qualora il nostro calcolo sia risultato differente da quello del notaio, si è in ogni caso riportata in tabella l'estensione complessiva indicata dal notaio.

ⁱ Il prezzo unitario è calcolato dividendo il prezzo totale in soldi per l'estensione dei terreni in pertiche (entrambi i valori ridotti in scala decimale) e praticando quindi un arrotondamento al centesimo. Il calcolo del prezzo unitario si omette nel caso di cessioni di crediti o in presenza di sedimi dei quali non siano indicate le misure; con molta cautela va ad ogni modo considerato il computo per pertica in tutti i casi nei quali tra i beni venduti siano inclusi sedimi (in tali circostanze il prezzo per pertica è indicato in carattere corsivo).

ⁱⁱ Un terzo circa dei beni compresi nella vendita erano tenuti in feudo dai venditori e appartenevano al monastero.

ⁱⁱⁱ Si tratta di una vendita dilazionata «per marcatum»: due lire vengono pagate alla stipula, le rimanenti ottanta dovranno essere versate entro la metà della successiva quaresima.

^{iv} I beni oggetto della vendita erano stati concessi in feudo dal monastero al venditore.

^v La datazione presenta discordanza tra il giorno del mese e quello della settimana: nell'anno 1231 il giorno quinto «ante kalendas septembris» (ovvero, secondo l'uso milanese del tempo, il 27 agosto) cadeva di mercoledì, e non di martedì come indicato nell'atto.

^{vi} Oltre alle quattordici lire ricevute dal venditore per la rinuncia ad ogni diritto sui beni in questione.

^{vii} I tre documenti sembrano doversi interpretare come il riscatto di varie ipoteche gravanti su beni acquistati dal monastero nel medesimo anno 1246 (cfr. § 6, in corrispondenza delle note 217-231).

^{viii} L'atto sembra costituire il riscatto di un'ipoteca gravante su beni che l'abate aveva acquistato nello stesso anno da Danio «de Balsemo» (cfr. § 6, in corrispondenza delle note 236-243).

^{ix} L'anomalia del prezzo potrebbe essere in parte motivata dalla presenza di numerosi alberi sui beni venduti, oltre che, forse, dall'esenzione garantita all'acquirente dal fodro comunale sugli inventari correnti (forma di *defensio* che trova diffusione in questo periodo: cfr. anche ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 10 c. 1 n. 15, cart. 318, t. 10 c. 2 n. 157, rispettivamente del 18 gennaio 1248 e del 21 febbraio 1257 — trascr. in *Cologno*, docc. 166 e 190 —, e inoltre cart. 319, t. 11 c. 2 n. 111, del 3 marzo 1263).

Tabella II: i canoni nei contratti di locazione di fondi nel territorio di Cologno stipulati dal monastero di S. Ambrogio (1211-1265) (*)

- pt. = pertiche
 t. = tavole
 pd. = piedi
 oz. = onces
 (v.) = investitura di terreni adibiti esclusivamente a vigna
 sed. = investitura di un sedime
 — = misura indefinita per la mancata indicazione della superficie di uno o più appezzamenti
 st. = staia
 m. = mine
 q. = quartari
 fr. = frumento
 seg. = segale
 ml. = miglio
 pan. = panico
 d. = denari
 impr. = imperiali
 P = Archivio di Stato di Milano, Archivio Diplomatico, Pergamene per Fondi, Milano, S. Ambrogio, cart...

	data	estensione	canone	staia / pertiche ⁱ	oneri
P314, t. 7 c. 2 n. 86	4.11.1211	pt. 10 (v.)	seg.: st. 15 ml.: st. 14 2 capponi	2,90	albergaria
P316, t. 9 c. 1 n. 65	23.11.1239	pt. 14	seg.: st. 12 ml.: st. 12	1,71	
P316, t. 9 c. 1 n. 80	3.11.1240	—	seg.: st. 4 ml.: st. 4 1 cappone		albergaria
P316, t. 9 c. 2 n. 98	22.03.1242	sed.	seg.: st. 5 ml.: st. 5 2 capponi		
P316, t. 9 c. 2 n. 100	26.10.1242	pt. 11 ^{1/2}	[fr.]: st. 4 seg.: st. 6 ml.: st. 3 pan.: st. 3	1,39	
P317, t. 9 c. 2 n. 101	26.10.1242	sed.+ —	fr.: st. 4 seg.: st. 9 m. 1 ml.: st. 7 q. 1 pan.: st. [2 q. 1] ⁱⁱ 2 capponi		

	data	estensione	canone	staia / pertiche ¹	oneri
P317, t. 9 c. 2 n. 102	26.10.1242	pt. 24	seg.: st. 8 ml.: st. 4 pan.: st. 4	0,67	
P317, t. 9 c. 2 n. 103	26.10.1242	pt. 63	seg.: st. 40 m. 1 ml.: st. 20 q. 1 pan.: st. 20 q. 1	1,29	
P317, t. 9 c. 2 n. 104	26.10.1242	sed. + pt. 8	seg.: st. 9 m. 1 ml.: st. 4 q. 3 pan.: st. 4 q. 3		
P317, t. 9 c. 2 n. 105	26.10.1242	pt. 28	seg.: st. 13 ml.: st. 6 m. 1 pan.: st. 6 m. 1	0,93	
P317, t. 9 c. 2 n. 106	27.10.1242	pt. 18	seg.: st. 9 ml.: st. 4 m. 1 pan.: st. 4 m. 1	1	
P317, t. 9 c. 2 n. 107	27.10.1242	pt. 24	seg.: st. 8 ml.: st. 4 pan.: st. 4	0,67	
P317, t. 9 c. 2 n. 108	27.10.1242	pt. 99 ⁱⁱⁱ	fr.: st. 12 seg.: st. 41 ml.: st. 20 m. 1 pan.: st. 20 m. 1 2 capponi	0,95	
P317, t. 9 c. 2 n. 109	27.10.1242	pt. 145	seg.: st. 56 ml.: st. 28 pan.: st. 28	0,77	
P317, t. 9 c. 2 n. 110	27.10.1242	sed. + pt. 61	seg.: st. 21 ml.: st. 10 m. 1 pan.: st. 10 m. 1 4 soldi		
P317, t. 9 c. 2 n. 111	31.10.1242	pt. 68 ^{1/2}	seg.: st. 19 m. 1 ml.: st. 9 q. 3 pan.: st. 9 q. 3 10 soldi		
P317, t. 9 c. 2 n. 113	2.11.1242	pt. 104	seg.: st. 51 q. 1 ml.: st. 25 m. 1 q. ¹ / ₂ pan.: st. 25 m. 1 q. ¹ / ₂ 10 soldi, 8 d. 1 cappone		

	data	estensione	canone	staia / petiche ⁱ	oneri
P317, t.9 c.2 n. 114	2.11.1242	pt. 63	seg.: st. 16 ml.: st. 8 pan.: st. 8 17 soldi		
P317, t.9 c.2 n. 115	2.11.1242	pt. 31	seg.: st. 13 ml.: st. 9 pan.: st. 4	0,84	
P317, t.9 c.2 n. 122	7.06.1243	sed. + pt. 90	seg.: st. 36 ml.: st. 18 pan.: st. 18 2 capponi		
P317, t.9 c.2 n.129	30.11.1243	sed.	10 soldi		
P317, t.9 c.2 n. 133	23.02.1244	pt. 152 ^{1/2}	seg.: st. 40 m. 1 ml.: st. 20 q. 1 pan.: st. 20 q. 1 [... soldi] 1 cappone		
P317, t.9 c.2 n. 141	9.11.1244	pt. 34 t. 16	seg.: st. 13 ml.: st. 6 m. 1 pan.: st. 6 m. 1	0,75	albergaria
P317, t.9 c.2 n. 143	18.12.1244	sed. + pt. 8	seg.: st. 11 ml.: st. 5 m. 1 pan.: st. 5 m. 1		
P317, t.10 c.1 n. 18	2.06.1248	mulino	seg.: st. 96 ml.: st. 96 fieno: 1 carro 4 capponi		
P317, t.10 c.1 nn. 21, 21+	27.07.1248	2 sed.+ pt. 3 t. 19 (v.)	seg.: st. 2 m. 1 ml.: st. 2 m. 1 20 soldi 1 cappone		
P317, t.10 c.1 n. 22	24.08.1248	sed.	12 soldi 2 capponi		
P317, t.10 c.1 n. 52	13.12.1251	sed.+ pt. 46	seg.: st. 18 ml.: st. 18		
P317, t.10 c.1 n. 58	19.04.1252	pt. 5 t. 18	seg.: st. 2 ml.: st. 2	0,70	
P317, t.10 c.1 n. 58	19.04.1252	pt. 9	seg.: st. 3 q. 1 ml.: st. 3 q. 1	0,72	
P317, t.10 c.1 n. 59	19.04.1252	pt. 12	seg.: st. 4 q. 1 ml.: st. 4 q. 1	0,71	

	data	estensione	canone	staia / pertiche ⁱ	oneri
P318, t. 10 c. 1 n. 74	21.07.1253	pt. 12	seg.: st. 8 ml.: st. 8	1,33	
P318, t. 10 c. 1 n. 84	17.03.1254	sed.+ —	per il sedime: seg.: st. 9; ml.: st. 9; 2 capponi, 4 galline, 6 soldate di uova; per le terre: rape: 2 carri; $\frac{1}{2}$ altri frutti escl. strame non venduto e lino (seme)		2 carriaggi
P318, t. 10 c. 2 n. 108	20.03.1255	pt. 9 (v.)	seg.: st. 4 m. 1 ml.: st. 4 m. 1	1	
P318, t. 10 c. 2 n. 135	27.05.1256	pt. 15	seg.: st. 5 ml.: st. 5	0,67	
P318, t. 10 c. 2 n. 136	27.05.1256	pt. 7	seg.: st. 3 m. 1 ml.: st. 3 m. 1	1	
P318, t. 10 c. 2 n. 137	27.05.1256	pt. 5	seg.: st. 1 ml.: st. 1	0,40	
P318, t. 10 c. 2 n. 137	27.05.1256	pt. 10	seg.: st. 6 ml.: st. 6	1,20	
P318, t. 10 c. 2 n. 161	16.04.1257	sed. + pt. 4	seg.: st. 6 ml.: st. 6		
P318, t. 10 c. 2 n. 161	16.04.1257	pt. 17	seg.: st. 12 m. 1 ml.: st. 7 pan.: st. 5 m. 1	1,47	
P319, t. 11 c. 1 n. 3	22 o 23.02.1258 ^{iv}	$\frac{1}{2}$ sed. + pt. 60	seg.: st. 20 m. 1 q. $\frac{1}{2}$ ml.: st. 20 m. 1 q. $\frac{1}{2}$ pan.: st. 3 m. 1 q. 1 1 cappone		
P319, t. 11 c. 1 n. 25	23.05.1259	sed. + pt. 239 t. 5 pd. 10 oz. 8	fr.: st. 64 seg.: st. 76 ml.: st. 76 fave: st. 8 fagioli: st. 8 ceci: st. 4 cicerchie: st. 4 rape: 3 carri $\frac{1}{2}$ del vino 4 capponi, 8 polli, 4 piccioni		albergaria

	data	estensione	canone	staia / pertiche ⁱ	oneri
P319, t. 11 c. 1 n. 38	26.08.1259	pt. 8 (v.)	fr.: st. 2 seg.: st. [2] ^v ml.: st. 2	0,75	albergaria
P319, t. 11 c. 1 n. 41	20.11.1259	pt. 68 ^{vi}	seg.: st. 13 ml.: st. 6 m. 1 pan.: st. 6 m. 1 7 soldi 1 cappone		albergaria
319, t. 11 c. 1 n. 73 ^{vii}	13.05.1261	pt. 20 pd. 5 ^{1/2}	seg.: st. 15 ml.: st. 15	1,50	
P319, t. 11 c. 1 n. 81	17.10.1261	pt. 14	seg.: st. 10 ml.: st. 10 2 capponi	1,43	
P319, t. 11 c. 2 n. 85	24 o 25.01.1262 ^{viii}	sed. + pt. 138 t. 17 pd. 9	seg.: st. 60 ml.: st. 60 ceci: st. 1 cicerchie: st. 1 ^{1/2} del vino rape: 2 carri 2 capponi, 4 galline, 6 soldate di uova ^{ix}		4 carriaggi
P319, t. 11 c. 2 n. 85	24 o 25.01.1262 ^{viii}	pt. 29 t. 21	seg.: st. 16 m. 1 ml.: st. 11 m. 1 pan.: st. 5 m. 1 1 cappone	1,12	albergaria (9 d.)
P319, t. 11 c. 2 n. 88	21 o 22.03.1262 ^{viii}	pt. 3	seg.: st. 2 q. 1 ml.: st. 2 q. 1	1,50	
P319, t. 11 c. 2 n. 89	16.04.1262	pt. 75 ^{1/2}	seg.: st. 22 ml.: st. 13 pan.: st. 9	0,58	albergaria (26 <d.> impr.)
P319, t. 11 c. 2 n. 91	27.04.1262	sed. + pt. 46	fr.: st. 6 seg.: st. 22 ml.: st. 19 q. 3 pan.: st. 2 q. 1 7 soldi 3 capponi		albergaria
P319, t. 11 c. 2 n. 92	27.04.1262	sed. + pt. 240 t. 19 oz. 8	seg.: st. 88 ml.: st. 88 rape: 2 carri ^{1/2} del vino 3 capponi, 3 galline		albergaria, 5 carriaggi

	data	estensione	canone	staia / pertiche ⁱ	oneri
P319, t. 11 c. 2 n. 102	13.11.1262	pt. 8 ^{1/2}	seg.: st. 4 ml.: st. 2 pan.: st. 2	0,94	albergaria (4 d.)
P319, t. 11 c. 2 n. 102	14.11.1262	pt. 6 t. 6	seg.: m. 1 q. 1 ml.: m. 1 q. 1 ^x	0,24	albergaria (3 d.)
P319, t. 11 c. 2 n. 114	18.11.1262	pt. 8 (v.)	seg.: st. 4 ml.: st. 2 pan.: st. 2	1	albergaria (8 d.)
P319, t. 11 c. 2 n. 109	23.02.1263	pt. 9	seg.: st. 3 ml.: st. 3	0,67	
P319, t. 11 c. 2 n. 110	23.02.1263	pt. 5	seg.: st. 1 m. 1 ml.: st. 1 m. 1	0,60	
P319, t. 11 c. 2 n. 112	3.03.1263	sed. + —	seg.: st. 36 m. 1 ml.: st. 19 pan.: st. 18 m. 1 4 capponi		
P319, t. 11 c. 2 n. 114	20.03.1263	pt. 28	seg.: st. 10 q. 1 ml.: st. 5 q. $\frac{1}{2}$ pan.: st. 5 q. $\frac{1}{2}$	0,73	albergaria
P319, t. 11 c. 2 n. 114	4.04.1263	pt. 56	seg.: st. 39 m. 1 ml.: st. 19 q. 3 pan.: st. 19 q. [3] ^{xi}	1,41	albergaria (5 soldi, 8 d.)
P320, t. 11 c. 2 n. 126	5.04.1264	pt. 12	seg.: st. 6 ml.: st. 6	1	
P320, t. 11 c. 2 n. 139	13.11.1264	sed. + pt. 10 t. 2	seg.: st. 3 m. 1 ml.: st. 3 m. 1		
P320, t. 11 c. 2 n. 140	13.11.1264	pt. 8	seg.: st. 3 ml.: st. 1 m. 1 pan.: st. 1 m. 1	0,75	albergaria (7 d.)
P320, t. 11 c. 2 n. 141	14.11.1264	sed.	seg.: st. 4 ml.: st. 4		
P320, t. 11 c. 2 n. 148	4.02.1265	sed. + — ^{xii}	seg.: st. 60 ml.: st. 60 [ceci: st. 1] cicerchie: st. 1 rape: 2 carri $\frac{1}{2}$ del vino 2 capponi, 4 galline, 6 soldate di uova ^{xiii}		4 carriaggi

	data	estensione	canone	staia / pertiche ⁱ	oneri
P320, t. 11 c. 2 n. 153	12.03.1265	sed. + pt. 105 ^{xiv}	fr.: st. 12 seg.: st. 54 m. 1 ml.: st. 34 q. 1 pan.: st. 20 q. 1 3 capponi		albergaria (18 d.)
P320, t. 11 c. 2 n. 156	16.04.1265	$\frac{1}{2}$ sed. + pt. 89 $\frac{1}{2}$	seg.: st. 34 ml.: st. 29 m. 1 pan.: st. 8 q. 1 5 soldi 1 cappone		

* È evidente che le cifre riportate o elaborate nella presente tabella possono avere un valore puramente indicativo (in special modo per quel che riguarda il calcolo del fitto unitario), e ciò per l'impossibilità di valutare la redditività delle singole terre e per la presenza di terreni adibiti a coltura differente nel medesimo contratto di locazione (un valore particolarmente elevato va attribuito ad esempio alle vigne, per le quali solo in alcuni casi era richiesta una quota di vino, peraltro parziaria). Per consentire una più agevole lettura della tabella l'estensione dei terreni è stata calcolata in pertiche e non in iugeri, i fitti in staia e non in moggi. Si ricorda che la pertica antica milanese (dodicesima parte di uno iugero, composta da ventiquattro tavole, divise ciascuna in dodici piedi, a loro volta formati da dodici oncie ciascuno) era equivalente a m² 654,5179; lo staio per aridi (ottava parte di un moggio) era formato da due mine ovvero quattro quartari, e misurava l. 18,279287: cfr. A. MARTINI, *Manuale di metrologia, ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli*, Torino 1883 (rist. anast. Roma 1976), p. 350. Nel caso di quantitativi misti di segale e miglio o di segale e panico, dei quali fosse indicata solo la misura complessiva, la ripartizione è stata intesa *per medietatem*, assecondando l'uso prevalente del tempo. Abbiamo notizia di un'altra investitura — oltre a quelle riportate in tabella — da un atto in ASMi, AD, P, S.A., cart. 319, t. 11 c. 1 n. 53 (dell'8 maggio 1260, trascr. in *Cologno*, doc. 216), con il quale Ambrogio «Sighezus» si impegna a versare al monastero cinquanta soldi per l'allestimento di una vigna e due capponi per la terra ricevuta in locazione il giorno stesso; due pergamene conservate ivi, cart. 317, t. 10 c. 1 nn. 61 e 60 (rispettivamente del 17 e 23 maggio 1252, trascr. in *Cologno*, docc. 177 e 178), ci informano inoltre che ad esponenti della famiglia «de Sexto» (in questo caso «Resonadus» e il figlio Ardizzone) doveva essere locato un mulino nel territorio di Cologno, in località detta «ad Molinum Sancti Ambroxii», oltre a quello concesso il 2 giugno 1248 a membri di due rami della medesima famiglia (ivi, cart. 317, t. 10 c. 1 n. 18, trascr. in *Cologno*, doc. 170).

ⁱ Il fitto unitario è calcolato dividendo la somma dei cereali espressa in staia per l'estensione dei terreni espressa in pertiche (entrambi i valori ridotti in scala decimale) e applicando quindi un arrotondamento al centesimo. Per motivi prudenziali ci si è astenuti dal calcolo del fitto unitario in presenza di sedimi tra i beni locati, indipendentemente dal tipo di canone richiesto (solo in natura o misto); un'analoga prudenza è parsa necessaria qualora fossero presenti nel fitto quote parziarie — in particolare per il vino — o quote in denaro non connesse all'onere dell'albergaria (tale precauzione non è stata usata per la semplice presenza di pollame o uova nel fitto; si considerino tuttavia le osservazioni fatte su tali appendizi in due recenti studi sul contado milanese: cfr. nota 162). Nella valutazione del fitto unitario è inoltre opportuno tenere in considerazione il valore particolarmente elevato del frumento rispetto a quello degli altri cereali: ciò dovrebbe indurre a considerare con maggior prudenza le quantità calcolate per pertica laddove — casi ancora piuttosto rari nel nostro periodo (cfr. note 72-74 e testo corrispondente) — quote consistenti di frumento compaiono nel fitto; allo stesso modo si dovrà tener conto del valore inferiore del panico nei confronti del miglio (meno dei due terzi secondo una stima giudiziaria del 1317 riferita da R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., p. 78n., ma ritenuta particolarmente favorevole al miglio da A. PIANTANIDA, *Note sui beni terrieri...*, l. cit., pp. 318-319): occorrerà quindi usare molta cautela nel raffronto di fitti unitari relativi a misture differenti (di segale e miglio e di segale e panico).

ⁱⁱ Nei canoni richiesti dal monastero di S. Ambrogio in quest'epoca, e in particolare nell'anno 1242, la quantità di segale è pressoché sempre equivalente alla somma delle quote di miglio e di panico, indipendentemente dalla presenza di frumento o di appendizi (cfr. nota 71 e testo corrispondente).

ⁱⁱⁱ Cui si aggiungono cinque pertiche di vigna tenute «ad medietatem»; a tale onere parziario non si farà cenno nella reinvestitura delle medesime terre ad altro massaro (cfr. nota xiv in questa tabella).

^{iv} La datazione presenta discordanza tra il giorno del mese e quello della settimana: nell'anno 1258 il giorno sesto «ante kalendas martii» (ovvero, secondo l'uso milanese del tempo, il 23 febbraio) cadeva di sabato, e non di venerdì come indicato nell'atto.

^v Permane per lo più anche in questi anni, nei canoni richiesti dal monastero, l'equivalenza della quantità di segale a quella di miglio, o eventualmente alla somma delle quote di miglio e di panico (cfr., sopra, nota ii); il fitto in questione è peraltro riportato nel documento del 20 novembre 1459 citato in tabella (rr. 25-27 dell'originale conservato in ASMi, AD, P, S.A., cart. 319, t. 11 c. 1 n. 41, e trascr. in *Cologno*, doc. 212): cfr. nota seguente.

^{vi} Cui si sottraggano le nove pertiche del quinto appezzamento, già concesse con il documento che precede (dove si parla in verità di otto pertiche) e perciò escluse dal computo del fitto, come si avverte alle rr. 25-27 del nostro atto: cfr. nota precedente.

^{vii} Il destinatario dell'atto è l'arciprete della Chiesa monzese Raimondo della Torre.

^{viii} La datazione presenta discordanza tra il giorno del mese e quello della settimana: quest'ultimo è indicato nei tre atti come martedì, mentre il settimo giorno «exeunte ian(uario)» (ovvero il 25 gennaio) e il decimo «exeunte mar(tio)» (ovvero il 22 marzo) nell'anno 1262 cadevano di mercoledì.

^{ix} Per il primo anno è dovuto un solo cappone e soltanto tre soldate di uova; i due carri di rape sono da versare nel solo caso in cui la produzione annua raggiunga i quattro carri.

^x La modestissima entità del fitto si può forse imputare alla bassa qualità del terreno locato, desumibile dal microtoponimo «ad Dossum de Brugario» ad esso riferito.

^{xi} Cfr., sopra, note ii e v, e, nel § 2.3, nota 71 e testo corrispondente.

^{xii} Si tratta per la massima parte di una reinvestitura dei beni già locati tre anni prima ad altri massari con l'atto in cart. 319, t.11 c.2 n. 85 (1° doc.), sopra citato.

^{xiii} La lettura del fitto è resa assai ardua dal cattivo stato della pergamena, e solo in parte giova il confronto con il documento di cui alla nota precedente; sembra di capire che per il primo anno la segale sarà sostituita da quattro staia di ceci, quattro di cicerchie e dodici di fave. I due carri di rape dovranno essere versati solamente qualora il prodotto annuo raggiunga i quattro carri.

^{xiv} Sono gli appezzamenti già concessi il 27 ottobre 1242 ad un altro massaro (cfr., qui sopra, nota iii).

3. La presenza economica del capitolo monzese nel territorio di Cologno

3.1. Il patrimonio della canonica nel territorio di Cologno

Da un esame della documentazione in nostro possesso appare evidente che gli interessi della canonica di S. Giovanni Battista di Monza nella zona di Cologno Monzese tra il XII e il XIII secolo non si limitavano al controllo della chiesa (e dell'antica pieve) di S. Giuliano⁹⁴ e alla gestione di possedimenti e diritti d'acque nella parte meridionale del territorio di Monza, in località «Barazola»⁹⁵: è sufficiente dare una rapida scorsa alle coerenze dei documenti per arguire che la Chiesa monzese doveva essere tra i maggiori proprietari nel territorio di Cologno⁹⁶, benché la sua presenza patrimoniale in tale area non si avvicinasse certo a quella del monastero di S. Ambrogio⁹⁷, né forse — fatte ovviamente le debite proporzioni — a quella dalla canonica stessa nella vicina località di Cernusco⁹⁸. Tale impressione è confermata dal gran numero di investiture concesse dall'arciprete o dai suoi rappresentanti nel corso dei primi sei decenni del secolo XIII⁹⁹ e dall'ampio spazio dedicato all'area di Cologno in un inventario di beni della Chiesa di Monza redatto a fini fiscali dal Comune di Milano nel 1244 e pervenutoci in copia autentica membranacea compilata nel 1261 su mandato del presidente dell'ufficio degli inventari nuovi, la quale copia si conserva attualmente tra i manoscritti della Biblioteca Ambrosiana di

⁹⁴ Cfr. G. BARNI, *La pieve di S. Giuliano di Cologno sub regimine et potestate di S. Giovanni di Monza. Ricerche di storia del diritto*, Milano 1946 (Universitas Studiorum Mediolanensis, Jurisprudentia, Istituto di diritto romano e storia del diritto. Studia, 3), e, sul solo periodo alto-medioevale, G. ROSSETTI, *Società e istituzioni...*, pp. 51-76, 143-151, 183-186, 189-192, 195. Alcuni dei precetti rivolti nel corso del Duecento dall'arciprete di Monza ai canonici di S. Giuliano sono editi in A. F. FRISI, *Memorie storiche di Monza...*, II, nn. CI, CXVIII, CXXII (parz.); di quest'ultimo è data un'edizione integrale in appendice a S. SIRONI, *La giurisdizione ecclesiastica della Chiesa di Monza sulla pieve di S. Giuliano di Cologno (secc. XII-XIII)*, in corso di stampa in «Archivio Storico Lombardo», CXXVII (2000), doc. 6, cui si aggiungano i docc. 3, 5, 7, contenenti precetti inediti. Gli statuti emanati dalla Chiesa di Monza per i canonici di S. Giuliano nel 1229 e nel 1232 sono editi in appendice all'articolo S. SIRONI, *Su un'identificazione dubbia...*, l. cit., docc. 5-6. Circa la questione del controllo patrimoniale ed ecclesiastico degli arcipreti di S. Giovanni di Monza sulla canonica di S. Giuliano di Cologno nel corso dei secoli XII e XIII, si veda ancora S. SIRONI, *La giurisdizione ecclesiastica della Chiesa di Monza...*, l. cit.

⁹⁵ Cfr. *Gli atti del Comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, a c. di C. Manaresi, Milano 1919, nn. CCLXXIV-CCLXXVI, CCLXXIX-CCLXXXI, CCLXXXIV. Su tale questione si veda anche S. SIRONI, *Un atto del Comune di Milano conservato nell'Archivio Parrocchiale di S. Giuliano di Cologno Monzese*, contributo documentario in «Libri e Documenti», XXVI (2000); restano invece inedite due petizioni avanzate nel tardo secolo XII dalla Chiesa monzese (ASMI, FR, Monza, Capitolo maggiore di S. Giovanni Battista, cart. 2546, trascr. in *Cologno*, docc. 39-40).

⁹⁶ Per quanto riguarda gli interessi economici della canonica monzese nella località di Cologno in epoca alto-medioevale cfr. G. ROSSETTI, *Società e istituzioni...*, in particolare parte prima, cap. II, pp. 51 ss., parte seconda, cap. I, pp. 143 ss., cap. III, pp. 183 ss.

⁹⁷ Cfr. § 2.

⁹⁸ Cfr. § 4, note 165 e 166.

⁹⁹ Cfr. Tabella III.

Milano¹⁰⁰: da tale registro risulta che nel territorio di Cologno — inclusavi la zona di Malnido — la canonica monzese amministrava con gestione indiretta un complesso fondiario di circa millecentosessanta pertiche, equivalenti a poco meno di cento iugeri¹⁰¹, ricavandone un fitto complessivo di un moggio di frumento¹⁰², quarantanove moggi, sei staia e un quartaro di segale, diciotto moggi, uno staio e mezzo di miglio, trentaquattro moggi, sette staia e un quartaro di panico; il che si traduce — eccettuate le quote in denaro (ammontanti a quarantuno soldi e due denari) e gli appendizi — in una media di quasi tre quartari a pertica, leggermente superiore ai valori calcolati in Tabella III, ma sostanzialmente in linea o leggermente al di sotto di quelli riscontrati in altre zone del Milanese¹⁰³ e da noi rilevati nelle investiture del monastero di S. Ambrogio¹⁰⁴. Si tenga inoltre presente che anche sui beni che nelle coerenze degli atti risultano appartenenti alla chiesa di S. Giuliano l'arciprete di Monza doveva esercitare ancora in questo periodo — così come in età alto-medioevale — un certo controllo, ferma restando la distinta amministrazione dei due patrimoni¹⁰⁵.

Come rilevato per il monastero di S. Ambrogio e per altri enti ecclesiastici di area lombarda¹⁰⁶, gli acquisti operati dalla canonica di S. Giovanni nel territorio

¹⁰⁰ Biblioteca Ambrosiana di Milano, Mss., Fondo Varisco, N. I. 3 inf. (inserto n. 16): l'elenco dei beni e degli affittuari di Cologno si trova alle pp. 47-57.

¹⁰¹ Non è forse superfluo ricordare che una pertica milanese, dodicesima parte di uno iugero, misurava are 6,545179 (cfr. A. MARTINI, *Manuale di metrologia...*, p. 350), vale a dire m² 654,5179; l'insieme delle terre in questione raggiungeva quindi una superficie di circa settantasei ettari. Alquanto sospetta — e forse derivante da un computo parziale — è la somma di 159 pertiche e 12 tavole indicata dal Frisi quale ammontare dei beni posseduti dai canonici nel territorio di Cologno, con riferimento alle consegne rinnovate nel 1206 (A. F. FRISI, *Memorie della Chiesa monzese...*, IV, p. 137).

¹⁰² Non possiamo portare, a confutazione di tali dati, l'investitura a scadenza ventennale del 2 gennaio 1233 (ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 592, n. 43, trascr. in *Cologno*, doc. 91) concessa ad Algisio «S(er)tor», originario di Cernusco, e ai suoi figli Iacobino, Ardigetto, Bassano e Molzio, abitanti a Cologno, nel cui fitto era presente una quantità di due moggi di frumento, oltre a una quota parziaria di vino e a nove capponi anch'essi non menzionati nel nostro inventario: ciò non solo per il tempo intercorso fra tale contratto e la stesura del nostro inventario, ma anche in quanto nell'investitura si parla genericamente di un *massaritium* «quod olim tenebant et tenuerunt massarii veteres de Malnido, preter de insula quam tenent Rugerius Bugatus et filii», senza descrizione dei beni; ciò non può renderci certi che essi si trovassero interamente nel territorio di Cologno (si noti anzi l'obbligo di residenza ad Occhiate). Circa l'inconsistenza della coltivazione del frumento nell'area e nel periodo in esame cfr. § 2.3 e bibliografia citata alla nota 74.

¹⁰³ Cfr. ad es. R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., pp. 71-76; A. PIANTANIDA, *Note sui beni terrieri...*, l. cit., pp. 320-323 (dove si riscontrano fitti particolarmente elevati, spesso vicini ai sei quartari per pertica); C. D. FONSECA, *La signoria del Monastero Maggiore...*, pp. 117-123; E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, pp. 215-217; si tenga tuttavia presente che nel nostro caso, a differenza che in molti dei fitti sui quali condussero il calcolo Cosimo Damiano Fonseca ed Elisa Occhipinti, manca la menzione di quote di vino. Circa i canonici richiesti dalla canonica, e per la rara presenza in essi del vino, cfr. § 3.2.

¹⁰⁴ Cfr. Tabella II, e inoltre § 2.3, in corrispondenza della nota 92.

¹⁰⁵ Cfr. nota 94.

¹⁰⁶ Cfr. § 2.1 e bibliografia ivi citata: in particolare, per l'espansione dei patrimoni di enti ecclesiastici nuovi ed antichi a cavallo dei due secoli, G. MOLTENI, *Il contratto di masseria...*, l. cit.,

di Cologno nel periodo qui considerato — pur nettamente inferiori per consistenza a quelli conclusi dagli abati santambrosiani — si concentrano tra la seconda metà del secolo XII e il principio del XIII. Nel dicembre 1170 i canonici Guglielmo «Butrafus» e Marchese «de Colonia» acquistano in nome della loro chiesa tredici pertiche e una tavola e mezza di terra nel territorio di Cologno, in località detta «a Noxade», per il prezzo di ventisei soldi e un denaro, vale a dire per il modestissimo computo di due soldi la pertica¹⁰⁷. Del tutto differente è il valore attribuito alla metà *pro indiviso* di ventidue pertiche e dieci tavole e mezza di terra ubicate nel luogo detto «in Barazola», nella parte meridionale del territorio di Monza, venduta il 30 luglio 1195 al canonico Aripando «de Raude» — ricevente a nome della chiesa — dal cittadino milanese Giacomo «Peluccus»¹⁰⁸, con il quale in seguito la Chiesa monzese avrà una lunga vertenza per la divisione di alcune terre site nella medesima località e per i diritti di irrigazione ad esse relativi¹⁰⁹: la somma versata in questa occasione dall'acquirente ammonta a undici lire, quattro soldi e sette denari e mezzo, pari a circa una lira a pertica, cifra calcolata già considerando che la vendita interessa solo la metà dei diritti sull'appezzamento in oggetto; si tenga ad ogni modo presente l'alto interesse che l'arciprete doveva avere per tale acquisto, anche in considerazione del fatto che probabilmente la canonica possedeva l'altra metà dei diritti su quella terra. Dieci anni dopo Giacomo «Peluccus» — su richiesta degli agrimensori incaricati dal Comune di Milano di effettuare una divisione di beni tra lo stesso Giacomo e la Chiesa monzese — venderà ad Aripando «de Raude», ora arciprete, altre diciotto pertiche di terra, giacenti anch'esse «in Barazola», al prezzo di trentuno lire, tre soldi e tre denari (più una lira per le spese sostenute per quella terra), con un computo unitario asceso a 34,62 soldi la pertica¹¹⁰. La grande importanza che rivestivano per la canonica le transazioni dei beni in tale zona del territorio monzese con i relativi diritti d'acque è ulteriormente evidenziata dal fatto che il valore attribuito alla terra si ricolloca su livelli assai modesti nel caso di alcuni fondi ubicati nei territori di Cologno e di Malnido¹¹¹, misuranti com-

p. 191; P. ZERBI, *I monasteri cittadini...*, l. cit., p. 290; L. CHIAPPA MAURI, *La costruzione del paesaggio agrario...*, l. cit., pp. 285-289; EAD., *Paesaggi rurali...*, pp. 31-35, 67-72; EAD., *L'agricoltura della Bassa...*, l. cit., p. 702; E. OCCHIPINTI, *Il monastero di Morimondo in Lombardia...*, l. cit., pp. 528, 530-545, 551-552; EAD., *Fortuna e crisi...*, l. cit., pp. 315-322; EAD., *L'economia agraria...*, l. cit., pp. 248-251, 252-253, 255; EAD., *Il contado milanese...*, pp. 39-46, 55-56, 103-104, 113-116, 141-142; R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., pp. 52-53; G. ROSSETTI, *Società e istituzioni...*, p. 196; C. D. FONSECA, *La signoria del Monastero Maggiore...*, pp. 31-40.

¹⁰⁷ ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 587, n. 103, trascr. in *Cologno*, doc. 21.

¹⁰⁸ Archivio Parrocchiale di S. Giuliano (Cologno Monzese). L'atto, trascr. in *Cologno*, doc. 38, è ora edito — insieme ai documenti contenuti nell'altra pergamena medioevale conservata in tale archivio — in S. SIRONI, *Un atto del Comune di Milano...*, l. cit., doc. 4.

¹⁰⁹ Cfr. nota 95.

¹¹⁰ Archivio Parrocchiale di S. Giuliano, doc. del 1° aprile 1205, rogato contestualmente all'esecuzione di sentenza dei consoli di giustizia (trascr. in *Cologno*, doc. 56, ora edito in S. SIRONI, *Un atto del Comune di Milano...*, l. cit., doc. 1).

¹¹¹ Ma cfr. § 1, in particolare nota 3.

plessivamente novantuno pertiche e diciannove tavole, venduti il 9 febbraio 1199 alla Chiesa di Monza da Griffò «de Marnate», anch'egli milanese¹¹², per un prezzo di trentacinque lire di terzoli, ovvero di 7,63 soldi la pertica¹¹³.

Tra le operazioni economiche condotte a termine dalla canonica nella zona di Cologno vi è inoltre l'acquisto della metà del mulino detto «Sancti Iulliani», effettuato nel 1202: ce ne dà notizia un atto del 13 maggio di quell'anno, con il quale il ministro di S. Giuliano Beltramo «Panarius» cede a Petrocco «Marcellinus», canonico e rappresentante della chiesa di S. Giovanni, il possesso della metà venduta, e intima a Giovannino «de Roveniasco», residente in quel mulino, di corrispondere d'ora innanzi insieme al suo «sotius» la metà del fitto consueto alla canonica monzese; l'ammontare di tale metà è quindi sancita dall'acquirente Petrocco nella rilevante quantità di due staia di mistura a settimana, equivalente a tredici moggi annui, donde si deduce che il fitto versato per il mulino doveva ammontare a ben ventisei moggi¹¹⁴.

Altre acquisizioni della Chiesa di Monza nel territorio di Cologno nel periodo considerato giungono da transazioni di natura differente: in una permuta stipulata il 25 ottobre 1173 con la chiesa milanese di S. Sebastiano i canonici cedono due appezzamenti siti «in Limidelli» e «a la Terra dal Busco», misuranti complessivamente dieci pertiche, e ne ricevono altri due «ad Molendinum Novum» e «al Carobio Maius», dell'estensione complessiva di tredici pertiche¹¹⁵; il 26 agosto 1182 il canonico Marchese «de Colonia» trasferisce alla sua chiesa l'usufrutto di un terreno a lui concesso in investitura dal cittadino milanese Manfredo «de Marnate» (al quale i canonici dovranno versare un fitto annuo di ventuno staia tra segale e panico)¹¹⁶, e in seguito, con un testamento del 23 agosto 1186, assegna alla stessa numerosi redditi provenienti da fitti in natura (in parte dovuti dai massari di Cologno Anselmo «de Porta» e Giovanni «Ficiani»), per un totale di dieci moggi, a condizione che si elargiscano alcuni sussidi in denaro a chi interverrà ogni anno all'ufficio in suo favore e che altri cinque moggi di biada siano devoluti annualmente ai poveri¹¹⁷.

Nel periodo seguente l'attività della canonica di S. Giovanni nel territorio di

¹¹² Cfr. nota 32.

¹¹³ ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 588, n. 119, trascr. in *Cologno*, doc. 43.

¹¹⁴ ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 589, n. 37, trascr. in *Cologno*, doc. 47. La mistura, mancando altre indicazioni, è da intendersi di segale e miglio. Si è già detto della cura dei canonici nell'uso delle acque e nella tutela dei diritti relativi; per quanto riguarda il particolare interesse da essi mostrato per l'amministrazione di mulini tra il XII e il XIII secolo e circa l'entità dei canoni richiesti cfr. L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua...*, pp. 32-65 (il nostro atto è citato alle pp. 43 e 49). Un «molendinum Sancto Iuliano» — come bene fa notare la Mauri — esisteva già sul Lambro alla fine del secolo X: cfr. G. ROSSETTI, *Società e istituzioni...*, p. 186.

¹¹⁵ ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 587, n. 114, trascr. in *Cologno*, doc. 24. Stando al computo per pertica fatto dai *boni homines* Guercio «de Colonia» e Giovanni «Scarranus» — oscillante fra i quattro e gli otto soldi a seconda degli appezzamenti — il valore sia dei beni ceduti dalla canonica sia di quelli da essa ricevuti ammontava a settantadue soldi.

¹¹⁶ ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 588, n. 22, trascr. in *Cologno*, doc. 29.

¹¹⁷ ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 588, n. 39, trascr. in *Cologno*, doc. 34.

Cologno fu prevalentemente volta alla tutela e all'amministrazione del proprio patrimonio¹¹⁸, e anche i documenti relativi a nuove acquisizioni avvenute nella prima metà del settimo decennio del secolo si inseriscono probabilmente in un'opera di riorganizzazione dei beni *in loco*¹¹⁹.

Dalla documentazione citata sembrerebbe emergere quindi che il patrimonio dei canonici a Cologno, almeno tra la metà del secolo XII e l'inizio del successivo, abbia subito un certo incremento, sebbene tale valutazione (come del resto nel caso del monastero di S. Ambrogio¹²⁰) possa essere deformata verso l'eccesso dalla necessità di fare riferimento in via quasi esclusiva al fondo dell'ente ecclesiastico, nel quale tendevano com'è noto a confluire, tra le carte di vendita, soprattutto quelle aventi l'ente medesimo come destinatario, insieme alle precedenti pergamene riguardanti in vario modo i beni acquistati, delle quali era in possesso il venditore.

3.2. I canoni nelle investiture della Chiesa monzese

Si è già esaminato nel paragrafo precedente¹²¹ l'inventario dei terreni e dei relativi fitti posseduti intorno alla metà del secolo XIII dalla Chiesa di Monza nelle località adiacenti; prenderemo qui in considerazione anche i contratti di investitura stipulati dai canonici nei primi sei decenni del secolo, e, rimandando al § 4¹²² per ciò che riguarda le clausole contrattuali, ci soffermeremo in particolare sull'entità e sulla tipologia dei canoni¹²³, in rapporto soprattutto agli usi riscontrati nelle investiture santambrosiane¹²⁴.

Anche nei contratti della canonica, com'era del resto uso ormai comune in area lombarda¹²⁵, i fitti sono per lo più richiesti in natura e in quote fisse¹²⁶,

¹¹⁸ Cfr. § 3.2 e § 4.

¹¹⁹ Si tratta di una permuta con l'abate di S. Ambrogio Guglielmo «Cotta», con successiva investitura da parte di questi nei confronti dell'arciprete monzese Raimondo della Torre (ricevente per sé e per la sua chiesa), risalenti rispettivamente al 12 e al 13 maggio 1261: cfr. R. MAMBRETTI, *Il monastero di S. Ambrogio...*, l. cit., pp. 419-420, dove l'autore inserisce i due atti nel quadro degli stretti rapporti instauratisi tra le famiglie dei «Cotta» e dei Torriani; l'investitura è già stata più volte citata: cfr. in particolare Tabella II e Tabella IV. Va inoltre segnalata una permuta conclusa il 22 maggio 1265 con la chiesa di S. Giuliano di Cologno, rappresentata dai canonici Giovanni «de Bonate» e Zanebello «de Dexio», nella quale la Chiesa di S. Giovanni riceve tre appezzamenti — uno di essi parzialmente vitato — dell'estensione complessiva di ventuno pertiche, due tavole e cinque piedi, cedendo in cambio un campo parzialmente vitato di diciannove pertiche (ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 593, n. 99).

¹²⁰ Cfr. § 2.1.

¹²¹ Cfr. nota 100 e testo corrispondente.

¹²² In particolare Tabella IV.

¹²³ Cfr. Tabella III.

¹²⁴ Per le quali cfr. § 2.3.

¹²⁵ Cfr. § 4.1, e in particolare, circa le sopravvivenze di quote in denaro per i terreni non arativi e la diffusione di quote parziarie limitatamente al vino, note 151, 160 e 161 e bibliografia ivi citata.

¹²⁶ Un canone interamente parziario (nella misura di un terzo dei cereali e dei legumi) è ri-

dalle quali — secondo una prassi anch'essa invalsa cui si è già più volte fatto cenno¹²⁷ — è pressoché assente il frumento¹²⁸, mentre la richiesta di vino, benché la coltura della vite non risulti particolarmente rara a Cologno, è ancor meno significativa che nei contratti santambrosiani, riscontrandosi (nella quota consueta della metà¹²⁹) solamente in un atto del 2 gennaio 1233¹³⁰.

Dall'esame dei canoni richiesti dagli arcipreti emergono tuttavia alcune considerevoli discrepanze nei confronti delle investiture abbaziali: è superfluo far cenno all'assenza di qualsiasi prestazione connessa all'*honor et districtus*, quali erano le *condiciones* richieste dal monastero di S. Ambrogio¹³¹, in quanto la canonica non possedeva alcun diritto di giurisdizione civile su Cologno¹³²; si noti

chiesto soltanto in un atto del 26 marzo 1248 (ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 592, n. 171: cfr. nota 65), avente per destinatario Guglielmo figlio di Anselmo «Barazia», di Cologno, e per oggetto due appezzamenti di terra arativa, ubicati però non nel territorio di Cologno bensì in quello di Occhiate, per quanto il microtoponimo «ad Malnido» riferito ad entrambi i terreni ci riporti all'estremo lembo meridionale di tale territorio, nella zona adiacente a Cologno (cfr. § 1). Non esistono invece eccezioni alla richiesta di canoni in natura, dovendosi escludere un atto del 16 gennaio 1243 (ASMi, FR, Monza, Capitolo maggiore di S. Giovanni Battista, cart. 2543, trascr. in *Cologno*, doc. 133), col quale viene concessa la metà della decima di Cologno ad un canonico per tredici lire e mezza di terzoli: tale atto può essere solo portato quale clamoroso esempio della duttilità di una tipologia documentaria come quella dell'investitura *nomine locationis sive massaricii*.

¹²⁷ Cfr. § 2.3 e bibliografia citata alla nota 74. Per il caso della canonica di S. Giovanni la tendenza riceve conferma dall'esame dell'inventario di cui al § 3.1 (note 100-102 e testo corrispondente).

¹²⁸ Costituisce un'eccezione un documento del 2 gennaio 1233 (ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 592, n. 43), nel quale peraltro la quota di frumento richiesta è irrisoria; ma su tale atto cfr. nota 102.

¹²⁹ Cfr. nuovamente § 4.1, note 151 e 161, e bibliografia ivi citata.

¹³⁰ ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 592, n. 43, appena citato (su di esso cfr. peraltro nota 102); nel contratto la quota parziaria non è richiesta in maniera generica, ma specificamente per la produzione della vigna detta «Vinea de Furno». Nelle altre investiture comprendenti terreni adibiti a vigna era invece richiesto regolarmente un canone in cereali; questa prassi sembra confermata dal più volte menzionato inventario duecentesco in Biblioteca Ambrosiana di Milano, Mss., Fondo Varisco, N. I. 3 inf. (inserto n. 16). Per la situazione riscontrata nei contratti santambrosiani cfr. nota 77 e testo corrispondente.

¹³¹ Cfr. § 2.3, testo corrispondente alla nota 85; per una trattazione più esauriente sono costretto a fare nuovamente riferimento a S. SIRONI, *Il districtus del monastero di S. Ambrogio...*, I, cit.

¹³² Come attesta la mancata menzione di Cologno in un diploma del 1136 con il quale Lotario III conferma alla Chiesa monzese ogni suo diritto giurisdizionale (edd.: B. ZUCCHI, *Tre illustissime glorie di Monza...*, p. 100 (*Historia della corona ferrea...*, p. 55); A. F. FRISI, *Memorie della Chiesa monzese...*, III, p. 39; ID., *Memorie storiche di Monza...*, II, n. LI, p. 53 = G. MARIMONTI, *Memorie storiche della città di Monza...*, n. XV, p. 373 (in italiano); *Monumenta Germaniae Historica. Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, VIII: *Lotharii III diplomata nec non et Richenzae imperatricis placita*, a c. di E. v. Ottenthal e H. Hirsch, Berolini 1927, n. 101, p. 162; V. LONGONI, *Le corti medioevali...*, n. A-15, p. 150; ID., *Gli atti della Chiesa di Monza...*, VII, I, cit., n. 145, p. 110). Gianluigi Barni (*La pieve di S. Giuliano di Cologno sub regimine...*, p. 12), pur attribuendo alla chiesa di S. Giovanni il ruolo se non il titolo di capopieve, sembra ritenere erroneamente che la sua giurisdizione su Cologno si estendesse alla sfera civile, equiparando o identificando il gastaldo tenuto a S. Giuliano dalla chiesa di S. Giovanni per l'amministrazione patrimoniale con il funzionario del monastero di S. Ambrogio: a quest'ultimo allude Alessandro Vi-

però che anche oneri come gli appendizi, cui si è soliti attribuire un valore ricognitivo del dominio diretto del proprietario più che della signoria del *dominus loci*¹³³, quando non li si consideri addirittura componenti remunerative del canone¹³⁴, erano assai meno frequenti nelle investiture della Chiesa di Monza che non in quelle dell'ente milanese¹³⁵, e lo stesso si dica per le quote in denaro, la cui rarità è però imputabile probabilmente al minor possesso di sedimi a Cologno da parte dei canonici¹³⁶. Ma la differenza più consistente tra le investiture dei due enti ecclesiastici — come si è già avuto modo di osservare¹³⁷ — è un'altra, e riguarda la tipologia stessa dei canoni per quel che concerne la loro parte preminente, ovvero le quote fisse di cereali inferiori: nei contratti stipulati dal monastero di S. Ambrogio prevale di gran lunga la mistura propriamente detta, ossia quella composta per il grano grosso dalla segale e per il minuto dal miglio, mentre la mistura di segale e panico compare solo in associazione alla prima, con la conseguente richiesta in quest'ultimo caso di una quota di segale equivalente alla somma di quelle degli altri due cereali¹³⁸; nei fitti della canonica di S. Giovanni è invece predominante — in contrasto peraltro con la prassi più diffusa in area lombarda¹³⁹ — la mistura più povera, quella di segale e panico¹⁴⁰, e i due

sconti nel suo studio — cui lo stesso Barni rimanda — *Note per la storia della società milanese...*, I. cit., p. 297. Per un più approfondito esame dei rapporti tra la curia di Monza e la piccola e antica pieve di Cologno, si veda la bibliografia citata alla nota 94.

¹³³ Cfr. ad es. E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, p. 188; EAD., *Fortuna e crisi...*, I. cit., p. 335; EAD., *L'economia agraria...*, I. cit., p. 257; L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua...*, p. 62; EAD., *L'agricoltura della Bassa...*, I. cit., p. 704.

¹³⁴ Cfr. nota 162, con particolare riferimento a E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, p. 188; L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua...*, p. 118.

¹³⁵ Cfr. Tabella II e Tabella III; in un solo contratto della canonica monzese sono richiesti dei capponi, nella quantità di nove: si tratta del documento del 2 gennaio 1233 già segnalato per la sua anomalia (cfr. in particolare nota 102). La tendenza trova piena conferma nel più volte citato inventario membranaceo di metà secolo conservato in Biblioteca Ambrosiana di Milano, Mss., Fondo Varisco, N. I. 3 inf., inserto n. 16, p. 47, dove si fa cenno a soli otto polli e un cappone richiesti per le terre di Cologno.

¹³⁶ Cfr. Tabella III (dell'assoluta eccezionalità dell'investitura del 16 gennaio 1243 si è già detto: cfr., sopra, nota 126); anche la scarsità di quote in denaro è confermata dalla lettura dell'inventario di cui alla nota precedente. Per la tendenza ad associare censi in denaro alle terre non lavorative e ai sedimi si rimanda ancora alla nota 160 e alla bibliografia ivi citata.

¹³⁷ Cfr. § 2.3, nota 70 e testo corrispondente.

¹³⁸ Cfr. nota 71 e testo corrispondente.

¹³⁹ Cfr. ad es. R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., p. 76; E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, p. 193, dove pur si rileva la richiesta di cospicue quantità di panico da parte del Monastero Maggiore; EAD., *L'economia agraria...*, I. cit., p. 255; L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua...*, pp. 61-62, 119; EAD., *L'agricoltura della Bassa...*, I. cit., p. 704; P. CHIESA, nota 73 (p. 218) in BONVESIN DA LA RIVA, *De magnalibus...*, a c. di P. Chiesa; una preponderanza del miglio sembra affermarsi a Cairate solo nelle investiture del 1306, mentre nel 1272 prevale il panico: cfr. *Le più antiche pergamene...*, [a c. di] E. Lanzani Baroni e S. Sironi. Una prevalenza del miglio sul panico si registra inoltre nei contratti di area comasca esaminati per il secolo XV da P. GRILLO, *Le strutture di un borgo medievale. Torno, centro manifatturiero nella Lombardia viscontea*, Firenze 1995 (Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano, CLXIII; sezione di Storia medievale e moderna, 13), p. 46.

grani minuti (panico e miglio) non sono in genere richiesti insieme¹⁴¹. È invece del tutto irrilevante nelle investiture dei canonici la presenza di legumi, richiesti genericamente insieme ai cereali nella misura di un terzo della produzione solo in un documento del 26 marzo 1248 (relativo però a terre giacenti nella parte meridionale del territorio di Occhiate), al quale si è già fatto cenno proprio per l'eccezionalità del suo canone parziario¹⁴²; del tutto assenti dai canoni sono infine le rape, sulle quali — tra lo scorcio del secolo XII e il principio del successivo — era riscossa soltanto la decima dai canonici di S. Giuliano¹⁴³.

Si è già accennato in conclusione del § 2.3 alla difficoltà di qualsiasi giudizio relativo alla congruità dei canoni, nonostante il cauto tentativo, operato in Tabella II e Tabella III, di calcolare un fitto unitario; quel che si può osservare è unicamente il tenore apparentemente più modesto dei fitti richiesti per le terre di Cologno dai canonici monzesi rispetto all'uso comune e ai valori riscontrati nelle investiture del monastero di S. Ambrogio¹⁴⁴: tale percezione risulta piuttosto nettamente dalla tabella che segue (i cui valori difficilmente raggiungono i due quartari a pertica, con l'aggravante della sostanziale assenza del frumento e della predominanza del panico a scapito del miglio), ed è solo in parte attenua-

¹⁴⁰ La consegna della segale era prevista per san Lorenzo, quella del panico generalmente per san Martino, mentre per il miglio si alternano le scadenze di san Michele e di san Martino; per le date di consegna previste nelle investiture del monastero di S. Ambrogio cfr. § 2.3, in corrispondenza della nota 69. La prevalenza del panico sul miglio si riscontra anche nelle investiture monzesi del secolo XII: cfr. ad es. ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 588, n. 39, del 23 agosto 1186 (un testamento con il quale venivano ceduti alla canonica alcuni fitti in natura, già citato alla nota 117), e inoltre A. RAPETTI, *Campagne milanesi. Aspetti e metamorfosi di un paesaggio rurale fra X e XII secolo*, Cavallermaggiore 1994 (Le testimonianze del passato. Fonti e Studi, 3), nota 6 a p. 26.

¹⁴¹ Cfr. Tabella III e, di nuovo, l'inventario di cui sopra. Sul prezzo del panico, valutato venticinque soldi di terzoli a moggio in una stima risalente all'inizio del secolo XIV, contro i quaranta soldi del miglio, cfr. R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., p. 78n.; A. PIANTANIDA, *Note sui beni terrieri...*, l. cit., pp. 318-319, dove l'autore giudica però favorevole al miglio tale stima.

¹⁴² ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 592, n. 171; cfr. note 4, 65, 126.

¹⁴³ Cfr. *Gli atti del Comune...*, a c. di C. Manaresi, nn. CC a p. 284 e CCXLIX a p. 348 (rispettivamente del 19 novembre 1197 e del 9 agosto 1202); tali atti si riferiscono in realtà alla decima dovuta dagli uomini del cantone cernuscheso di *Albairate* (per la cui identificazione cfr. C. M. ROTA, *Paesi del Milanese scomparsi o distrutti*, in «Archivio Storico Lombardo», XLVI (1919), pp. 569-571, oltre a S. IRONI, *Su un'identificazione dubbia...*, l. cit., nel quale articolo si dimostra appunto la correttezza dell'ipotesi avanzata da Rota, contro quella formulata in seguito da Bognetti e dalla Rossetti, opp. e pp. cit. alla nota 1 del presente studio), ma sappiamo che la pieve di S. Giuliano con i connessi diritti di decima si estendeva anche alle località di Cologno e di Vimodrone ed era soggetta alla Chiesa di Monza (cfr. bibliografia citata alla nota 94, e le due bolle di Alessandro III e Clemente III sopra menzionate — in corrispondenza delle note 14 e 15 —, nelle quali è descritta analiticamente la sfera di competenza della pieve di S. Giuliano, soggetta ad ogni modo alla Chiesa monzese); dal già più volte citato inventario del Comune di Milano risulta del resto che intorno alla metà del Duecento all'arciprete monzese spettavano ancora i due terzi della decima su Cologno (Biblioteca Ambrosiana di Milano, Mss., Fondo Varisco, N. I. 3 inf., inserto n. 16, p. 47), mentre, come si è visto, il 16 gennaio 1243 l'arciprete monzese investiva un canonico della metà della decima di tale località (cfr. nota 126).

¹⁴⁴ Anche a ciò si è già fatto più volte cenno (cfr. sopra, in corrispondenza delle note 103 e 104, e inoltre § 2.3, in corrispondenza della nota 92).

ta — come si è visto — dall'analisi dell'ormai noto inventario conservato in Biblioteca Ambrosiana¹⁴⁵. Per quanto riguarda poi l'andamento dei canoni, l'esame delle investiture monzesi sembra confermare la mancanza di un significativo incremento almeno fino al sesto decennio del secolo, secondo una tendenza già rilevata a Cologno a proposito dei contratti santambrosiani¹⁴⁶.

¹⁴⁵ Cfr. § 3.1, testo corrispondente alle note 100-103.

¹⁴⁶ Cfr. le osservazioni conclusive nel § 2.3, con riferimento anche a quanto detto circa la sostanziale mancanza di contrasto tra i nostri dati e le tendenze riscontrate nel medesimo periodo in alcune zone del contado milanese soggette al Monastero Maggiore o al monastero di S. Ambrogio (cfr. E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, pp. 206-221; R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., pp. 69-74).

Tabella III: i canoni nei contratti di locazione di fondi nel territorio di Cologno stipulati dalla Chiesa monzese (1220-1260) (*)

P = Archivio di Stato di Milano, Archivio Diplomatico, Pergamene per fondi, Monza, Capitolo, cart...

FR = Archivio di Stato di Milano, Archivio generale del Fondo di Religione, Monza, Capitolo maggiore di S. Giovanni Battista, cart...

Per ogni altra abbreviazione si veda la legenda della Tabella II.

	data	estensione	canone	staia / pertiche ⁱ
P591, n. 106	16.04.1220	—	seg.: st. 2 pan.: m. 3	
P591, nn. 174, 171	19(?). 08(?).1228 ⁱⁱ	pt. 12	seg.: m. 1 q. 1 ^{1/2} pan.: m. 1 q. 1 ^{1/2}	0,15 ⁱⁱⁱ
P592, n. 12	5.02.1231	—	seg.: st. 3 pan.: st. 3	
P592, n. 43	2.01.1233	—	fr.: st. 16 seg.: st. 124 ml.: st. 124 ^{1/2} del vino di una vigna 9 capponi	
P592, n. 31	22.12.1233	^{1/2} di pt. 5 (v.)	seg.: m. 1 q. 1 pan.: m. 1 q. 1	0,60 ^{iv}
P592, n. 68	10.05.1235	pt. 16	seg.: st. 4 ml.: st. 4	0,50
FR 2545	8.04.1238	pt. 65	seg.: st. 8 ml.: st. 8 (<i>ad st. vet. Modoetie</i>)	0,25 ^v
FR 2543	9.04.1240	pt. 5	seg.: st. 3 pan.: st. 3	1,20
P592, n. 115	1.11.1240	pt. 10	seg.: st. 3 ml.: st. 3	0,60
P592, n. 127	23.03.1242	pt. 20	seg.: st. 3 m. 1 pan.: st. 3 m. 1	0,35
P592, n. 139	11.01.1243	—	seg.: st. 104 ml.: st. 104	
FR 2543 ^{vi}	16.01.1243	^{1/2} decima Cologno	lire 13 ^{1/2}	
P592, n. 141	16.02.1243	pt. 10	seg.: st. 2 pan.: st. 2	0,40
P592, n. 171 ^{vii}	26.03.1248	—	terza parte di cereali e legumi	

	data	estensione	canone	staia / pertiche ⁱ
P593, n. 33	6.12.1254	pt. 10 ^{viii}	seg.: st. 3 ml.: st. 3	0,60
P593, n. 37	4.02.1255	pt. 4 ^{1/2}	seg.: st. 1 pan.: st. 1	0,44
P593, n. 71	28.01.1259	pt. 36	seg.: st. 6 m. 1 q. 1 pan.: st. 6 m. 1 q. 1	0,37
P593, n. 76	12.02.1260	pt. 5	seg.: st. 1 pan.: st. 1	0,40

* Cfr. gli avvertimenti generali riportati alla nota * in Tabella II.

ⁱ Cfr. Tabella II, nota i.

ⁱⁱ La datazione presenta discordanza tra l'anno e l'indizione in entrambi gli originali, essendovi indicata rispettivamente come «indictione secunda» (nel n. 174) e come «indictione octava» (nel n. 171), mentre l'indizione greca nell'agosto del 1228 era prima. Il giorno del mese e quello della settimana sono anch'essi discordanti: il giorno tredicesimo «ante kalendas septembris» (ovvero, secondo l'uso milanese del tempo, il 19 agosto) nel 1228 cadeva di sabato, e non di giovedì come indicato nell'atto. Si segnala che il tredicesimo giorno «ante kalendas novembris» (ovvero il 19 ottobre) nel 1228 cadeva di giovedì, e l'indizione era seconda.

ⁱⁱⁱ In questo caso l'esiguità del canone può trovare giustificazione nel fatto che oggetto dell'investitura è un appezzamento «terre vacue».

^{iv} Il fitto unitario è qui calcolato attribuendo alla terra concessa un'estensione di due pertiche e mezza, laddove trattasi in realtà della metà *pro indiviso* di cinque pertiche.

^v Otto dei nove appezzamenti locati giacciono nel territorio di Occhiate, e uno soltanto (di quattro pertiche) in quello di Cologno: a tale circostanza va forse imputata l'entità modesta del canone. Si tenga inoltre presente che l'usufrutto di tali beni verrà alienato dal locatario con atto rogato il 22 aprile successivo (ASMi, FR, Monza, Capitolo maggiore di S. Giovanni Battista, cart. 2545, trascr. in *Cologno*, doc. 104, mentre il nostro atto di investitura vi è trascritto come doc. 103).

^{vi} Oggetto dell'investitura è in questo caso un diritto di decima; ciò, se da un lato attesta ulteriormente la duttilità di questa tipologia di contratto, dall'altro deve suggerire naturalmente una notevole cautela nella valutazione del documento in esame e nel suo utilizzo ai fini della nostra ricerca.

^{vii} Cfr. § 3.2, nota 126.

^{viii} In questa circostanza i terreni investiti giacciono non nel territorio di Cologno ma in quello di Cernusco, e, già tenuti da Arderico e Molzio «Sartores» di Cologno, sono ora affittati ad Oldrato «Sartor» e fratelli, residenti a quanto pare a Cernusco (quanto meno la residenza degli eredi a Cernusco è richiesta come condizione necessaria per la loro successione nell'usufrutto).

4. *L'investitura nomine locationis sive massaricii*

4.1. Dal livello all'investitura *ad massaricium* a scadenza lunga o indeterminata

Nel lento processo di riconquista del dominio utile da parte dei proprietari di beni immobili a gestione indiretta, cui si assiste nella nostra zona nel corso dell'intera età comunale, l'introduzione della nuova tipologia contrattuale tra la fine del secolo XII e il principio del XIII può costituire un passaggio degno di nota, ma non certo determinante e tanto meno definitivo: se da un lato la tassa di entrata (che era presente nel livello, giungendo in alcuni contratti stipulati con coltivatori indiretti¹⁴⁷ a perdere ogni valenza simbolica per identificarsi con il prezzo di una vera e propria vendita¹⁴⁸) scompare per lo più nel nuovo con-

¹⁴⁷ È questo un punto cruciale: i contratti di livello da noi esaminati si riferiscono nella generalità dei casi a cessioni di beni (in sostanza vendite: cfr. nota seguente) a intermediari milanesi, mentre i destinatari delle investiture *ad massaricium* sono in genere coltivatori diretti (tra le eccezioni più cospicue vi è un'investitura concessa il 13 maggio 1261 dal monastero di S. Ambrogio alla canonica di S. Giovanni: ASMi, AD, P, S.A., cart. 319, t. 11 c. 1 n. 73; cfr. inoltre nota 178); non sono quindi possibili raffronti. Per quanto riguarda invece le investiture livellarie nei confronti di coltivatori diretti, diminuite in proporzione ma non scomparse alla fine del primo millennio, cfr. C. VIOLANTE, *La società milanese...*, 3^a ed., pp. 94-101.

¹⁴⁸ Tra i documenti presi in esame per la zona di Cologno si possono senz'altro interpretare come alienazioni del dominio utile di beni allivellati a intermediari i seguenti: ASMi, AD, P, S.A., cart. 312, t. 4 c. 1 n. 43 (del marzo 1124; ed. parz.: G. GIULINI, *Memorie...*, 2^a ed., III, p. 138 = S. BISCARO, *Studio storico ed araldico...*, pp. 37-38), cart. 313, t. 5 c. 2 n. 325 (del 16 marzo 1200; in quest'ultimo caso si tratta però della retrocessione di beni costituenti con ogni probabilità il pegno di un prestito ad interesse: cfr. § 6, in corrispondenza delle note 251-253), ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 587, nn. 30 (del giugno 1128), 33 (dell'11 settembre 1131), 37 (dell'agosto 1132), 38 (dell'ottobre 1133; ed.: V. LONGONI, *Gli atti della Chiesa di Monza...*, VII, l. cit., n. 135, p. 102), 40 (dell'agosto 1134), trascr. in *Cologno*, docc. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 45; nei livelli, appena citati, del 1124, 1131, 1132, 1133 e 1134 viene subito condonato il censo simbolico. Sull'investitura livellaria nel secolo XII e circa la diffusione del negozio giuridicamente diverso della vendita *ad libellum* cfr. anche § 5. Per il caso di Origgio, soggetto all'azione economica oltre che al *districtus* del monastero di S. Ambrogio, cfr. R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., p. 38. A livello più generale cfr. G. MOLteni, *Il contratto di masseria...*, l. cit., pp. 181-184; C. VIOLANTE, *La società milanese...*, 3^a ed., pp. 102-105; V. FUMAGALLI, *L'evoluzione dell'economia agraria...*, l. cit., p. 471; E. OCCHIPINI, *L'economia agraria...*, l. cit., p. 249; R. MAMBRETTI, *Il monastero di S. Ambrogio...*, l. cit., p. 423; L. DE ANGELIS CAPPABIANCA, «*Vogheria oppidum nunc opulentissimum*». *Voghera ed il suo territorio tra X e XV secolo*, Cavallermaggiore 1996 (Le testimonianze del passato. Fonti e Studi, 5), p. 173. Circa le concessioni livellarie perpetue di mulini, che comportavano sovente l'individuazione dell'impianto mediante il nome della famiglia detentrica del dominio utile, ferma restando la peculiarità delle rendite di tali concessioni, della quale si dirà alla nota 151, si veda L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua...*, pp. 37-40, 45-46, e, inoltre, *ivi*, nota 211 a p. 48 e nota 238 a p. 55, nelle quali si riporta un esempio sulla questione dell'utilizzo dell'investitura livellaria ancora a metà Duecento, nei casi in cui si volesse cedere il dominio utile su un bene (altri esempi di tal genere, relativi al Quattrocento, in P. GRILLO, *Le strutture di un borgo...*, pp. 43-44, 49, e soprattutto in G. CHITTOLINI, *Un problema aperto: la crisi della proprietà ecclesiastica fra Quattro e Cinquecento. Locazioni novennali, spese di migliore ed investiture perpetue nella pianura lombarda*, in «*Rivista Storica Italiana*», LXXXV (1973), pp. 362-384, 393 e *passim*: cfr., qui sotto, § 5, nota 201).

tratto¹⁴⁹, e in maniera inversa il canone annuo (avente nel livello funzione per lo più ricognitiva, e addirittura mancante in qualche concessione ad intermediari¹⁵⁰) torna ad essere remunerativo e commensurato all'estensione delle terre locate¹⁵¹, dall'altro lato nondimeno la scadenza resta in genere indeterminata o — in casi meno frequenti — a lunghissimo termine o perpetua¹⁵², raramente scompare la clausola che prevede la successione ereditaria nel possesso dei beni

¹⁴⁹ Oltre ai nostri documenti, elencati in Tabella IV — tra i quali fa peraltro eccezione l'investitura in ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 592, n. 12 —, cfr. E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, p. 183. Una sorta di laudemio sopravvive in alcune investiture *ad fictum* di area lombarda (di origine però leggermente più antica e accostabili solo con cautela al contratto *nomine locationis sive massaricij*): cfr. G. CHITTOLINI, *I beni terrieri del capitolo della cattedrale di Cremona fra il XIII e il XIV secolo*, in «Nuova Rivista Storica», XLIX (1965), p. 230 e nota 59 (qui però il tenore del censo e la mancanza di proporzione con la superficie delle terre locate ne rende evidente la natura simbolica); L. CHIAPPA MAURI, *Per la storia delle campagne...*, l. cit., pp. 233, 235, 243-246 (dove al contrario l'autrice riscontra un laudemio variante dalla terza parte del canone a trentasei volte il canone stesso; tale laudemio scomparirà a Borgo S. Donnino solo nei contratti del 1332: cfr. EAD., *Evoluzione agraria e storia sociale...*, l. cit., p. 124, anche in EAD., *Paesaggi rurali...*, p. 215); del tutto peculiare è il caso delle investiture perpetue *ad usum tercie vendicionis, successionis, affaitamenti...*, concesse per lo più a intermediari dal monastero di S. Maria di Pinerolo e caratterizzate dall'ereditarietà, l'alienabilità, la possibilità di subaffitto, il censo irrisorio in denaro e la tassa di entrata: esse, più ancora dell'investitura *ad fictum*, per la loro antica origine e le loro caratteristiche sembrano accostabili al livello perpetuo piuttosto che all'investitura *nomine locationis sive massaricij* (cfr. G. G. MERLO, *Unità fondiaria e forme di coltivazione nella pianura pinerolese all'inizio del XIV secolo*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXII (1974), pp. 133-136, 145). La sopravvivenza per lungo tempo di una tassa di ingresso è ad ogni modo attestata anche nelle investiture *ad massaricium* del monastero dei SS. Felino e Gratignano di Arona (cfr. R. PERELLI CIPPO, *Note sul patrimonio...*, l. cit., pp. 106, 109); cfr. inoltre E. OCCHIPINTI, *L'economia agraria...*, l. cit., p. 257.

¹⁵⁰ E il caso del già citato documento in ASMi, AD, P, S.A., cart. 313, t. 5 c. 2 n. 325 (cfr. nota 148; tale livello però — come si è detto — va probabilmente inserito nel contesto di un'operazione di credito) e di molte delle vendite *ad libellum* di cui si è dirà nel § 5; ma, come si è visto, anche nei livelli con censo simbolico questo veniva talora condonato seduta stante. Per le gravi conseguenze attribuibili alle concessioni livellarie perpetue a titolo gratuito in un'altra area di interesse dell'abate santambrosiano, si rimanda nuovamente a R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., p. 38.

¹⁵¹ Per il caso di Cologno si faccia ancora riferimento agli atti citati in Tabella IV e meglio esaminati relativamente ai fitti in Tabella II e in Tabella III. Per quanto riguarda i canoni richiesti dal capitolo della cattedrale di Cremona nelle investiture *ad fictum*, Giorgio Chittolini giudica nel complesso congrui quelli in natura, nonostante un'anomala stasi nei secoli XIII e XIV che fa sospettare all'autore l'esistenza di *leges fundorum* in tal senso vincolanti; meno remunerativi sarebbero invece, soprattutto dal tardo secolo XIII, i censi in denaro (particolarmente richiesti in zone prossime alla città, dove prevaleva la coltura della vite), in conseguenza della nefasta combinazione della stasi suddetta con la svalutazione monetaria: cfr. G. CHITTOLINI, *I beni terrieri...*, l. cit., pp. 234-249; per il caso ancor più atipico del Pinerolese cfr., sopra, nota 149. Particolarmente elevati, seppure documentabili solo dalla seconda metà del Duecento, sono i canoni richiesti dal monastero di Cairate: cfr. A. PIANTANIDA, *Note sui beni terrieri...*, l. cit., pp. 320-323 (le investiture del 1272 e del 1306 sono ora edite in *Le più antiche pergamene...*, [a c. di] E. Lanzani Baroni e S. Sironi). Circa i fitti riscossi dal Monastero Maggiore cfr. E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, pp. 182-183, 187-203, 206-221: benché l'autrice (in mancanza di indizi sufficienti e in considerazione della condotta poco intraprendente del monastero: cfr. anche EAD., *L'economia agraria...*, l. cit., pp. 257-258) preferisca astenersi da un giudizio circa la perfetta congruità di tali canoni, è fuor di dubbio che essi —

locati¹⁵³ (al più con la limitazione ai soli eredi residenti *in loco*, specie nel caso degli atti monzesi¹⁵⁴), e per lungo tempo non si avrà la comparsa di alcuna clausola limitativa del diritto di alienazione o di sublocazione¹⁵⁵.

Con ciò non si vuole naturalmente sottovalutare la grande importanza che la nuova tipologia contrattuale rivestì nella vita economica lombarda negli ultimi secoli del Medioevo; tuttavia, almeno sino alla metà del Duecento, la portata

asestati fin dal primo secolo XIII intorno allo stajo di mistura a pertica, con una lieve tendenza all'aumento — non hanno più nulla a che vedere con i censi simbolici delle investiture livellarie ad intermediari. Maggiori possibilità di valutazione delle rendite, mediante un loro confronto con il valore dei terreni, sussistono nel caso delle locazioni «ad pensionem» con censo in denaro del monastero di S. Procolo di Bologna, per un periodo tuttavia non anteriore alla fine del secolo XIII: cfr. A. I. PINI, *Gestione economica...*, l. cit., pp. 120-121; e senza dubbio remunerativi — quando non addirittura del tutto congrui — sono i canoni parziari, spesso in aumento nel corso del secolo XIII, attestati in alcune zone dell'area lombarda: *Ibid.*, pp. 116-118, 121-125; G. MOLteni, *Il contratto di masseria...*, l. cit., pp. 211, 216, 217, 219, 222, 227; L. CHIAPPA MAURI, *La costruzione del paesaggio agrario...*, l. cit., pp. 302, 305-306 (anche in EAD., *Paesaggi rurali...*, pp. 50, 54); EAD., *L'agricoltura della Bassa...*, l. cit., p. 704; EAD., *Per la storia delle campagne...*, l. cit., pp. 235-243 (dove l'autrice tende con qualche cautela a giudicare congrui i fitti esaminati), e, ancora sulla politica economica del monastero pavese a Borgo S. Donnino, EAD., *Evoluzione agraria e storia sociale...*, l. cit., pp. 121-122, 123-124, 131 (anche in EAD., *Paesaggi rurali...*, pp. 213, 214-215, 221); si vedano infine E. OCCHIPINTI, *Fortuna e crisi...*, l. cit., p. 335; L. DE ANGELIS CAPPABIANCA, «Vogheria...», pp. 165, 168, 176, 178, 180, 189; R. PERELLI CIPPO, *Note sul patrimonio...*, l. cit., nota 43 a p. 109 (si tratta però in quest'ultimo caso di un'imposizione eccezionale dell'arcivescovo Leone da Perego, laddove il canone parziario — nella misura della metà — sembra fosse dovuto di norma solo per il vino, circostanza del tutto usuale: cfr. anche *Ibid.*, p. 111; *Liber Consuetudinum Mediolani...*, a c. di E. Besta e G. Barni, 2^a ed., cap. VI, §§ 11-12, pp. 77-78; G. MOLteni, *Il contratto di masseria...*, l. cit., p. 227; G. SEREGNI, *Del luogo di Arosio e de' suoi statuti...*, l. cit., p. 244 e app. I, I: *Statuti del 1215*, cap. XVII, p. 284; S. ZANINELLI, *Vita economica e sociale*, l. cit., p. 34; E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, pp. 187-188 e nota 39, pp. 193-194; EAD., *L'economia agraria...*, l. cit., p. 257; L. DE ANGELIS CAPPABIANCA, «Vogheria...», pp. 165, 176, 178, 190; *Le più antiche pergamenne...*, [a c. di] E. Lanzani Baroni e S. Sironi, docc. 57 e 59; cfr. inoltre, per Cologno, ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 592, n. 43, e, ivi, S.A., cart. 319, t. 11 c. 1 n. 25, trascr. in Cologno, docc. 91 e 203, nonché numerose carte successive: cfr. § 2, in particolare Tabella II). Un discorso a parte va probabilmente fatto per la gestione dei mulini ad acqua, in quanto, stante il loro grande valore e il conseguente interesse degli enti ecclesiastici per la loro gestione, spesso separata da quella dei beni fondiari adiacenti, non pare attestata la riduzione del canone ad una semplice funzione ricognitiva del dominio diretto neppure prima che fosse introdotta l'investitura *ad massaricum*: cfr. L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua...*, in particolare le pp. 21-24, 44-48 (valga come esempio l'investitura livellaria dell'aprile 1137 ivi citata, p. 45 e tab. II a p. 61, e edita in A. F. FRISI, *Memorie storiche di Monza...*, II, n. LII, p. 55, la quale garantiva ai decumani della Chiesa monzese per il mulino di Occhiate e per un appezzamento di terra il fitto annuo modesto ma certo non simbolico di tredici moggi di mistura e uno di frumento; si tenga presente d'altra parte che in questo caso la cessione non è fatta ad un intermediario, ma ad un *mulinarius*).

¹⁵² V. Tabella IV. Cfr. inoltre R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., pp. 40-42; G. CHITTOlini, *I beni terrieri...*, l. cit., p. 230 (per il caso dell'investitura *ad fictum* di area cremonese); E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, p. 179, dove l'autrice attribuisce in parte la mancata indicazione delle scadenze alla situazione particolare dei beni, da poco acquistati o di recente riassoggettati al proprio controllo da parte del Monastero Maggiore; L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua...*, pp. 46-47. Risulta più difficile, per le ragioni sopra esposte (cfr. nota 149), accomunare con i precedenti il caso di S. Maria di Pinerolo.

innovativa di tale negozio — come intuì Luisa Chiappa Mauri nell'esaminare le investiture relative a complessi molitorî di area milanese¹⁵⁶ — non va ricercata nelle clausole contrattuali, sia per l'ovvia impossibilità di apportare mutamenti rivoluzionari a criteri amministrativi radicati, sia perché l'estrema duttilità cui tale forma di concessione (come già quella livellaria) doveva prestarsi conferiva al formulario un tenore piuttosto generico¹⁵⁷, lasciando sì al notaio la possibilità

¹⁵³ Cfr., oltre alla nostra Tabella IV, R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., pp. 40, 42-43, 45; E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, pp. 181-182, con riferimento però proprio alla politica dell'abate di S. Ambrogio ad Origgio, giudicata differente da quella del Monastero Maggiore nelle sue aree di influenza, dove non sembra in uso l'investitura *ad massaricum* ereditaria; G. CHITTOLINI, *I beni terrieri...*, l. cit., p. 230; G. BISCARO, *Gli estimi del Comune di Milano nel secolo XIII*, in «Archivio Storico Lombardo», LV (1928) - parte II, pp. 411-412 e S. ZANINELLI, *Vita economica e sociale*, l. cit., p. 33, a proposito del contratto «ad massaricum secundum consuetudinem ecclesie Sancti Iohannis de Modoetia» riscontrato anche nelle nostre carte fino al quinto decennio del secolo XIII; e ancora L. CHIAPPA MAURI, *Per la storia delle campagne...*, l. cit., p. 233; EAD., *I mulini ad acqua...*, p. 47. Meno significativo ai fini della nostra ricerca, come si è detto, è il caso delle investiture del monastero di Pinerolo (per il quale cfr. nota 149). Nelle investiture del monastero di Chiaravalle — fin dalle prime concessioni di terre appartenenti alla grangia di Valera nel 1255 — era espressamente negato il diritto alla successione ereditaria: cfr. G. MOLteni, *Il contratto di masseria...*, l. cit., p. 213.

¹⁵⁴ Cfr. Tabella IV; e inoltre L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua...*, p. 47. L'utilizzo della clausola è tuttavia segnalato anche per la zona di Origgio in R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., p. 40.

¹⁵⁵ Ciò fino alla metà circa del secolo XIII a Cologno (e per la tolleranza dei canonici monzesi in tal senso cfr. una *consignatio* del 1243 in ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 592, n. 142, trascr. in *Cologno*, doc. 139); qui nel periodo successivo la clausola contro la sublocazione o la cessione dei beni ceduti, o almeno l'avvertimento che essi debbano essere trasmessi agli eredi del locatario ma non «cui dederint», entreranno in uso nelle investiture aventi per autore il monastero di S. Ambrogio (cfr. § 4.2, in particolare note 176, 178, 179, e Tabella IV). Un sostanziale disinteresse per l'eventualità di una sublocazione dei beni è stato riscontrato anche nelle investiture rilasciate dall'abate santambrosiano per le terre di Origgio (cfr. R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., p. 43 e n.; per l'atteggiamento dell'abate nel periodo seguente cfr., qui sotto, nota 178) e in quelle concesse dal Monastero Maggiore (cfr. E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, p. 184), mentre il monastero di Arona, per arginare l'uso della sublocazione, dovrà ottenere da Leone da Perego nel 1256 una disposizione vincolante la validità del subaffitto alla richiesta da parte del subaffittuario di un'investitura del monastero entro un mese dal contratto (cfr. R. PERELLI CIPPO, *Note sul patrimonio...*, l. cit., pp. 108-109). Quanto alle investiture *ad fictum* del capitolo della cattedrale di Cremona, non solo vi è tollerata la sublocazione (essendo i conduttori per lo più intermediari cittadini), ma vi è prevista addirittura in maniera esplicita l'alienazione a terzi: cfr. G. CHITTOLINI, *I beni terrieri...*, l. cit., per la sublocazione p. 245 e nota 110, pp. 258-263, 267, per l'alienabilità pp. 230, 251; l'alienabilità dei beni locati è riscontrata anche da L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua...*, p. 47 (circa la diversa situazione riscontrata per il secolo successivo, *Ibid.*, p. 116), EAD., *Per la storia delle campagne...*, l. cit., pp. 233-234 (in questo caso la possibilità di vendere il dominio utile, fermo restando il diritto di prelazione del proprietario, è attestata ancora nel 1332: cfr. EAD., *Evoluzione agraria e storia sociale...*, l. cit., p. 124, anche in EAD., *Paesaggi rurali...*, p. 215); la facoltà di alienare i beni locati si riscontra altresì nelle concessioni, in verità quasi livellarie, del Pinerolese (cfr., sopra, nota 149), mentre in genere non compare — almeno in forma esplicita — nei nostri documenti, benché in un caso vi si trovi apertamente esercitata (ASMi, FR, Monza, Capitolo maggiore di S. Giovanni Battista, cart. 2545, originale di un atto del 22 aprile 1238, trascr. in *Cologno*, doc. 104, con il quale viene alienato l'usufrutto di beni concessi in investitura l'8 aprile dalla Chiesa monzese: originale ivi, trascr. in *Cologno*, doc.

di introdurre clausole particolari, ma secondo un uso che trovò diffusione solo dalla metà del secolo XIII¹⁵⁸. Gli elementi di novità connessi fin dal principio alla diffusione del nuovo strumento giuridico si trovano invece altrove: si è già detto della minore importanza della tassa di ingresso e della maggior capacità remunerativa dei canoni¹⁵⁹, riscossi ormai quasi esclusivamente in natura¹⁶⁰, per lo più in quote fisse¹⁶¹, cui si aggiungevano gli appendizi e gli eventuali oneri

103). Per quel che riguarda la sublocazione, a differenza di quanto rilevato nei casi sopra menzionati, nelle terre dei monaci di Chiaravalle essa — almeno nella zona di Viquarterio e dalla fine del Duecento — era espressamente vietata (cfr. G. MOLteni, *Il contratto di masseria...*, l. cit., p. 227, p. 228 e nota 69), come del resto a quella data a Cologno (cfr. prima parte di questa nota). Ad ogni modo già nel *Liber Consuetudinum Mediolani*, come il Romeo (op. e p. cit. sopra) fa giustamente notare, si stabiliva che «si uni colono <integrazione degli editori> dominus suum fundum sive domum locaverit et eius heredes inter se massaritium dividerint aut pluribus forte eudem fundum sive domum relocaverint, quod tamen fieri non potest invito domino nec debet uni nec pluribus, dominus non cogitur per plures manus fictum suum accipere, sed per unam dumtaxat personam fieri debet solutio. Alioquin cum domini detrimento fieret massaritiu divisio vel locatio, quod esset absonum» (*Liber Consuetudinum Mediolani...*, a c. di E. Besta e G. Barni, 2^a ed., cap. VI, § 33, p. 83): con ciò si ammetteva la sublocazione, pur sottoponendola all'approvazione del proprietario; si noti peraltro che un analogo tenore hanno per lo più le rare clausole contro la sublocazione cui si è accennato: in esse generalmente non si esclude in modo categorico la sublocazione, ma si stabilisce ad esempio che «nec possit nec debeat predictus massarius nec ei liceat locare vel dare alicui alie persone ad massaritium vel aliquo titulo vel modo concedere vel dare illud sedimen et illas terras et possessiones nec aliquam earum absque licentia et parabola» del proprietario (G. MOLteni, *Il contratto di masseria...*, l. cit., nota 69 a p. 242; così nella sostanza si esprimono i nostri documenti laddove tale divieto compare: cfr. Tabella IV). In maniera analoga la priorità del dominio diretto del proprietario è salvaguardata in caso di alienazione dei beni locati da parte del concessionario (*Liber Consuetudinum Mediolani...*, a c. di E. Besta e G. Barni, 2^a ed., cap. VI, § 37, p. 84: «si vero rem conductam alii colonus vendiderit nemini dubium est quin possit a possessore avocari»).

¹⁵⁶ L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua...*, p. 48.

¹⁵⁷ L'investitura *ad massaricium* si trova utilizzata tra i nostri documenti non solo per la locazione di terre e sedimi e di un mulino (v. nota seguente), ma anche per la retrolocazione di beni ceduti in pegno (ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 9 c. 2 n. 128, del 16 novembre 1243, trascr. in *Cologno*, doc. 141: cfr. § 6, in corrispondenza delle note 212-214) e addirittura per l'investitura di un diritto di decima (ASMi, FR, Monza, Capitolo maggiore di S. Giovanni Battista, cart. 2543, atto del 16 gennaio 1243, per il quale cfr. nota 126).

¹⁵⁸ L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua...*, pp. 49, 115-116, 123; cfr. anche E. OCCHIPINTI, *L'economia agraria...*, l. cit., p. 256. Per quanto riguarda l'uso dei cosiddetti *pacta specialia*, inoltre, è esemplare un nostro documento, relativo proprio all'investitura di un mulino con le sue pertinenze (ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 10 c. 1 n. 18, del 2 giugno 1248: cfr. nota 80 e testo corrispondente).

¹⁵⁹ V. sopra, in particolare note 149 e 151.

¹⁶⁰ Fanno eccezione in genere i censi richiesti per i sedimi e per terreni a destinazione particolare, quali i prati, i boschi, talora anche le vigne: si vedano, soprattutto per quanto riguarda i sedimi, ASMi, AD, P, S.A., cart. 315, t. 8 c. 2 n. 91, trascr. in *Cologno*, doc. 86, e i documenti elencati in Tabella II e in Tabella III (in particolare ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 9 c. 2 n. 129 e t. 10 c. 1 n. 22, per i quali cfr. nota 49); cfr. inoltre L. CHIAPPA MAURI, *Per la storia delle campagne...*, l. cit., pp. 237-238, 239, 240; EAD., *Evoluzione agraria e storia sociale...*, l. cit., p. 122 (anche in EAD., *Paesaggi rurali...*, p. 213); E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, pp. 187, 215; EAD., *L'economia agraria...*, l. cit., p. 257; A. PIANTANIDA, *Note sui beni terrieri...*, l. cit., p. 320; L. DE AN-

legati al *districtus*¹⁶²; si vuole ora sottolineare che la diffusione del nuovo strumento contrattuale, nella forma così vicino al livello, si ebbe in concomitanza con l'acquisizione da parte del proprietario di un maggior controllo su quel dominio utile che veniva ancora alienato, un maggior controllo sollecitato ormai da un contesto socioeconomico in cui la proprietà della terra era ambita non più tanto per le potenzialità ad essa intrinseche di dominio sulle popolazioni ru-

GELIS CAPPABIANCA, «Vogheria...», pp. 64, 166; *Le più antiche pergamene...*, [a c. di] E. Lanzani Baroni e S. Sironi, in particolare i docc. 25 (dove è richiesto anche uno stajo di vino, forse per il *clausum* annesso al sedime, coltivato probabilmente a vigna), 26, 30, 62, 67, e inoltre, ivi, doc. 43, nota (u). Circa il passaggio dai censi in denaro ai canoni in denaro nei secoli XII e XIII, imputabile non certo alla mancanza di circolante, ma forse — oltre che, in taluni casi, alla funzione non più ricognitiva del fitto — all'interesse dei proprietari ad accedere con prodotti alimentari al mercato cittadino, cfr. R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., pp. 45-52; A. PIAN-TANIDA, *Note sui beni terrieri...*, l. cit., p. 319; R. MAMBRETTI, *Il monastero di S. Ambrogio...*, l. cit., p. 422; inoltre C. D. FONSECA, *La signoria del Monastero Maggiore...*, pp. 105-106 (il raffronto è con la situazione precedente, illustrata da Fonseca alle pp. 43-46). Per quanto riguarda i censi in denaro ancora presenti in talune investiture *ad fictum* e nei contratti del monastero di S. Maria di Pinerolo (peraltro non proprio accostabili, soprattutto questi ultimi, alla tipologia in esame) si vedano, sopra, le note 149 e 151.

¹⁶¹ Così ad esempio a Cologno (v. § 2.3 e Tabella II; § 3.2 e Tabella III), ad Origgio (cfr. R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., p. 50), ad Arosio e negli altri luoghi soggetti al Monastero Maggiore (cfr. C. D. FONSECA, *La signoria del Monastero Maggiore...*, pp. 118, 120-121, 123; E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, p. 187), a Cairate (cfr. *Le più antiche pergamene...*, [a c. di] E. Lanzani Baroni e S. Sironi, *passim*); facevano eccezione talora il vino (cfr., sopra, nota 151) e, più raramente, altri prodotti quali legna, frutta, noci, paglia, fieno (cfr. E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, pp. 187-188). Il Fumagalli ha ipotizzato che le quote fisse, in notevole diffusione nell'Italia centrosettentrionale nel basso Medioevo, fossero richieste per fondi dalla produzione avviata e dalla resa sostanzialmente certa: V. FUMAGALLI, *L'evoluzione dell'economia agraria...*, l. cit., p. 473. Quote fisse erano richieste anche nelle investiture di mulini nell'area milanese: cfr. L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua...*, pp. 58-65 (in particolare tabelle 1 e 2), pp. 119, 125-126 (in particolare nota 272 e tabella 3); cfr. inoltre ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 10 c. 1 n. 18, del 2 giugno 1248, per il quale si rimanda alla nota 80 e al testo corrispondente. Per le più rare richieste di canoni pressoché interamente parziari — soprattutto da parte dei cisterciensi — cfr. nota 151, e inoltre ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 592, n. 171 (relativo a terre di Occhiate: cfr. note 4, 65, 126) e, ivi, S.A., cart. 318, t. 10 c. 1 n. 84 (cfr. § 2.3, in corrispondenza della nota 64); l'eventualità di un canone parziario («tertium vel medietas») è del resto costantemente accostata a quella di un fitto in quote fisse nel capitolo *De locatione et conductione* del *Liber Consuetudinum*, benché gli editori la ritengano un'aggiunta apportata in sede di compilazione (*Liber Consuetudinum Mediolani...*, a c. di E. Besta e G. Barni, 2^a ed., cap. VI, pp. 74-84).

¹⁶² Circa la consistenza non propriamente simbolica degli appendizi — quali capponi, polli, galline, oche, uova, a Cologno anche piccioni (cfr. ASMi, AD, P, S.A., cart. 319, t. 11 c. 1 n. 25, citato alla nota 75), certo omaggi rituali del massaro al proprietario, ma non privi di un valore economico — cfr. E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, p. 188; L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua...*, p. 118 (con riferimento in quest'ultimo caso ai secoli XIV e XV). Per quanto riguarda le *condiciones* connesse al *districtus*, una particolare attenzione al problema si trova in C. D. FONSECA, *La signoria del Monastero Maggiore...*, pp. 44-62 (benché l'analisi di Fonseca riguardi il secolo XII, tali oneri si trovano ancora richiesti ad Arosio nel secolo successivo: cfr. ad es. *Ibid.*, pp. 104, 117; ciò a differenza di quanto rilevato dal Romeo per Origgio: cfr. R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., pp. 39-40); per il caso di Cologno si rimanda a S. SIRONI, *Il districtus del monastero di S. Ambrogio...*, l. cit.

rali ad essa intrinseche, quanto per la sua effettiva capacità di rendita, un maggior controllo sanzionato peraltro dal *Liber Consuetudinum Mediolani*, ad esempio laddove in esso si stabilisce che «dominus rei locatae etiam infra tempus locationis colono poterit *rem*¹⁶³ auferre, si propriis usibus fuerit necessaria... Haec ita nisi dominus per pactum specialiter renunciaverit, ut auferre ei nec etiam liceat, si propriis usibus fuerit necessaria. Insuper si in re locata male versatus fuerit colonus, puta negligendo culturam... vel in solutione ficti per biennium cessando vel arbores excidendo, per dominum poterit impune expelli et ad damnum resarciendum coarctari»¹⁶⁴.

Questo nuovo atteggiamento, sotto l'aspetto documentario, si traduce nella più frequente comparsa di atti di refuta (cui talora si faceva seguire una nuova investitura concessa alle medesime condizioni allo stesso autore della rinuncia o ad un terzo)¹⁶⁵ e nel proliferare di atti ricognitivi quali le *consignationes* e le *re-*

¹⁶³ Integrazione degli editori.

¹⁶⁴ *Liber Consuetudinum Mediolani...*, a c. di E. Besta e G. Barni, 2^a ed., cap. VI, §§ 28-29, pp. 81-82. Per quanto riguarda le limitazioni all'ereditarietà, al subaffitto e all'alienazione dei beni locati previste dal *Liber Consuetudinum*, cfr., sopra, nota 155.

¹⁶⁵ Cfr. L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua...*, pp. 48-49, dove l'autrice segnala nel fondo della canonica monzese un incremento del numero delle refute relative ad impianti di macinazione nell'ultimo ventennio del secolo XII, con un leggero anticipo a suo parere sull'analogo processo che interesserà la gestione delle terre. La refuta seguita da nuova investitura (si tratta però di investiture perpetue precedenti per diffusione alle concessioni *ad massaricum*) si diffonde anche tra le carte dell'abbazia novarese dei SS. Felino e Gratiniano fra gli ultimi tre decenni del secolo XII e i primi del XIII: cfr. R. PERELLI CIPPO, *Note sul patrimonio...*, l. cit., pp. 104-106. Per quanto riguarda Cologno, il primo atto di refuta da parte di locatari da noi reperito, rilasciato in seguito alla sentenza di un vicario del podestà imperiale di Milano, risale all'8 marzo 1164 ed ha per destinatario il monastero di S. Ambrogio (ASMi, AD, P, S.A., cart. 312, t. 4 c. 3 n. 130, trascr. in *Cologno*, doc. 18; cfr. anche L. FASOLA, *Una famiglia di sostenitori milanesi di Federico I. Per la storia dei rapporti dell'imperatore con le forze sociali e politiche della Lombardia*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», LII (1972), pp. 117-118, 120); ma è soprattutto dal secolo successivo che tale tipologia documentaria diviene piuttosto comune, soprattutto nel fondo della canonica di S. Giovanni (cfr. ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 590, n. 54, cart. 591, n. 106, cart. 592, nn. 115 e 141, cart. 593, nn. 33 — relativo a beni di Cernusco già affittati a massari di Cologno —, 37, 76, rispettivamente del 6 gennaio 1208, del 16 aprile 1220, del 1^o novembre 1240, del 16 febbraio 1243, del 6 dicembre 1254, del 4 febbraio 1255 e del 12 febbraio 1260, trascr. in *Cologno*, docc. 68, 78, 109, 134, 182, 183, 213), mentre per i primi sette decenni del medesimo secolo nel fondo del monastero di S. Ambrogio è stato reperito per la zona di Cologno unicamente un atto di refuta del 30 gennaio 1202 (ASMi, AD, P, S.A., cart. 314, t. 7 c. 1 n. 6, trascr. in *Cologno*, doc. 46). Quanto all'uso di far seguire alla rinuncia una nuova investitura, esso sembra divenire una prassi per la canonica monzese nell'amministrazione dei beni di Cologno almeno dalla fine del secondo decennio del Duecento (si vedano i documenti del 1220, 1240, 1243, 1255 e 1260 appena citati; una situazione sostanzialmente analoga si riscontra esaminando gli atti relativi a Cernusco sul Naviglio: v. sotto); il destinatario dell'investitura però non è mai, nei casi osservati, l'autore della refuta che precede (come rilevato invece dalla Mauri), anche se nel caso dell'atto del 16 febbraio 1243 ne è quasi certamente un consanguineo. Occorre peraltro dire che gli atti relativi a Cologno costituiscono una parte piuttosto ristretta del fondo di S. Giovanni, e soprattutto che la canonica, a differenza del monastero di S. Ambrogio, aveva eguali o maggiori interessi economici in alcune località adiacenti, quali Sesto e Cernusco: per quanto riguarda quest'ultima (dove, come si vedrà alla nota successiva, il patrimonio della Chiesa monzese

cordationes terrarum pressoché in tutti gli archivi di enti ecclesiastici del Milanese tra la fine del secolo XII e la metà del XIII¹⁶⁶. Tale ultima circostanza può certo essere attribuita in taluni casi alla volontà dei proprietari di reagire ad una malagevolezza nel controllo delle loro terre o a delle vere e proprie usurpazioni, connesse alle lotte di fazione duecentesche, alla rinnovata minaccia dell'Impero e, nel caso particolare di Milano, anche alle tensioni interne tra il Co-

era piuttosto consistente) ci restano, tra gli atti di refuta, un documento del 26 gennaio 1217 in ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 591, sette atti nella cart. 592 (rispettivamente del 24 aprile 1233, del 14 marzo 1235, del 4 novembre 1238, dell'11 agosto 1241, del 6 febbraio 1242, del 25 marzo 1243, del 16 maggio 1244), tre atti nel primo fascicolo della cart. 593 (rispettivamente dell'11 ottobre 1254, del 5 dicembre 1254, del 7 febbraio 1256) oltre all'atto del 6 dicembre 1254 di cui si è detto poco sopra, per limitarci ai primi sette decenni del secolo XIII, mentre nessuna refuta avente per destinatario la canonica monzese e per oggetto beni cernuschesi è stata reperita per il secolo precedente; tutti gli atti di refuta citati relativi a Cernusco sono seguiti da un'investitura a terzi (talora però consanguinei o eredi del precedente concessionario). Nella località di Cernusco inoltre la Chiesa monzese, grazie ad una sentenza consolare dell'8 aprile 1217, rientra in possesso di un sedime tenuto dal colognese Giovanni «Bollius» (*Gli atti del Comune...*, I, a c. di M. F. Baroni, n. V, p. 11).

¹⁶⁶ Cfr. ad es. R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., p. 39, dove l'autore dà notizia di due *brevia recordationis* dei fitti riscossi dall'abate di S. Ambrogio ad Origgio, redatti rispettivamente nel 1248 e nel 1260; circa l'attività ricognitiva dell'abate Guglielmo «Cotta» ancora ad Origgio, ad Inzago, a Cologno (con riferimento ad un inventario di fitti del 1267) e nella zona valtellinese, cfr. R. MAMBRETTI, *Il monastero di S. Ambrogio...*, l. cit., rispettivamente pp. 415, 417, 419, 420. Due *recordationes* — rispettivamente del 1230 e del 1237 — dei beni posseduti dal Monastero Maggiore nella zona di Arosio sono segnalate in C. D. FONSECA, *La signoria del Monastero Maggiore...*, pp. 113-115, 119-122, 124, e in E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, pp. 61, 63; la notizia di una nota dei beni posseduti dal monastero nella zona di Arconate e Casorezzo nel 1202 è riferita *Ibid.*, p. 131; si vedano ancora le *memorie terrarum* o *reddentium fictuum* stilate dall'abbazia dei SS. Felino e Gratiniano di Arona, le quali si moltiplicano tra la fine del XII e il XIII secolo: cfr. R. PERELLI CIPPO, *Note sul patrimonio...*, l. cit., pp. 106-107. Per quanto riguarda i documenti relativi a Cologno, vi si trovano due *consignationes* a favore del monastero di S. Ambrogio: la prima del maggio 1174, relativa a terre, fitti e diritti spettanti all'abate nella località di Cologno (ASMi, AD, P, S.A., cart. 313, t. 6 c. 3 n. 331, trascr. in *Cologno*, doc. 25; l'atto è ora edito in appendice all'articolo S. SIRONI, *Il districtus del monastero di S. Ambrogio...*, l. cit., doc. 2), la seconda del 12 o 13 luglio 1228, relativa a beni abbaziali giacenti nel territorio di Cologno e tenuti in feudo dal cittadino milanese Alberto «Canis» (ASMi, AD, P, S.A., cart. 316, t. 9 c. 1 n. 32, trascr. in *Cologno*, doc. 82); altri due atti di tal genere riguardano invece beni della canonica monzese anch'essi ubicati nel territorio di Cologno e concessi in usufrutto a uomini del luogo: si tratta di un *breve recordationis* del 9 ottobre 1206 (ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 590, n. 27, trascr. in *Cologno*, doc. 67) e di una *consignatio* del 26 ottobre 1243 (ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 592, n. 142, trascr. in *Cologno*, doc. 139). Va inoltre menzionato il già noto inventario membranaceo dei beni posseduti dai canonici a Monza e nei luoghi adiacenti, compilato nel 1261 per volontà del giudice Rainaldo «de Concorezo», presidente dell'ufficio degli inventari nuovi del Comune milanese, ma tratto in forma di copia autentica dai libri di misurazione delle terre redatti dal Comune di Milano nell'anno 1244, il quale inventario si conserva nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, Mss., Fondo Varisco, N. I. 3 inf. (inserto n. 16): sono dedicate al territorio di Cologno le pp. 47-57; in questo caso però il fine della redazione è di natura fiscale. Di entità cospicua sono due *brevia consignationis* conservati nell'Archivio di Stato di Milano, relativi a terre della Chiesa di Monza site nel territorio di Cernusco e concesse in affitto nel primo caso ai «Bugati» di Brugherio, nel secondo a vari abitanti di Cernusco; i due documenti sono redatti sulla medesima pergamena

mune e la Chiesa sfociate nel bando del 1221 contro l'arcivescovo, reo di non aver ritirato una scomunica nei confronti del podestà e degli uomini di Monza¹⁶⁷; ma, indipendentemente da ciò e a livello più immediato, l'aumento dell'attività ricognitiva dei proprietari è chiaro sintomo del cresciuto interesse per un'oculata amministrazione del patrimonio e per la difesa del proprio dominio diretto sui beni locati, anche quando essi — siti in località lontane — più facilmente sfuggivano al controllo nei frequenti periodi di instabilità¹⁶⁸.

e seguiti ciascuno dalla confessione dei concessionari di tenere quelle terre *ad massaricium* (ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 590: i *brevia recordationis* e la confessione dei «Bugati» sono del 10 ottobre 1206, e quindi successivi di un solo giorno all'atto analogo relativo a Cologno citato poco sopra; la seconda confessione è invece del 13 ottobre). In calce a ciascuno dei due inventari è indicata l'estensione complessiva dei terreni: la parte tenuta dai «Bugati» ammonta a 234 pertiche, la parte restante a 700 pertiche; ne risulta che l'insieme delle terre gestite indirettamente dalla Chiesa monzese nel territorio di Cernusco sfiorava già al principio del secolo XIII il migliaio di pertiche (si ricorda che una pertica milanese, equivalente alla dodicesima parte di uno iugero, misurava are 6,545179 (cfr. A. MARTINI, *Manuale di metrologia...*, p. 350), ovvero m² 654,5179; l'estensione di 934 pertiche equivaleva quindi a ha 61,131972; per il patrimonio della canonica a Cologno intorno alla metà del secolo cfr. § 3.1); il Frisi riporta invece per il territorio di Cernusco — con riferimento proprio alle consegne rinnovate nel 1206 — una cifra di 1708 pertiche e 6 tavole (A. F. FRISI, *Memorie della Chiesa monzese...*, IV, Milano 1780, p. 137). Nel medesimo fondo dell'Archivio di Stato milanese (cart. 594) si trova una *consignatio* di beni concessi in locazione dalla canonica S. Giovanni nel territorio di Cernusco, redatta nel 1286 alla presenza di Alberto «Cazagata», giudice e assessore del podestà di Milano, in seguito ad una petizione dei canonici (ed.: *Gli atti del Comune...*, III: 1277-1300, a c. di M. F. Baroni, Alessandria 1992, n. CCCLXXVII, p. 381). Altra cosa rispetto a tali inventari sono naturalmente gli elenchi di terre oggetto di un preciso atto di vendita: si tratta in questo caso sostanzialmente di copie semplici della parte dispositiva degli atti di vendita stessi; ne abbiamo un esempio in un documento del 24 febbraio 1294 (ASMi, AD, P, S.A., cart. 313, t. 6 c. 3 n. 341, citato alla nota 25) relativo alle terre cedute da tal Petraccio «Crosta» al monastero di S. Ambrogio, o in un atto conservato ivi, cart. 313, t. 6 c. 3 n. 335, relativo ad una vendita del 27 giugno 1183 della quale ci è pervenuto però anche l'originale (ivi, cart. 313, t. 5 c. 1 n. 211, parzialmente edito: cfr. nota 26).

¹⁶⁷ È l'interpretazione data da Fonseca e dall'Occhipinti all'intensa attività del Monastero Maggiore nella zona di Arosio tra la fine del terzo e il quarto decennio del Duecento, seguita a un lungo periodo di silenzio e ben simboleggiata dalla stesura dei due inventari del 1230 e del 1237, dei quali si è detto alla nota precedente; in particolare nel primo di essi è fatta menzione di numerosi usurpatori, costretti ora a riconoscere il dominio diretto del monastero: cfr. C. D. FONSECA, *La signoria del Monastero Maggiore...*, pp. 112-122; E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, pp. 61-63. All'instabilità politica è pure attribuita l'intensa attività ricognitiva del monastero dei SS. Felino e Gratiniano di Arona in R. PERELLI CIPPO, *Note sul patrimonio...*, l. cit., pp. 107-108. Per un rapido quadro degli avvenimenti a Milano e nell'area lombarda in quel periodo, a cominciare dalle tensioni tra l'arcivescovo e il Comune di Milano, cfr. G. FRANCESCHINI, *La vita sociale e politica nel Duecento*, in *Storia di Milano*, Fondazione Treccani degli Alfieri, IV, [Milano] 1954, pp. 200 ss.

¹⁶⁸ Poteva semmai capitare che un ente ecclesiastico, stanti le difficoltà incontrate nel gestire l'interesse del suo patrimonio, procedesse ad un'opera di concentrazione dei beni più lontani, rinunciando alle proprietà isolate per acquistarne in luoghi maggiormente controllabili o per rafforzare la propria presenza in aree in cui già vantava possessori cospicui o addirittura diritti signorili; ciò è stato accertato ad esempio nel caso del Monastero Maggiore, ferma restando la casualità di alcuni acquisti come quello dei beni di Dugnano e Incirano, dove si approfittò dei dissesti economici della famiglia milanese dei Bonvicini: cfr. E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, in particolare

4.2. La revisione dello stato giuridico delle terre e l'introduzione della breve scadenza

Fu solo a partire dalla metà del secolo XIII che all'attenzione dei proprietari per la tutela del dominio diretto mediante un'intensa opera ricognitiva si aggiunse un'attività concretamente volta alla riconquista di un pieno controllo anche su quel dominio utile che in regime di livello era sostanzialmente alienato e di cui negli ultimi tre quarti di secolo i signori fondiari avevano solo parzialmente riottenuto la disponibilità mediante la saltuaria imposizione di refute assecondata dalla normativa comunale¹⁶⁹. Nella nuova temperie, se da un lato permane l'uso di redigere atti ricognitivi finalizzati a prevenire usurpazioni del dominio diretto¹⁷⁰, dall'altro comincia a riscontrarsi pressoché nell'intera area in esame una più frequente indicazione delle scadenze nei contratti di locazione fondiaria, e, parallelamente, l'accorciamento di tali termini nei casi in cui essi si trovano indicati. Si consuma in sostanza, attorno alla metà del Duecento, un graduale passaggio dall'investitura a scadenza lunga o indeterminata a quella a breve o brevissimo termine: ancora fino al quinto e talora fino al sesto decennio del secolo è sovente contemplata nei contratti agrari la successione degli eredi maschi del locatario¹⁷¹ — al più limitata ai soli residenti nel luogo in cui giacciono i beni locati¹⁷² —, mentre la durata spesso è omessa, talora è fatta dipendere dalla

pp. 38, 141-142 (per l'acquisizione dei possedimenti di Dugnano e Incirano *Ibid.*, pp. 39-46; per la particolare attenzione del monastero alla zona di Arosio, lontana ma libera da poteri concorrenziali, *Ibid.*, pp. 55-101, e C. D. FONSECA, *La signoria del Monastero Maggiore...*, pp. 95-124); sulla politica economica del Monastero Maggiore cfr. anche § 2.1, in corrispondenza della nota 19.

¹⁶⁹ Cfr. § 4.1, note 164 e 165 e testo corrispondente. Sulla politica comunale si veda inoltre G. BISCARO, *Gli estimi...*, l. cit., pp. 412-414; S. ZANINELLI, *Vita economica e sociale*, l. cit., p. 33.

¹⁷⁰ Cfr. R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., p. 56, dove è riferita la notizia di una serie di *consignationes* del 1291 da parte di alcuni possessori di Origgio a favore del monastero di S. Ambrogio. Ad un elenco di affitti relativo alla zona di Arosio, fatto redigere dalla badessa del Monastero Maggiore nel 1269, è fatto cenno in E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, p. 79; in alcune locazioni di beni Arosiani del 1287 si sancisce ancora la proprietà del monastero, segno — a parere della Occhipinti — che vi erano stati tentativi di usurpazione (*Ibid.*, p. 86); al 1264 risale una *consignatio* di beni posseduti dal monastero a Casorezzo, fatta redigere dal Comune milanese su richiesta dell'ente ecclesiastico (*Ibid.*, p. 134). Per quanto riguarda l'attività ricognitiva dei monaci di Arona, protrattasi ben oltre la metà del secolo XIII, si rimanda nuovamente a R. PERELLI CIPPO, *Note sul patrimonio...*, l. cit., p. 107. Dell'attività dei canonici di Monza, che nel 1286 ottennero per interessamento del Comune di Milano una *consignatio* generale dei beni posseduti a Cernusco sul Naviglio, si è già detto (cfr. nota 166). Un inventario fu redatto alla fine del secolo anche dal monastero bolognese di S. Procolo (cfr. A. I. PINI, *Gestione economica...*, l. cit., pp. 92-100), e nei primi decenni del successivo — solo a titolo di esempio — dal monastero di Cairate (ASMi, FR, Registri, Cairate, S. Maria Assunta, Benedettine, n. 64) e anche da un monastero come quello di S. Maria di Pinerolo, della cui differente amministrazione si è già parlato (cfr. G. G. MERLO, *Unità fondiaria e forme di coltivazione...*, l. cit., pp. 109-110, 119 ss.; per la gestione del patrimonio del monastero cfr. in particolare, qui sopra, nota 149).

¹⁷¹ Cfr. § 4.1, nota 153.

¹⁷² Il caso si presenta con notevole frequenza, anche in età piuttosto avanzata, tra le carte della canonica monzese: cfr. § 4.1, nota 154.

volontà delle parti, più raramente è specificata in venti o ventinove anni o in perpetuo¹⁷³; nel periodo successivo cominciano invece a diffondersi i contratti a scadenza decennale o anche più breve, fino al generalizzarsi — in alcuni luoghi — dell'investitura a scadenza annuale rinnovabile secondo la volontà delle parti, mentre sempre più rari divengono i contratti privi di indicazioni circa la durata¹⁷⁴.

Al contempo si fa più sporadica la comparsa della clausola che garantiva agli

¹⁷³ Cfr. § 4.1, nota 152. Quanto ai documenti da noi esaminati per la zona di Cologno, limitandoci qui alla prima metà del secolo, ben ventuno di essi sono a scadenza indeterminata: ASMi, AD, P, S.A., cart. 314, t. 7 c. 2 n. 86 (del 4 novembre 1211), cart. 315, t. 8 c. 2 n. 91 (del 6 febbraio 1231), cart. 316, t. 9 c. 1 n. 80 (del 3 novembre 1240), t. 9 c. 2 n. 98 (del 22 marzo 1242), cart. 317, t. 9 c. 2 nn. 111 (del 31 ottobre 1242), 128 (2° doc., del 16 novembre 1243, ma v. nota iv in Tabella IV), 129 (del 30 novembre 1243), 133 (del 23 febbraio 1244), 141 (del 9 novembre 1244), 143 (del 18 dicembre 1244), cart. 317, t. 10 c. 1 n. 22 (del 24 agosto 1248), ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 591, nn. 106 (del 16 aprile 1220), 174 = 171 (del 19 (?) agosto (?) 1228: cfr. Tabella III, nota ii), cart. 592, nn. 12 (del 5 febbraio 1231), 31 (del 22 dicembre 1233), 68 (del 10 maggio 1235), 115 (del 1° novembre 1240), 127 (del 23 marzo 1242), 141 (del 16 febbraio 1243), ASMi, FR, Monza, Capitolo maggiore di S. Giovanni Battista, cart. 2545 (dell'8 aprile 1238), ivi, cart. 2543 (del 9 aprile 1240); trascr. in *Cologno*, docc. 71, 78, 83, 85, 86, 94, 96, 103, 107, 109, 111, 114, 115, 127, 134, 141, 142, 143, 144, 145, 172. In altri quattordici casi la scadenza è lasciata alla discrezione delle parti: ASMi, AD, P, S.A., cart. 316, t. 9 c. 2 n. 100, cart. 317, t. 9 c. 2 nn. 101-110 (concessi dal monastero di S. Ambrogio tra il 26 e il 27 ottobre 1242), cart. 317, t. 9 c. 2 nn. 113-115 (rilasciati dal medesimo il 2 novembre 1242); trascr. in *Cologno*, docc. 116-126, 129-131. Due soli contratti hanno scadenza ventinovenale: ASMi, AD, P, S.A., cart. 316, t. 9 c. 1 n. 65 (del 23 novembre 1239) e cart. 317, t. 10 c. 1 n. 18 (del 2 giugno 1248), entrambi aventi per autore il monastero di S. Ambrogio, trascr. in *Cologno*, docc. 106 e 170. Altre due investiture sono a scadenza ventennale: ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 592, nn. 43 (del 2 gennaio 1233) e 139 (dell'11 gennaio 1243), entrambi concessi dalla canonica di S. Giovanni, trascr. in *Cologno*, docc. 91 e 132. Compaiono intanto già una scadenza decennale (ASMi, FR, Monza, Capitolo maggiore di S. Giovanni Battista, cart. 2543, del 16 gennaio 1243, trascr. in *Cologno*, doc. 133, ma v. nota 126 e Tabella III, nota vi), una lasciata alla discrezione dell'abate di S. Ambrogio (ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 9 c. 2 n. 122, del 7 giugno 1243, trascr. in *Cologno*, doc. 137) e due annuali con possibilità di rinnovo (ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 592, n. 171, del 26 marzo 1248, relativo a terreni di Occhiate (cfr. nota 126), e ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 10 c. 1 n. 21, del 27 luglio 1248, trascr. in *Cologno*, docc. 168 e 171, aventi per autore rispettivamente la canonica monzese e il monastero di S. Ambrogio).

¹⁷⁴ L'investitura annuale rinnovabile entra in uso ad Origgio (accanto a qualche contratto novennale, decennale o perpetuo) dal sesto decennio del secolo: cfr. R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., p. 57; nei possedimenti del Monastero Maggiore troverà applicazione dal decennio successivo (insieme ad altre meno diffuse, comprese fra i tre e i sette, raramente nove anni), preceduta però da un ventennio in cui si registra una cospicua diffusione della scadenza decennale, con una crisi più precoce quindi della scadenza indeterminata: cfr. E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, pp. 179-182, con particolare attenzione alla tabella 2; per la presenza dell'investitura annuale rinnovabile anche tra gli atti stipulati dal monastero milanese di S. Margherita nel secondo Duecento, *Ibid.*, p. 182. Dal 1272 la scadenza annuale con possibilità di rinnovo a discrezione delle parti si ritrova inoltre nelle investiture dei beni posseduti a Valera dai cisterciensi di Chiaravalle, sostituendo quella quindicennale: cfr. G. MOLTENI, *Il contratto di masseria...*, l. cit., p. 217; nel 1297 è applicata anche dai cisterciensi di Morimondo nella grangia di Fallavecchia: cfr. E. OCCHIPINTI, *Fortuna e crisi...*, l. cit., p. 334. Un impiego generalizzato del contratto annuale rinnovabile si ha inoltre a Cairate nel 1306, con un lieve ritardo quindi rispetto all'uso più comune, benché la distinzione, già presente nelle investiture del 1272, tra il fitto da versare per il primo

eredi del locatario la successione nell'usufrutto¹⁷⁵, o quanto meno si escludono esplicitamente da tale subentro i destinatari di un'eventuale alienazione del dominio utile («cum suis heredibus tantum et non cui dederint»)¹⁷⁶, con il chiaro intento — alquanto significativo — di operare qui una distinzione rispetto al formulario della vendita; comincia inoltre a fare la sua comparsa, fra i *pacta specialia* che sempre più caratterizzano i singoli negozi di investitura¹⁷⁷, il divieto di

anno e quello per i successivi suggerisca al Piantanida l'equiparazione tra i due tipi di scadenza, a discrezione delle parti nel 1272, per un anno e quindi a discrezione delle parti nel 1306: A. PIANTANIDA, *Note sui beni terrieri...*, l. cit., p. 313 e nota 60; gli atti in questione sono ora editi in *Le più antiche pergamene...*, [a c. di] E. Lanzani Baroni e S. Sironi, docc. 6-31 (del 1272), 33-82 (del 1306). Sulla brevissima scadenza con possibilità di rinnovo cfr. ancora L. CHIAPPA MAURI, *L'agricoltura della Bassa...*, l. cit., p. 704. In altri casi la riduzione delle scadenze risulta più moderata, e le locazioni sembrano assestarsi alla fine del Duecento, dopo casi ventinovenali particolarmente avanzati, su una durata novennale — solitamente tipica, come si vedrà, del primo Trecento — senza attraversare la fase in genere tardo-duecentesca delle brevissime scadenze: sono i casi del monastero di S. Maria Teodote di Pavia nei suoi beni di Borgo S. Donnino (cfr. L. CHIAPPA MAURI, *Per la storia delle campagne...*, l. cit., p. 234, e, anche per la prima metà del secolo XIV, EAD., *Evoluzione agraria e storia sociale...*, l. cit., pp. 121-122, 123, 124, anche in EAD., *Paesaggi rurali...*, pp. 213, 214, 215) e del monastero dei SS. Felino e Gratiniano di Arona (cfr. R. PERELLI CIPPO, *Note sul patrimonio...*, l. cit., p. 106). Nella gestione del mulino di Occhiate, appartenente alla canonica di Monza, la breve scadenza è introdotta sullo scorcio del secolo XIII, con un adeguamento alla prassi già seguita dal principio del secolo nel caso particolare del mulino del Mornello, attiguo alla canonica: cfr. L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua...*, pp. 49-57 e nota 251; fin dal primo Duecento, con un anticipo non inconsuetto in tale genere di contratti, la breve scadenza è introdotta nelle investiture di mulini da parte di altri enti milanesi, quali la canonica di S. Ambrogio e l'ospedale dei Crociferi (*Ibid.*, pp. 53-54). Sull'introduzione della breve scadenza cfr., a livello più generale, V. FUMAGALLI, *L'evoluzione dell'economia agraria...*, l. cit., pp. 471, 489-490; M. MONTANARI, *Mutamenti economico-sociali e trasformazione del regime alimentare dei ceti rurali nel passaggio dall'alto al pieno Medioevo. Considerazioni sull'Italia padana*, in *Medioevo rurale. Sulle tracce della civiltà contadina*, a c. di V. Fumagalli e G. Rossetti, Bologna 1980, pp. 89-90; R. COMBA, *Crisi del sistema curtense e sperimentazioni aziendali (secoli XI-XIII)*, in *La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età Contemporanea*, diretta da N. Tranfaglia e M. Firpo, I, Torino 1988, pp. 107-108; E. OCCHIPINTI, *L'economia agraria...*, l. cit., pp. 256-257; R. MAMBRETTI, *Il monastero di S. Ambrogio...*, l. cit., pp. 422-423 e nota 55, nella quale si fa riferimento in particolare ad alcuni atti del settimo decennio del secolo da noi esaminati (cfr. Tabella II e Tabella IV). Nella documentazione da noi considerata per il caso di Cologno Monzese fino al 1265, l'investitura annuale rinnovabile, anticipata — come si è visto — da due casi del 1248 (cfr. nota precedente), entra nell'uso — documentabile purtroppo solo per i beni del monastero di S. Ambrogio — dal 1263, preceduta da una prevalenza di scadenze decennali per lo più rinnovabili tra il 1259 e il 1262-63 (cfr. Tabella IV), come riscontrato anche dall'Occhipinti per i beni del Monastero Maggiore (v. sopra, in questa stessa nota); si registra inoltre una scadenza quindicennale rinnovabile (ASMI, AD, P, S.A., cart. 319, t. 11 c. 1 n. 25, del 23 maggio 1259, trascr. in *Cologno*, doc. 203), una biennale rinnovabile (ASMI, AD, P, S.A., cart. 319, t. 11 c. 2 n. 73, del 13 maggio 1261), una infine settennale pure rinnovabile (ivi, cart. 320, t. 11 c. 2 n. 156, del 16 aprile 1265); negli atti precedenti al 1259 e successivi alla metà del secolo continua invece a prevalere — come nella prima metà del Duecento, per la quale si veda la nota 173 — la scadenza indeterminata (soprattutto nei documenti della canonica monzese) o a discrezione delle parti (soprattutto in quelli del monastero milanese), salvo un caso di durata a discrezione dell'abate (ASMI, AD, P, S.A., cart. 318, t. 10 c. 2 n. 108, del 20 marzo 1255, trascr. in *Cologno*, doc. 184) e uno con scadenza a s. Martino «et deinde donec utrique parti placuerit» (ASMI, AD, P, S.A., cart. 318,

sublocare i beni concessi senza il consenso del proprietario¹⁷⁸ ovvero — ma si tratta di un caso singolo riscontrato nei documenti da noi esaminati — a persone che non appartengano alla *curia* di Cologno¹⁷⁹.

La diffusione di clausole che prevedevano la rescissione del contratto in caso di insolvenza da parte del massaro dopo un tempo brevissimo (talora anche due settimane)¹⁸⁰ si inserisce certo in tale linea amministrativa, più attenta al con-

t. 10 c. 1 n. 84, del 17 marzo 1254, trascr. in *Cologno*, doc. 180; per questo atto cfr. però nota * al Grafico I). Si noti che quasi nella generalità dei documenti sopra citati, non solo a scadenza brevissima ma anche breve — escluse alcune investiture decennali: ASMi, AD, P, S.A., cart. 319, t. 11 c. 2 nn. 81, 85 (2 docc.), 91, degli anni 1261-1262 —, è previsto il rinnovo a discrezione delle parti; ciò in analogia con il caso di Origgio, con riferimento ai contratti annuali del tardo secolo XIII e a quelli novennali del primo XIV (cfr. R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., p. 57), e a differenza della prassi riscontrata negli atti del Monastero Maggiore, dove il prolungamento a discrezione delle parti è previsto solo in caso di durata annuale (cfr. E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, p. 182). Da segnalare infine che per il sesto decennio del secolo XIII si sono potuti esaminare quattro atti di investitura aventi per autore la canonica monzese (ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 593, nn. 33 — relativo a beni siti a Cernusco e già affittati a massari di Cologno —, 37, 71, 76, rispettivamente del 6 dicembre 1254, del 4 febbraio 1255, del 28 gennaio 1259, del 12 febbraio 1260, trascr. in *Cologno*, docc. 182, 183, 201, 213): benché essi non siano in alcun modo sufficienti a tracciare una linea di tendenza, può essere motivo di sorpresa la mancata indicazione della scadenza in tutti e quattro i contratti, laddove in tre delle cinque investiture di beni colognesi stipulate dai canonici nel decennio precedente (pur considerata l'eccezionalità dell'atto del 16 gennaio 1243, di cui alla nota 126 e alla nota vi in Tabella III; v. inoltre nota precedente) la durata era specificata, comparando addirittura un caso di scadenza annuale con possibilità di rinnovo a discrezione delle parti (ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 592, n. 171, del 26 marzo 1248, trascr. in *Cologno*, doc. 168, relativo però a terre di Occhiate, concesse ad un massaro di Cologno: cfr. nota 126).

¹⁷⁵ Cfr. Tabella IV. Per quanto riguarda l'assenza di qualunque cenno alla successione ereditaria o alla possibilità di alienazione nelle investiture dei secoli XIV e XV, cfr. L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua...*, p. 116.

¹⁷⁶ ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 10 c. 1 n. 18 (del 2 giugno 1248: cfr. nota 80 e testo corrispondente); una clausola analoga si ritrova in quattro successive investiture concesse come la precedente dal monastero di S. Ambrogio: ivi, cart. 318, t. 10 c. 1 n. 74 (del 21 luglio 1253, trascr. in *Cologno*, doc. 179), cart. 319, t. 11 c. 2 n. 88 (del 21 o 22 marzo 1262: cfr. nota viii in Tabella II), cart. 320, t. 11 c. 2 nn. 148 e 153 (rispettivamente del 4 febbraio e del 12 marzo 1265).

¹⁷⁷ Cfr. § 4.1, in corrispondenza della nota 158.

¹⁷⁸ Cfr., per il caso di terreni a Viquarterio concessi in investitura dai cisterciensi di Chiaravalle nel 1297, G. MOLTENI, *Il contratto di masseria...*, l. cit., p. 227 e nota 69. Il divieto di sublocazione compare ad Origgio insieme a quello di alienazione dalla seconda metà del secolo (cfr. R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., p. 59). L'Occhipinti riscontra casi piuttosto rari di divieto di sublocazione tra le carte del Monastero Maggiore, e ritiene in ogni caso che tali clausole restassero poi per lo più inapplicate, stante anche la presenza di cittadini milanesi tra i locatari (E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, p. 184); tale presenza si riscontra anche tra i locatari dei beni posseduti a Cologno dalla canonica di S. Giovanni, non già nei contratti di investitura del secolo XIII a noi pervenuti, dove anzi i canonici monzesi pongono spesso come condizione dell'ereditarietà la residenza *in loco* dei successori, bensì nel già citato inventario membranaceo del Comune di Milano relativo a beni e fitti della canonica, risalente alla metà del secolo stesso e conservato nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, Mss., Fondo Varisco, N. I. 3 inf., inserto n. 16, in particolare pp. 47-50. Circa la presenza del divieto di subaffitto in alcune investiture di mulini dei

trollo del dominio utile da parte del proprietario, benché sia piuttosto ovvio — e in taluni casi dimostrato¹⁸¹ — che il fine di dette clausole fosse più che altro deterrente, anche perché i termini oltre i quali, perdurando l'insolvenza del locatario, era prevista nel *Liber Consuetudinum* l'espulsione del colono o il ricorso alla giustizia comunale erano rispettivamente di due e di tre anni¹⁸²; è stato del resto rilevato che gli enti proprietari non avevano alcun interesse ad interrompere i rapporti con un concessionario, in quanto ciò avrebbe comportato l'abbandono del fondo senza offrire garanzie sul comportamento del futuro massaro, ed era perciò frequente che venissero instaurati nel lungo periodo rapporti con un ristretto numero di famiglie di coltivatori, nonostante le insolvenze di questi e le annose controversie che talora ne derivavano¹⁸³. Un'altra clausola

secoli successivi al XIII, cfr. L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua...*, p. 121. Nei documenti presi in esame per la zona di Cologno il divieto di sublocazione e di alienazione pena la perdita dei beni entra in uso, con possibilità di verifica solo per il monastero di S. Ambrogio, dalla fine del sesto e dal principio del settimo decennio del secolo XIII (cfr. Tabella IV), pur essendo già comparso in un caso singolo tra le carte della canonica monzese (si tratta del più volte citato atto del 16 gennaio 1243, per la cui eccezionalità cfr. però nota 126 e Tabella III, nota vi); tale divieto è anticipato dall'introduzione — per la verità in due soli casi prima del 1260 — della già menzionata clausola che escludeva dal subentro nell'usufrutto dei beni i destinatari di un'eventuale alienazione (non sembra si voglia alludere però in tal caso alla sublocazione): cfr., sopra, nota 176 e testo corrispondente. In un'investitura dell'arciprete di Monza è presente il singolare divieto di sublocazione nei confronti di Uberto «Gatta» e dei suoi eredi (ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 593, n. 71, del 28 gennaio 1259, trascr. in *Cologno*, doc. 201).

¹⁷⁹ ASMi, AD, P, S.A., cart. 319, t. 11 c. 2 n. 114, del 4 aprile 1263 (cfr. Tabella IV).

¹⁸⁰ Cfr. E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, p. 182, dove è rilevato come periodo minimo di insolvenza per dare luogo alla rescissione quello di un mese; tra i contratti di locazione del mulino del Mornello da parte della canonica di Monza si riscontra anche il termine di due settimane: cfr. L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua...*, pp. 52, 120. Anche nei documenti da noi esaminati si rilevano clausole di tal genere, benché assai meno di frequente e non prima del quinto decennio del secolo XIII: nel già citato atto del 2 giugno 1248 relativo all'investitura di un mulino del monastero (cfr. nota 80 e testo corrispondente) si prevede la possibilità per l'abate di rescindere il contratto dopo tre mesi di insolvenza; in un'investitura del 17 aprile 1262 — relativa però a terre e diritti di decima del monastero alle Cascine «de Biffis», fuori porta Vercellina — tale termine è di due mesi (ASMi, AD, P, S.A., cart. 319, t. 11 c. 2 n. 90).

¹⁸¹ V., sotto, nota 183.

¹⁸² *Liber Consuetudinum Mediolani...*, a c. di E. Besta e G. Barni, 2^a ed., cap. VI, § 29, p. 82 (il passo è già stato citato: cfr. testo corrispondente alla nota 164); *Ibid.*, cap. VI, § 19, p. 80: «si inter dominum et colonum de ficto preteriti temporis quaestio moveatur domino sacramentum deferatur ut iuret sibi fictum solum non esse in toto vel in parte a tribus annis infra. A tribus annis, ut supra, electio est coloni ut iuret fictum esse solum, quod sacramentum colonus referre poterit».

¹⁸³ Cfr. E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, pp. 182-183, 239; EAD., *L'economia agraria...*, I, cit., pp. 257-258; EAD., *Città e contado in età comunale*, in *Storia illustrata di Milano*, II, pp. 496-498. Per quanto riguarda la zona di Cologno, sono stati da noi reperiti due atti (ASMi, AD, P, S.A., cart. 318, t. 10 c. 2 n. 164, del 23 aprile 1257 — trascr. in *Cologno*, doc. 193 —, e cart. 319, t. 11 c. 2 n. 103, del 18 novembre 1262) attestanti l'insolvenza dei destinatari di due investiture rispettivamente del 26 ottobre 1242 e del 22 o 23 febbraio 1258 (ivi, cart. 317, t. 9 c. 2 n. 102, cart. 319, t. 11 c. 1 n. 3, trascr. in *Cologno*, docc. 118 e 196; nel secondo caso il periodo di insolvenza è di tre anni); a questi si aggiungono due documenti relativi ad altrettante procure nella

volta ad aumentare le possibilità di intervento da parte del locatore è evidentemente quella relativa alla facoltà del proprietario di sequestrare i beni del masaro (oltre ad appropriarsi dei frutti dei beni locati) in caso di mancato rispetto delle norme economiche del contratto, e cioè «sua auctoritate tantum sine banno et servitore»¹⁸⁴: tale clausola, alla quale Rosario Romeo attribuiva una sorta di significato pubblico¹⁸⁵, è in realtà privatistica, come già rilevava Cinzio Violante¹⁸⁶, e non sembra un caso che a partire dalla metà del Duecento essa trovi diffusione particolare — sebbene tutt'altro che esclusiva¹⁸⁷ — proprio nei contratti di investitura stipulati dall'abate di S. Ambrogio. Questi in un caso minacciò di mettere in pratica almeno i suoi diritti sui beni locati, presentando ai concessionari del mulino affittato il 2 giugno 1248¹⁸⁸ un'ingiunzione datata 5 maggio 1258¹⁸⁹, con la quale intimava loro di prendere possesso del bene in questione e di operarne un restauro, pena la rescissione del contratto.

Quanto si è detto non deve indurre a credere che nella seconda metà del Duecento abbia avuto luogo un integrale recupero e una successiva reinvestitura del dominio utile dei beni a gestione indiretta da parte dei proprietari. Al di là dei

causa vertente tra il monastero e «Resonadus» e Ardizzone «de Sexto» per i fitti preteriti di un mulino ubicato nel territorio di Cologno (ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 10 c. 1 nn. 61 e 60, rispettivamente del 17 e del 23 maggio 1252, trascr. in *Cologno*, docc. 177 e 178).

¹⁸⁴ ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 10 c. 1 n. 18, del 2 giugno 1248, relativo all'investitura di un mulino del monastero di S. Ambrogio (cfr. nota 80 e testo corrispondente): si tratta della prima attestazione tra i nostri documenti. La clausola conoscerà in seguito una crescente diffusione nelle investiture concesse dall'abate: ivi, cart. 317, t. 10 c. 1 n. 52 (del 13 dicembre 1251, trascr. in *Cologno*, doc. 173), cart. 318, t. 10 c. 1 n. 74 (del 21 luglio 1253, trascr. in *Cologno*, doc. 179), cart. 319, t. 11 c. 2 nn. 90 (del 17 aprile 1262, relativo però a beni ubicati presso le Cascine «de Biffis», fuori porta Vercellina), e 92 (del 27 aprile 1262), cart. 320, t. 11 c. 2 n. 148 (del 4 febbraio 1265).

¹⁸⁵ Cfr. R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., pp. 62 ss., dove l'autore vede nella diffusione della clausola in oggetto l'attestazione di un presunto rafforzamento della signoria rurale sullo scorcio del secolo XIII e al principio del successivo. Tale ipotesi è respinta da Cinzio Violante nel curare la presentazione della terza edizione del volume di Romeo (cfr. nota seguente).

¹⁸⁶ C. VIOLANTE, *Presentazione* dell'opera e dell'edizione di cui alla nota precedente, pp. XIX-XX. Lo stesso Romeo trovava la clausola applicata addirittura contro l'abate di S. Ambrogio (R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., p. 65).

¹⁸⁷ Essa compare nei contratti più vari, quali la vendita, il mutuo, ecc.: cfr. R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., p. 62; inoltre ASMi, AD, P, S.A., cart. 319, t. 11 c. 2 nn. 103 (promessa di pagamento del 18 novembre 1262) e 111 (permuta del 3 marzo 1263 tra l'abate di S. Ambrogio Guglielmo «Cotta» e Guido «Canis» abitante a Cologno: qui la clausola si limita a prevedere il recupero da parte di uno dei contraenti, senza ricorso alla giustizia comunale, dei beni dati in permuta, in caso di evizione delle terre ricevute o di violazione dei termini contrattuali da parte dell'altro contraente; cfr. anche ivi, cart. 317, t. 10 c. 1 n. 15, del 18 gennaio 1248, trascr. in *Cologno*, doc. 166). Una clausola analoga si riscontra anche in alcuni atti di area cremonese (G. CHITTOLINI, *I beni terrieri...*, l. cit., nota 63 a p. 230); troverà poi diffusione generalizzata nelle investiture di area milanese dei secoli XIV e XV, e sarà ratificata dagli Statuti del 1396: cfr. L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua...*, p. 122; EAD., *L'agricoltura della Bassa...*, l. cit., p. 704.

¹⁸⁸ ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 10 c. 1 n. 18, del 2 giugno 1248: cfr. note 80 e 184, e testo corrispondente.

¹⁸⁹ Ivi, cart. 319, t. 11 c. 1 n. 7, trascr. in *Cologno*, doc. 198.

legittimi dubbi circa la reale applicazione di certe clausole contrattuali¹⁹⁰ e del limite imposto alla nostra ricerca dalla mancanza di documentazione sullo sfruttamento della proprietà laica, lo stesso uso generalizzato del contratto a durata annuale rinnovabile da parte di tanti enti ecclesiastici lombardi deve essere considerato con una certa cautela: pur essendo innegabile che la sua introduzione avvenisse al termine di un duplice processo consistente da un lato nell'applicazione di precise scadenze ai contratti agrari e dall'altro nella riduzione di quelle stesse scadenze da ventinovennali o ventennali a quindicennali, decennali o più brevi ancora, tuttavia la specificazione che dopo il termine stabilito l'investitura si sarebbe rinnovata a piacimento delle parti sta a dimostrare ancora una volta che tali innovazioni contrattuali volevano essere più che altro un'arma nelle mani del locatore, laddove non era nell'interesse di nessuna delle due parti che l'investitura (la quale per di più comprendeva sovente, oltre alle terre, il sedime per la residenza del massaro) si risolvesse in un arco di tempo così breve¹⁹¹. Non a caso nel periodo successivo, in particolare dal principio del secolo XIV, superati forse i maggiori pericoli di usurpazione anche grazie all'opera amministrativa dei decenni precedenti, i contratti di investitura si stabilizzano in molti casi su una durata intermedia, generalmente — come sarà poi anche nei contratti coi grandi fittabili intermediari — novennale¹⁹².

¹⁹⁰ Per quanto riguarda le minacce di rescissione in caso di insolvenza si veda il capoverso precedente. Circa le perplessità dell'Occhipinti sui divieti di sublocazione, cfr., sopra, nota 178.

¹⁹¹ Cfr. R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., pp. 57-58; E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, pp. 180, 182-183; EAD., *Fortuna e crisi...*, l. cit., p. 334; EAD., *L'economia agraria...*, l. cit., p. 257; L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua...*, p. 47 (e nota 209), p. 117: l'Occhipinti e la Mauri tendono ad accostare il contratto annuale rinnovabile «donec utriusque parti placuerit» a quello a scadenza indeterminata degli anni precedenti; un accostamento analogo, come si ricorderà, era fatto dal Piantanida (cfr., sopra, nota 174). Ciò non significa che rescissioni di contratti non avvenissero: alquanto significativo è il caso di due investiture rispettivamente del 24 o 25 gennaio 1262 e del 4 febbraio 1265 (ASMi, AD, P, S.A., cart. 319, t. 11 c. 2 n. 85 (1^o doc.), cart. 320, t. 11 c. 2 n. 148: cfr. Tabella II e Tabella IV), con la seconda delle quali veniva reinvestita la quasi totalità dei beni concessi con la prima ad altri massari, e questo nonostante la scadenza di quel primo contratto fosse di dieci anni; in un altro caso venti appezzamenti concessi in investitura senza precisazione di scadenza il 27 ottobre 1242 (ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 9 c. 2 n. 108, trascr. in *Cologno*, doc. 124) sono rilocati il 12 marzo 1265 ad un diverso massaro (ASMi, AD, P, S.A., cart. 320, t. 11 c. 2 n. 153).

¹⁹² Cfr. R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio...*, 3^a ed., p. 57 e nota 62; L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua...*, p. 117 e nota 242 (con riferimento in questo caso soprattutto alla seconda metà del Trecento); per il secolo seguente cfr. ad es. L. CHIAPPA MAURI, *Per la storia del paesaggio agrario: tipi di dimore rurali nella Bassa lodigiana nella prima metà del XV secolo*, in «Archeologia Medievale. Cultura materiale insediamenti territorio», VII (1980), p. 124 (anche in EAD. *Paesaggi rurali...*, p. 287); P. GRILLO, *Le strutture di un borgo...*, p. 43; G. CHITTOLINI, *Un problema aperto: la crisi della proprietà ecclesiastica...*, l. cit., pp. 353-362, 386, dove si attribuisce la crisi della proprietà ecclesiastica verificatasi fra il XIV e il XV secolo non tanto alle locazioni novennali a fittabili intermediari, con obbligo di rinnovo in caso di mancato risarcimento delle migliorie, quanto all'uso dell'investitura perpetua nel quadro di una politica del principe volta a creare, con la prassi della deroga al limite dei nove anni, una base di forza ai ceti che lo sostenevano. Leggermente precoce, e a quanto pare non preceduta dalla diffusione delle brevissime scadenze, è l'introduzione

Tabella IV: le scadenze nei contratti di locazione fondiaria relativi al territorio di Cologno (1211-1265)

•	= sì
—	= nessun cenno
d. p.	= a discrezione delle parti («donec utrique parti placuerit»)
d. a.	= a discrezione dell'autore
resid.	= successione dei soli eredi residenti <i>in loco</i>
no <i>cui d.</i>	= passaggio agli eredi ma non «cui dederint»
<i>nisi illis de curia C.</i>	= divieto di cessione o sublocazione se non agli uomini «de curia de Collonia»
<i>U. Gatte</i>	= divieto di cessione o sublocazione «ser Uberto Gatte vel eius heredibus»
mon. S. Ambr.	= monastero di S. Ambrogio in Milano
can. S. Giov.	= canonica di S. Giovanni in Monza
ch.	= chiesa
P	= Archivio di Stato di Milano, Archivio Diplomatico, Pergamene per Fondi, cart...
FR	= Archivio di Stato di Milano, Archivio generale del Fondo di Religione, Monza, Capitolo maggiore di S. Giovanni Battista, cart...

	data	autore	scadenza	eredit.	divieto cess. o subloc.
P314, t. 7 c. 2 n. 86	4.11.1211	mon. S. Ambr.	—	•	—
P591, n. 106	16.04.1220	can. S. Giov.	—	•	—
P591, nn. 174, 171	19(?) .08(?) .1228 ¹	»	—	•	—
P592, n. 12	5.02.1231	»	—	•	—
P315, t. 8 c. 2 n. 91	6.02.1231	ch. S. Sebastiano (Mi)	—	•	—
P592, n. 43	2.01.1233	can. S. Giov.	20 aa.	• (resid.)	—
P592, n. 31	22.12.1233	»	—	•	—
P592, n. 68	10.05.1235	»	—	•	—
FR 2545	8.04.1238	»	—	• (resid.)	— ⁱⁱ
P316, t. 9 c. 1 n. 65	23.11.1239	mon. S. Ambr.	29 aa.	—	—
FR 2543	9.04.1240	can. S. Giov.	—	• (resid.)	—
P592, n. 115	1.11.1240	»	—	• (resid.)	—
P316, t. 9 c. 1 n. 80	3.11.1240	mon. S. Ambr.	—	—	—

della scadenza novennale nelle investiture dei monasteri di S. Maria Teodote di Pavia e dei SS. Felino e Gratignano di Arona, avvenuta alla fine del secolo XIII: cfr. L. CHIAPPA MAURI, *Per la storia delle campagne...*, l. cit., p. 234, e, anche per il periodo seguente, EAD., *Evoluzione agraria e storia sociale...*, l. cit., pp. 121-122, 123, 124 (riproposto in EAD., *Paesaggi rurali...*, pp. 213, 214, 215); R. PERELLI CIPPO, *Note sul patrimonio...*, l. cit., p. 106. Un'evoluzione verso una scadenza intermedia si può forse arguire, pur con molta cautela, dalla presenza di alcuni contratti quinquennali, esennali e novennali tra le carte del Monastero Maggiore sullo scorcio del secolo XIII: cfr. E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, tabella 2, p. 181.

	data	autore	scadenza	credit.	divieto cess. o subloc.
P316, t. 9 c. 2 n. 98	22.03.1242	mon. S. Ambr.	—	•	—
P592, n. 127	23.03.1242	can. S. Giov.	—	• (resid.)	—
P316, t. 9 c. 2 n. 100	26.10.1242	mon. S. Ambr.	d. p.	—	—
P317, t. 9 c. 2 n. 101	26.10.1242	»	d. p.	—	—
P317, t. 9 c. 2 n. 102	26.10.1242	»	d. p.	—	—
P317, t. 9 c. 2 n. 103	26.10.1242	»	d. p.	—	—
P317, t. 9 c. 2 n. 104	26.10.1242	»	d. p.	—	—
P317, t. 9 c. 2 n. 105	26.10.1242	»	d. p.	—	—
P317, t. 9 c. 2 n. 106	27.10.1242	»	d. p.	—	—
P317, t. 9 c. 2 n. 107	27.10.1242	»	d. p.	—	—
P317, t. 9 c. 2 n. 108	27.10.1242	»	d. p.	—	—
P317, t. 9 c. 2 n. 109	27.10.1242	»	d. p.	—	—
P317, t. 9 c. 2 n. 110	27.10.1242	»	d. p.	—	—
P317, t. 9 c. 2 n. 111	31.10.1242	»	—	—	—
P317, t. 9 c. 2 n. 113	2.11.1242	»	d. p.	—	—
P317, t. 9 c. 2 n. 114	2.11.1242	»	d. p.	—	—
P317, t. 9 c. 2 n. 115	2.11.1242	»	d. p.	—	—
P592, n. 139	11.01.1243	can. S. Giov.	20 aa.	—	—
FR 2543 ⁱⁱⁱ	16.01.1243	»	10 aa.	no	•
P592, n. 141	16.02.1243	»	—	• (resid.)	—
P317, t. 9 c. 2 n. 122	7.06.1243	mon. S. Ambr.	d. a.	—	—
P317, t. 9 c. 2 n. 128 (2° doc.) ^{iv}	16.11.1243	Bassano «de Mandello»	—	—	—
P317, t. 9 c. 2 n. 129	30.11.1243	mon. S. Ambr.	—	•	—
P317, t. 9 c. 2 n. 133	23.02.1244	»	—	—	—
P317, t. 9 c. 2 n. 141	9.11.1244	»	—	—	—
P317, t. 9 c. 2 n. 143	18.12.1244	»	—	—	—
P592, n. 171 ^v	26.03.1248	can. S. Giov.	1 a. + d.p.	•	—
P317, t. 10 c. 1 n. 18	2.06.1248	mon. S. Ambr.	29 aa.	• (no <i>cui d.</i>)	— (ma v. col. preced.)
P317, t. 10 c. 1 nn. 21, 21+	27.07.1248	»	1 a. + <i>donec tenuerit</i>	•	—
P317, t. 10 c. 1 n. 22	24.08.1248	»	—	—	—
P317, t. 10 c. 1 n. 52	13.12.1251	»	d. p.	—	—
P317, t. 10 c. 1 n. 58	19.04.1252	»	d. p.	—	—

	data	autore	scadenza	eredit.	divieto cess. o subloc.
P317, t. 10 c. 1 n. 58	19.04.1252	mon. S. Ambr.	d. p.	—	—
P317, t. 10 c. 1 n. 59	19.04.1252	»	d. p.	—	—
P318, t. 10 c. 1 n. 74	21.07.1253	»	d. p.	• (no <i>cui d.</i>)	— (ma v. col preced.)
P318, t. 10 c. 1 n. 84	17.03.1254	»	s. Martino + d. p.	—	—
P593, n. 33 ^{vi}	6.12.1254	can. S. Giov.	—	• (resid.)	—
P593, n. 37	4.02.1255	»	—	•	—
P318, t. 10 c. 2 n. 108	20.03.1255	mon. S. Ambr.	d. a.	—	—
P318, t. 10 c. 2 n. 135	27.05.1256	»	d. p.	—	—
P318, t. 10 c. 2 n. 136	27.05.1256	»	d. p.	—	—
P318, t. 10 c. 2 n. 137	27.05.1256	»	d. p.	—	—
P318, t. 10 c. 2 n. 137	27.05.1256	»	d. p.	—	—
P318, t. 10 c. 2 n. 161	16.04.1257	»	—	—	—
P318, t. 10 c. 2 n. 161	16.04.1257	»	—	—	—
P319, t. 11 c. 1 n. 3	22 o 23.02.1258 ^{vii}	»	—	—	—
P593, n. 71	28.01.1259	can. S. Giov.	—	• (resid.)	• (<i>U. Gatte</i>)
P319, t. 11 c. 1 n. 25	23.05.1259	mon. S. Ambr.	15 aa. + d.p.	—	—
P319, t. 11 c. 1 n. 38	26.08.1259	»	10 aa. + d.p.	—	•
P319, t. 11 c. 1 n. 41	20.11.1259	»	10 aa. + d.p.	—	•
P593, n. 76	12.02.1260	can. S. Giov.	—	• (resid.)	—
P319, t. 11 c. 1 n. 73 ^{viii}	13.05.1261	mon. S. Ambr.	2 aa. + d.p.	—	—
P319, t. 11 c. 1 n. 81	17.10.1261	»	10 aa.	—	—
P319, t. 11 c. 2 n. 85	24 o 25.01.1262 ^{ix}	»	10 aa.	—	—
P319, t. 11 c. 2 n. 85	24 o 25.01.1262 ^{ix}	»	10 aa.	—	—
P319, t. 11 c. 2 n. 88	21 o 22.03.1262 ^{ix}	»	1 a. + d.p.	• (no <i>cui d.</i>)	— (ma v. col. preced.)
P319, t. 11 c. 2 n. 89	16.04.1262	»	—	—	•
P319, t. 11 c. 2 n. 91	27.04.1262	»	10 aa.	—	•
P319, t. 11 c. 2 n. 92	27.04.1262	»	10 aa. + d.p.	—	—
P319, t. 11 c. 2 n. 102	13.11.1262	»	10 aa. + d.p.	—	•
P319, t. 11 c. 2 n. 102	14.11.1262	»	10 aa. + d.p.	—	•
P319, t. 11 c. 2 n. 114	18.11.1262	»	10 aa. + d.p.	—	•

	data	autore	scadenza	eredit.	divieto cess. o subloc.
P319, t. 11 c. 2 n. 109	23.02.1263	mon. S. Ambr.	10 aa. + d.p.	—	•
P319, t. 11 c. 2 n. 110	23.02.1263	»	10 aa. + d.p.	—	•
P319, t. 11 c. 2 n. 112	3.03.1263	»	1 a. + d.p.	—	•
P319, t. 11 c. 2 n. 114	20.03.1263	»	1 a. + d.p.	—	•
P319, t. 11 c. 2 n. 114	4.04.1263	»	1 a. + d.p.	—	• (<i>nisi illis de curia C.</i>)
P320, t. 11 c. 2 n. 126	5.04.1264	»	10 aa. + d.p.	—	—
P320, t. 11 c. 2 n. 139	13.11.1264	»	1 a. + d.p.	—	•
P320, t. 11 c. 2 n. 140	13.11.1264	»	1 a. + d.p.	—	•
P320, t. 11 c. 2 n. 141	14.11.1264	»	1 a. + d.p.	—	•
P320, t. 11 c. 2 n. 148	4.02.1265	»	1 a. + d.p.	• (no <i>cui d.</i>)	— (ma v. col. preced.)
P320, t. 11 c. 2 n. 153	12.03.1265	»	1 a. + d.p.	• (no <i>cui d.</i>)	•
P320, t. 11 c. 2 n. 156	16.04.1265	»	7 aa. + d.p.	—	—

ⁱ Cfr. Tabella III, nota ii.

ⁱⁱ L'usufrutto dei beni sarà alienato dal locatario con atto del 22 aprile 1238 (cfr. nota v in Tabella III).

ⁱⁱⁱ Cfr. Tabella III, nota vi.

^{iv} Si tratta qui in realtà della retrolocazione di un pegno fondiario dal creditore al debitore (cfr. § 6, in corrispondenza delle note 212-214).

^v Oggetto della locazione sono in questo caso fondi ubicati nel territorio di Occhiate (cfr. § 3.2, nota 126).


^{vi} Cfr. Tabella III, nota viii.

^{vii} Cfr. nota iv in Tabella II.

^{viii} Cfr. nota vii in Tabella II.

^{ix} Cfr. nota viii in Tabella II.

Grafico I: le scadenze nei contratti di locazione di fondi nel territorio di Cologna stipulati dal monastero di S. Ambrogio e dalla canonica di S. Giovanni Battista di Monza (1233-1265: v. tabella precedente) (*).



* Sull'asse delle ascisse si riporta la data degli atti approssimata all'anno di stesura, su quello delle ordinate la scadenza espressa in anni (senza tenere conto delle eventuali clausole di rinnovo). Per quanto riguarda gli anni per i quali si dispone di più documenti con indicazione di scadenza, si calcola la media delle scadenze approssimata alla prima cifra decimale. Non si considerano nel presente grafico gli atti di locazione la cui scadenza è omessa ovvero indicata come dipendente dalla volontà delle due parti o dell'autore: va tenuto presente che tale circostanza si verifica con particolare frequenza nella prima parte del periodo in esame; si esclude altresì l'unico atto la cui scadenza è prevista per s. Martino e poi a discrezione delle parti (ASMi, AD, P, S.A., cart. 318, t. 10 c. 1 n. 84, del 17 marzo 1254, trascr. in *Cologna*, doc. 180), in quanto tale festività va forse intesa piuttosto — in conformità con la prassi — come data di inizio del primo anno della locazione, dopo il compimento di quello già in corso. È evidente che le linee tracciate ad unire valori o medie possono avere un significato solo indicativo, soprattutto per i periodi relativamente ai quali la documentazione presa in esame risulta scarsa, e a livello generale nel caso della canonica monzese.

5. Investiture livellarie e vendite ad libellum

Nell'indagine socioeconomica da lui condotta cinquant'anni or sono sull'area milanese nell'alto Medioevo, Cinzio Violante ebbe modo di segnalare l'uso dell'investitura livellaria fatto, a partire dal secolo XI, dagli enti ecclesiastici milanesi al fine di convertire i loro beni cittadini in denaro, investito poi nella ricostruzione di un patrimonio nel contado: non potendo, secondo le disposizioni papali e imperiali, alienare i propri beni, le chiese ricorrono ad un contratto di livello a scadenza ventinovenale e poi perpetuo¹⁹³, dietro al quale — stante il censo puramente ricognitivo e l'alta somma pagata invece per il diritto di entrata¹⁹⁴ — può ritenersi celata una vendita¹⁹⁵. Ora, è evidente che gli enti ecclesiastici non trasfigurano direttamente il contratto di livello ai propri fini, ma si valgono di una lenta e spontanea evoluzione del contratto stesso, la quale a sua volta è frutto della progressiva e sempre più netta distinzione tra dominio diretto e dominio utile, laddove il detentore del secondo dallo *status* di possessore si avvicina sempre più a quello di proprietario, quando addirittura non lo raggiunge sottraendosi anche al censo ricognitivo.

Ciò che qui preme sottolineare è che questo tipo di negozio — sia esso una vendita larvata o, meglio, un contratto nella sostanza sempre più simile alla vendita e perciò adatto a mascherarla qualora ve ne sia il bisogno — dal punto di vista formale differisce decisamente da un altro tipo di transazione, diffusa soprattutto a partire dall'ultimo quarto del XII secolo¹⁹⁶, che potremmo chiamare,

¹⁹³ Nel caso in cui l'ente locatore non abbia esercitato entro tale termine il suo diritto di prelazione (cfr. la nota seguente).

¹⁹⁴ Tale somma non compare nei contratti presi in esame da Violante, relativi alla prima metà del secolo XI, ma la sua consistenza si può ritenere corrispondente, come nota lo stesso Violante, allo «*iustum pretium*» dovuto dal *dominus eminens* qualora voglia far valere il proprio diritto di prelazione e riacquistare l'usufrutto dei beni alienati. Il «prezzo» dei beni è invece esplicitamente dichiarato nelle investiture del XII secolo: cfr. ASMi, AD, P, S.A., cart. 312, t. 4 c. 1 n. 43 (del marzo 1124; ed. parz.: G. GIULINI, *Memorie...*, 2^a ed., III, p. 138 = S. BISCARO, *Studio storico ed araldico...*, pp. 37-38), ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 587, nn. 30 (del giugno 1128), 33 (dell'11 settembre 1131), 37 (dell'agosto 1132), 38 (dell'ottobre 1133; ed.: V. LONGONI, *Gli atti della Chiesa di Monza...*, VII, l. cit., n. 135, p. 102), 40 (dell'agosto 1134), trascr. in *Cologno*, docc. 5, 6, 7, 8, 9, 10, e inoltre l'atto del maggio 1133 citato da Fonseca (cfr. nota 195), nel quale si fa esplicito riferimento ad una somma di 313 lire ricevuta «pro hoc libello» dall'autore, a fronte di un censo di due soli denari, circostanze che inducono Fonseca a parlare di vendita dissimulata; nei livelli del 1124, 1131, 1132, ottobre 1133, 1134, fra quelli sopra citati, viene addirittura condonato seduta stante il censo simbolico.

¹⁹⁵ C. VIOLANTE, *La società milanese...*, 3^a ed., pp. 281-286. Cfr. anche C. D. FONSECA, *La signoria del Monastero Maggiore...*, p. 31; il contratto di livello ivi citato, del maggio 1133, è interpretato dall'autore stesso come una vendita dissimulata (cfr. la nota precedente). Si vedano inoltre G. MOLTENI, *Il contratto di masseria...*, l. cit., pp. 181-182; L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua...*, nota 211 a p. 48.

¹⁹⁶ Cfr. ASMi, AD, P, S.A., cart. 313, t. 5 c. 1 n. 249 (del 30 gennaio 1188), t. 5 c. 2 n. 312 (del 23 dicembre 1199), cart. 314, t. 7 c. 1 nn. 14 (dell'8 novembre 1202) e 37 (del 28 aprile 1205), cart. 317, t. 9 c. 2 nn. 120 (dell'11 maggio 1243) e 128 (1^o doc., del 16 novembre 1243) trascr. in *Cologno*, docc. 35, 44, 49, 59, 136, 140. Di un atto in cart. 313, t. 5 c. 2

assecondando la terminologia notarile, vendita *ad libellum*: non si tratta in questo caso dell'investitura di un dominio utile, laddove quello diretto è riservato a sé dal locatore, bensì di una vera e propria vendita, limitata tuttavia al solo dominio utile dei beni in questione (e distinta per questo dalla vendita *ad proprium*), e ciò per l'ovvio principio che il venditore non può trasferire quel che non possiede. Ci troviamo quindi di fronte all'esercizio, da parte del locatario, di quel diritto a vendere i beni ricevuti che gli era quasi sempre riservato nei contratti di livello del secolo precedente¹⁹⁷; ma in effetti è forse meglio parlare di un adattamento del formulario notarile alla realtà dei fatti, in quanto già il contratto di investitura livellaria era stato spesso utilizzato per il semplice trasferimento di un dominio utile, senza che l'autore si riservasse quello diretto, detenuto invece da un terzo, in genere un ente ecclesiastico di cui l'autore stesso era livellario¹⁹⁸. La cognizione dell'origine della qualità livellaria annessa ai beni si va poi perdendo, e ciò si traduce dapprima nella scomparsa graduale del censo ricognitivo («cartam vendic(tionis) ad libellum absque ficto prestando usque im' perpetuum fecerunt, et absque condicione facienda sive prestanda...»¹⁹⁹), e in seguito nella formula, presente in molti atti di vendita a partire dal tardo XII secolo, «cartam vendic(tionis) ad proprium aut ad libellum, prout inventum fuerit...»²⁰⁰.

n. 325 (del 16 marzo 1200, trascr. in *Cologno*, doc. 45), attestante una retrocessione a livello col solo onere dell'albergaria al monastero di S. Ambrogio, ma dissimulante probabilmente un'operazione creditizia (cfr. § 6, in corrispondenza delle note 242, 251-253), si noti il formulario intermedio tra quello dell'investitura e quello della vendita: all'esordio — caratteristico dell'investitura livellaria — «placuit atque convenit inter Robertum qui dicitur Anroccus..., nec non et inter Lanterium qui dicitur Canis..., ut in Dei nomine debeat dare sicut a presenti dedit ipse Robertus eidem Lanterio, ad habendum et tenendum libellario nomine usque im' perpetuum», seguono le formule «et si plus infra ipsas coherentias predictae res invente fuerint, in hac venditione permaneat, ea vero ratione uti amodo in antea omni t(em)pore habere et tenere et pro suis titulo emptionis possidere debeat suprascriptus Lanterius...», «ipse vero Lanterius debet ab hodie in antea exonerare ipsum Robertum et eius heredes suo dispendio et da(m)pno ab albergaria sive pasto quam vel quod dominus abbas de Sancto Ambr(osi)o habet super predictas res venditas...», «et pro suprascriptis rebus venditis recepit ibi ipse Robertus...», a dimostrazione del fatto che le due tipologie di contratto costituiscono due stadi di un'evoluzione; ciò non toglie la differenza formale, da cui non si può prescindere.

¹⁹⁷ C. VIOLANTE, *La società milanese...*, 3^a ed., pp. 281-282.

¹⁹⁸ Cfr., tra i livelli citati alla nota 194, quelli del 1131, 1132 e 1134.

¹⁹⁹ ASMi, AD, P, S.A., cart. 313, t. 5 c. 2 n. 312; espressioni analoghe troviamo ivi, cart. 314, t. 7 c. 1 nn. 14 e 37, cart. 317, t. 9 c. 2 nn. 120 e 128 (1^o doc.). Si tratta di vendite *ad libellum* già citate alla nota 196.

²⁰⁰ ASMi, AD, P, S.A., cart. 313, t. 5 c. 1 n. 236 (del 30 aprile 1186), trascr. in *Cologno*, doc. 33; la formula si ripresenta con poche varianti ivi, cart. 315, t. 8 c. 2 n. 130 (del 30 aprile 1233), cart. 316, t. 9 c. 1 n. 79 (del 3 novembre 1240), cart. 317, t. 10 c. 1 nn. 3-4 (del 14 e 19 aprile 1246), 8 (2 docc., del 22 ottobre e del 1^o novembre 1246), 7 (1^o doc., del 20 novembre 1246), 12 (del 16 settembre 1247), cart. 318, t. 10 c. 1 n. 90 (del 22 giugno 1254), trascr. in *Cologno*, docc. 92, 110, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 181, e inoltre ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 588, n. 119 (del 9 febbraio 1199), trascr. in *Cologno*, doc. 43, e Archivio Parrocchiale di S. Giuliano, Cologno Monzese (doc. del 1^o aprile 1205, seconda parte), trascr. in *Cologno*, doc. 56, e ora pub-

La distinzione tra le due tipologie di contratto non pare superflua, né tanto meno irrilevante: benché chi scrive sia conscio di esporsi all'obiezione che la vendita *ad libellum* altro non è che un'ulteriore evoluzione dell'investitura livellaria (e di fatto la si incontra in una fase successiva, proprio mentre diviene sempre più raro il contratto di investitura introdotto dalla formula «*placuit atque convenit...*») è sembrato tuttavia opportuno mantenere distinti i due negozi, sia che si vogliano vedere in essi raffigurati i due momenti dell'investitura del dominio utile e del successivo suo trasferimento mediante vendita, sia che, in modo forse più aderente alla realtà storica, si interpreti tale differenza come l'adattamento dell'uso notarile alla crescente separazione tra dominio diretto e dominio utile, con la conseguenza di un più limitato impiego del formulario della transazione generica («*placuit atque convenit...*»), il quale si trova ancora utilizzato nel XIII secolo in contratti quali l'accordo tra parti o la permuta²⁰¹.

6. Negozi dissimulati

Sull'arduo problema della dissimulazione di prestiti ad interesse dietro negozi di tipo differente — quali la vendita, la donazione e la concessione in usufrutto — si è soffermata l'attenzione degli storici del Medioevo in modo particolare nella seconda metà del nostro secolo: gli studi condotti in proposito da Cinzio Violante²⁰² e da Gabriella Rossetti²⁰³ hanno consentito la rilettura in chiave del

blicato in S. SIRONI, *Un atto del Comune di Milano...*, l. cit., doc. 1. Sulla vendita «*ad proprium sive ad libellum*» libera da qualunque onere, cfr., per la zona di Chiaravalle, G. MOLteni, *Il contratto di masseria...*, l. cit., pp. 183-184 e gli esempi ivi citati (nota 16); inoltre, per il caso di Origio, R. ROMEO, *Il comune rurale di Origio...*, 3^a ed., p. 38.

²⁰¹ Cfr. ad es. ASMi, AD, P, S.A., cart. 319, t. 11 c. 1 n. 4 (del 5 marzo 1258, trascr. in *Cologno*, doc. 197). Si noti tuttavia che l'investitura livellaria ovviamente non scompare del tutto, ma — al di là del formulario — è ancora utilizzata in seguito nei casi in cui l'intenzione sia quella di cedere un dominio utile: cfr. ad es., per il pieno Duecento, L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua...*, p. 48 e nota 211, nota 238 a p. 55, e, per il periodo successivo, *Ibid.*, p. 117, P. GRILLO, *Le strutture di un borgo...*, pp. 43-44, 49, G. CHITTOLINI, *Un problema aperto: la crisi della proprietà ecclesiastica...*, l. cit., pp. 362-384, 393 e *passim*, dove l'autore attribuisce proprio all'investitura perpetua un ruolo primario nella crisi della proprietà ecclesiastica fra Tre e Quattrocento a vantaggio soprattutto di esponenti del ceto dirigente del dominio visconteo e sforzesco.

²⁰² C. VIOLANTE, *La società milanese nell'età precomunale*, 1^a ed., Bari 1953, pp. 259-288; le considerazioni ivi esposte sono state in seguito sviluppate dall'autore e ripresentate nei saggi *Per la storia dei prestiti dissimulati in territorio milanese (secoli X-XI)*, in *Studi in onore di Amintore Fanfani*, I, Milano 1962, pp. 641-735, e *Les prêts sur gage foncier dans la vie économique et sociale de Milan au XI^e siècle*, in «*Cahiers de civilisation médiévale*», V (1962), pp. 147-168, 437-459.

²⁰³ G. ROSSETTI, *Motivi economico-sociali e religiosi in atti di cessione di beni a chiese del territorio milanese nei secoli XI e XII*, in «*Contributi dell'Istituto di Storia Medioevale*», I: *Raccolta di studi in memoria di Giovanni Soranzo*, Milano 1968 (pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore), pp. 349-410. Cfr. anche le osservazioni sull'espansione patrimoniale del monastero di S. Ambrogio nel territorio di Cologno Monzese nel IX secolo a spese di famiglie di possessori in difficoltà, come quella dei Leopegisi, costretti ad impegnare gran parte dei loro beni immobili, in G. ROSSETTI, *Società e istituzioni...*, pp. 101-122, e *passim*.

tutto nuova di numerosi negozi privati conclusi in territorio milanese tra il X e il XII secolo; e, benché le conclusioni da essi proposte appaiano talora ardite, non si può negare il prezioso contributo portato dai loro studi all'analisi della vita socioeconomica del Milanese nel Medioevo.

Violante individua nella Milano alto-medioevale due tipologie di prestito su pegno, a seconda che il godimento del bene pignorato spetti al creditore ovvero al debitore. Nel primo tipo di negozio, di origine longobarda, l'usufrutto del pegno viene trattenuto dal prestatore a titolo di interesse e quindi ceduto a livello al debitore dietro corresponsione di un canone annuo; scaduto il termine, in caso di insolvenza «l'immobile viene venduto al creditore al prezzo fissato da «estimatores»... Dall'ultimo quarto del secolo X il suddetto negozio viene mascherato dividendosi in due momenti distinti. In un primo tempo il debitore rilascia al creditore una *chartula venditionis* del bene dato in pegno; contemporaneamente viene stipulato un altro atto nel quale il debitore si impegna a restituire entro un determinato periodo di tempo la somma mutuata. In un secondo momento, in caso di restituzione della somma, il creditore rivende la terra al debitore; in caso di insolvenza, invece, l'immobile rimane al creditore»²⁰⁴.

Il secondo caso, quello in cui il godimento del bene impegnato rimane al debitore, è ritenuto da Violante — nel X e XI secolo — più comune e utilizzato soprattutto dagli enti ecclesiastici: nel caso più frequente un prete intermediario acquista un immobile e ne retrodona il giorno stesso al venditore l'usufrutto con la facoltà di alienazione in qualità di suo *erogator* (per questa circostanza a parere di Violante il negozio non può essere interpretato come assimilabile alla precaria); alla morte del venditore e della moglie, o alla maggiore età dei figli o al matrimonio delle figlie, i beni, se non ancora alienati, passano in proprietà a questi ultimi, e quindi — nel solo caso in cui essi non abbiano eredi — ad un ente ecclesiastico. Il momento conclusivo del negozio è però di norma l'esercizio del diritto di alienazione da parte del venditore-usufruttuario: se avrà riscattato i beni potrà alienarli a favore di un suo erede, mentre in caso di insolvenza sarà costretto, allo scadere di un termine, a venderli o donarli all'ente creditore; l'obbligo a tale alienazione può essere contratto, secondo Violante, mediante la cessione all'ente ecclesiastico di un diritto di prelazione generico, valido cioè nel caso in cui i beni siano alienati sotto qualunque forma²⁰⁵.

È evidente che di fronte a questo secondo tipo di negozio, stante la maggior complessità dell'operazione e la minore perspicuità dei suoi fini, occorre più prudenza nel trarre conclusioni; e ciò anche in quanto sovente molti elementi del negozio stesso — come lo stesso Violante segnala²⁰⁶ — non ci sono diret-

²⁰⁴ C. VIOLANTE, *La società milanese...*, 1^a ed., p. 261; ID., *Per la storia dei prestiti dissimulati...*, l. cit., pp. 646-647.

²⁰⁵ C. VIOLANTE, *La società milanese...*, 1^a ed., pp. 262-274; ID., *Per la storia dei prestiti dissimulati...*, l. cit., pp. 649-656.

²⁰⁶ C. VIOLANTE, *La società milanese...*, 1^a ed., p. 262; ID., *Per la storia dei prestiti dissimulati...*, l. cit., p. 650.

tamente documentati, ora perché sottaciuti o comunque non riportati per iscritto, ora per l'eliminazione volontaria della pergamena o della parte di pergamena nella quale erano contenuti, per non parlare naturalmente della dispersione che i documenti di quell'età hanno subito nel corso dei secoli. La Rossetti si esprime quindi con moderata cautela circa l'interpretazione da dare ad alcune delle carte da lei esaminate, relative ai secoli XI e XII, e riconosce che in taluni casi mancano elementi validi a mettere in dubbio la trasparenza di tali negozi: distingue quindi dai prestiti dissimulati altri atti da interpretarsi nella sostanza come precarie, ed altri ancora da intendersi come vere e proprie donazioni pie²⁰⁷, benché talora il criterio adoperato per tali distinzioni sia molto sottile.

Per quanto riguarda i documenti da noi esaminati per la zona di Cologno relativamente ai secoli XII e XIII, va detto che non si presenta mai tra essi il caso — descritto da Violante come il più frequente nel periodo da lui esaminato²⁰⁸ — della vendita ad un intermediario il quale mediante giudicato retroceda il godimento al venditore con facoltà di alienazione²⁰⁹; d'altra parte anche la Rossetti constata il venir meno nel XII secolo, almeno nelle carte di Vimercate, del prestito dissimulato con intermediario, a vantaggio invece dei negozi conclusi direttamente tra creditore e debitore, tra i quali si trovano soprattutto vendite con retrocessione contestuale «libellario nomine ad fictum faciendum», talora perfezionate, in caso di insolvenza, da una donazione²¹⁰. Tra le tipologie documentarie da noi riscontrate per la zona e il periodo di nostro interesse, la sola che pare senz'altro da annoverarsi tra le operazioni creditizie dissimulate è appunto la vendita con retrocessione dell'usufrutto «ad massaritium», con l'obbligo per l'acquirente di rilasciare una carta di retrovendita qualora il denaro gli sia restituito, transazione nella sostanza assimilabile a quella definita da Violante come mutuo con pegno su bene immobile il cui godimento spetta al creditore²¹¹; in

²⁰⁷ G. ROSSETTI, *Motivi economico-sociali e religiosi...*, l. cit., pp. 349-374.

²⁰⁸ Cfr., sopra, nota 205 e testo corrispondente.

²⁰⁹ Ma la Rossetti (*Motivi economico-sociali e religiosi...*, l. cit., p. 358) segnala, nei prestiti con intermediario del secolo XI da lei esaminati, la mancanza della facoltà di alienazione da parte del venditore-usufruttuario e l'immediato trasferimento della proprietà all'ente ecclesiastico, trasferimento che nei casi considerati da Violante era invece successivo ad un termine stabilito (cfr. quanto si è detto sopra).

²¹⁰ G. ROSSETTI, *Motivi economico-sociali e religiosi...*, l. cit., pp. 366-368.

²¹¹ Cfr. nota 204 e testo corrispondente. Negozi del tutto simili al tipo descritto, e interpretati da Giorgio Chittolini come prestiti su pegno, sono le *investiturae ad fictum ad rendimendum* avvenuti per autore il capitolo della cattedrale di Cremona, talora successive ad una vendita dei beni in oggetto fatta al concessore dallo stesso locatario: cfr. G. CHITTOLINI, *I beni terrieri...*, l. cit., pp. 263-264; lo stesso dicasi per una vendita di un sedime fuori porta Ticinese a Milano, risalente alla metà del secolo XIII e seguita da retrolocazione: in tal caso il debitore, nei confronti di un privato, è il monastero di S. Maria della Vittoria (cfr. P. GRILLO, *Il richiamo della metropoli: immigrazione e crescita demografica a Milano nel XIII secolo*, in *Demografia e società...*, p. 450). Nella stessa tipologia rientrano inoltre — pur se riscontrate per il secolo XV e per l'area comasca — le vendite con retrocessione livellaria e frequente patto di retrovendita, delle quali è data notizia in P. GRILLO, *Le strutture di un borgo...*, pp. 44, 84.

tale genere di operazioni l'interesse si identifica con il fitto annuo dovuto dal debitore-locatario. Naturalmente non in tutti i casi compare ogni singolo elemento del negozio descritto, né tale interpretazione può essere sostenuta con uguale certezza per ciascuno degli atti in oggetto.

Va innanzitutto precisato che l'investitura susseguente alla vendita compare in modo esplicito in un solo caso. Si tratta di un negozio concluso il 16 novembre 1243 tra Aiulfo «Balbus» e Bassano «de Mandello», entrambi milanesi²¹²: il primo vende *ad libellum* senza fitto al secondo ventiquattro appezzamenti di terra e un sedime con campo annesso, giacenti nel luogo e nel territorio di Cologno, per il prezzo di cinquanta lire di terzoli; il giorno stesso tali beni gli vengono retroceduti «ad massaritium» da Bassano mediante un altro *instrumentum* redatto sulla stessa pergamena²¹³. Nel secondo atto è presente la clausola che vincola il creditore a retrovendere i beni al debitore se questi gli restituirà il denaro ricevuto al momento della prima vendita; l'interesse si può verosimilmente ritenere celato nel fitto annuo di quindici lire dovuto da Aiulfo, soprattutto se si tiene conto dell'estrema rarità dei canoni in denaro nelle investiture del tempo. La cifra tonda di cinquanta lire sembra poi confermare ulteriormente che l'oggetto primario del negozio non è la vendita dei beni previo versamento di un giusto prezzo, bensì il trasferimento del denaro, di cui gli immobili in questione costituiscono un pegno. Ci troviamo quindi in presenza del caso più evidente — fra quelli da noi riscontrati — di mutuo con pegno su bene immobile il cui godimento spetta a titolo di interesse al creditore, che ne investe il debitore in cambio di un fitto annuo. Ma, come vedremo in seguito, la vicenda non si esaurisce nei due atti del 1243²¹⁴.

Al negozio ora menzionato si potrebbe forse aggiungere — come secondo esempio di prestito dissimulato dietro una vendita con retrocessione sotto forma di investitura — una transazione avvenuta il 22 aprile 1245, avente per autore Ambrogio «de Fosato», abitante a Cologno, e per destinatario l'abate di S. Ambrogio²¹⁵: si tratta di un normale *instrumentum* di vendita relativo ad un appezzamento di terra sito nel territorio di Cologno, valutato sei lire e cinque soldi di terzoli; ciò che tuttavia attrae l'attenzione è la clausola conclusiva dell'atto, che vincola il venditore al pagamento di un fitto annuo di tre staia di segale e tre di miglio, senza che si sia fatto alcun cenno ad un'investitura avvenuta nei suoi confronti: evidentemente si dà per scontata la permanenza di Ambrogio sulla terra venduta, il che attesta senz'altro che le sue condizioni economiche erano critiche, se era costretto a cedere la proprietà²¹⁶ di beni il cui usufrutto gli era

²¹² ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 9 c. 2 n. 128 (1° doc.), trascr. in *Cologno*, doc. 140.

²¹³ Ivi, cart. 317, t. 9 c. 2 n. 128 (2° doc.), trascr. in *Cologno*, doc. 141.

²¹⁴ Il 20 novembre 1246 Bassano cederà i suoi diritti al monastero di S. Ambrogio mediante un atto di vendita (ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 10 c. 1 n. 7, 1° doc., trascr. in *Cologno*, doc. 162): cfr., sotto, testo corrispondente alle note 226-231.

²¹⁵ ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 9 c. 2 n. 145 (trascr. in *Cologno*, doc. 146).

²¹⁶ «Vendidit et tradidit ad proprium...» è la formula utilizzata nel documento: la terra in oggetto non era dunque sottoposta ad alcun vincolo, né livellario né feudale.

indispensabile; più difficile è stabilire se si possa parlare di prestito dissimulato (laddove l'interesse sarebbe rappresentato dal fitto) in mancanza di altri elementi, anche perché nell'atto il venditore si impegna a difendere all'abate l'appezzamento in questione «omni t(em)pore», espressione che — pur rientrando nel formulario generale della vendita — non fa supporre che fosse prevista la retrocessione della proprietà.

Tra i nostri documenti non è possibile rinvenire alcun'altra testimonianza di vendita seguita da investitura; ciononostante frequenti sono i negozi nei quali è legittimo vedere celato un prestito o comunque testimoniata la sua esistenza. Un caso piuttosto eloquente è costituito da due negozi aventi per oggetto i medesimi beni, ovvero un sedime e un «clausum» con viti e alberi, situati a Cologno e nel suo territorio. Con il primo contratto, rogato l'11 maggio 1243, il già menzionato Aiulfo «Balbus» — agente qui insieme al nipote Audito²¹⁷ — vende *ad libellum* senza fitto al concittadino e probabilmente consanguineo Guglielmo «Balbus» i beni in questione, per il prezzo di centocinquanta lire di terzoli²¹⁸. Con il secondo, del 22 ottobre 1246, Guglielmo vende quanto acquistato al monastero di S. Ambrogio, per la somma di centonove lire e mezza²¹⁹ «que... remanserant ad solvendum de illis libris centum quinquaginta tertiol(orum) que fuerunt pretium illius venditionis facte in illum Guilielmum ut confessus fuit, confitens se ille Guilielmus se <sic> de superfluo ab illis libris centum novem et med(ia) tertiol(orum) supra b(e)n(e) solutum et satisfactum esse ab illo Audito vel ab alio pro eo... et item confessus est sibi satisfactum de omnibus fictis et redditibus et guider(donis) si qua <sic> habere debuit... Que libre centum novem et med(ia) tertiol(orum) solvit et dedit... presente et volente et debitum confitente illo Aiuto et ea omnia que supra leguntur». Nell'atto si dichiara che la cifra pattuita è versata dall'abate «ex illo pretio terrarum et rerum territoriarum et eiusdem sediminis cum clauso de loco Collognia supra Lambrum de quibus ille Auditus venditionem illi domino abati fecit ad partem illius monasterii per car(tam) illius venditionis inde factam per me Ardericum Cagalan(tiam) notarium»: si tratta probabilmente della vendita stipulata il 12 ottobre del medesimo anno tra Audito e il monastero, della quale ci dà notizia un atto di reciproca rinuncia stipulato in quel giorno tra Giacomo «Calzavacha» e Obizone e Audito «Balbi»²²⁰. Tutto lascia quindi intendere che il negozio del 22 ottobre 1246 altro non sia che il riscatto da parte del monastero di un debito che il suo

²¹⁷ Che Aiulfo «Balbus» fosse zio paterno di Audito (*alias* Aiuto) si evince dal testo della transazione in ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 10 c. 1 n. 7 (2° doc., r. 7^a, trascr. in *Cologno*, doc. 159), nella quale lo stesso Aiulfo è detto fratello di Obizone, padre di Audito; per la descrizione di tale documento cfr. note 232-234 e testo corrispondente.

²¹⁸ ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 9 c. 2 n. 120, trascr. in *Cologno*, doc. 136; si noti ancora la rotondità della cifra.

²¹⁹ ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 10 c. 1 n. 8 (1° doc., trascr. in *Cologno*, doc. 160).

²²⁰ ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 10 c. 1 n. 7 (2° doc.), già citato alla nota 217 e meglio esaminato sotto, in corrispondenza delle note 232-234.

venditore Audito (insieme allo zio Aiulfo) aveva contratto tre anni prima nei confronti di Guglielmo «Balbus», debito che gravava come ipoteca sui beni venduti da Audito all'abate, benché il suo ammontare si fosse ridotto rispetto alla cifra iniziale in virtù di una parziale restituzione effettuata dai debitori; l'accenno ai fitti, sia pure definiti eventuali, potrebbe essere la testimonianza che anche in questo caso i beni erano stati retroceduti ai venditori mediante investitura.

Analoghi al precedente, ma tali da destare ancor meno dubbi, sono i negozi di vendita con facoltà di riacquisto attestati da alcuni documenti di metà secolo: il primo di essi, redatto nelle calende di novembre del 1246, ha per oggetto beni già posseduti da Audito «Balbus» ed acquistati per cento lire di terzoli²²¹ il 19 maggio 1244 da Filippo «Ghiringhellus», il quale ora li vende per centotrentuno lire al monastero di S. Ambrogio, rappresentato come sempre dal suo abate Guglielmo «Cotta»²²²: si tratta della terza parte «pro indiviso» di alcuni possedimenti fondiari ubicati a Cologno e nel suo territorio. A togliere ogni dubbio sulla natura del negozio vi è appunto la menzione della clausola — analoga a quella presente nella già segnalata operazione del 16 novembre 1243²²³ — che vincolava il primo acquirente a retrovendere i beni ad Audito qualora questi fosse stato in grado di rendere la somma ricevuta al momento della vendita: «pacto apo(s)ito quod, omni hora qua ille Aiutus ei redderet illas libras centum cum usufructu illorum denariorum scilicet usque ad mod(ia) viginti quatuor in anno seu mod(ia) duo in omni mense, quod illas libras centum et illud fructum recipere deberet et retrovencionem facere de illa tertia parte et omnibus predictis». Manca la menzione diretta di un'investitura fatta da Filippo nei confronti di Audito, ma essa sembra trasparire dall'accenno — presente nel passo citato — all'usufrutto che Audito avrebbe dovuto versare al momento della restituzione della somma: tale usufrutto (ovvero interesse), che — si noti — è espresso in natura, equivale probabilmente ancora una volta al fitto dovuto dal debitore per la sua permanenza sulla terra venduta; e poco oltre, nel descrivere analiticamente la somma versata dall'abate per l'acquisto dei beni, sono menzionate esplicitamente «videlicet illas libras centum que fuerunt pretium dicte venditionis facte in illum Philipum ut ibi confessus fuit, et libre triginta una sunt pro toto ficto et omni eo quod eius occasione hucusque habere debuit super illa tertia parte il-

²²¹ Anche in questo caso la cifra, decisamente rotonda, si addice più ad un prestito che ad un atto di vendita di beni immobili. Non ci è pervenuto il testo di questo primo atto del 19 maggio 1244.

²²² ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 10 c. 1 n. 8 (2° doc., del 1° novembre 1246, trascr. in *Cologno*, doc. 161).

²²³ Si fa riferimento ai due documenti citati alle note 212 e 213, relativi rispettivamente ad una vendita e ad una retrocessione «ad massaritium»; la clausola in questione è contenuta nel secondo dei due atti. I diritti acquisiti con tale transazione saranno poi ceduti dal creditore al monastero di S. Ambrogio il 20 novembre 1246 mediante un atto di vendita (in tutto analogo a quello del 1° novembre ora in esame), nel quale detta clausola ricompare (ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 10 c. 1 n. 7, 1° doc., già citato alla nota 214 ed analizzato più estesamente sotto, in corrispondenza delle note 226-231). Il confronto col caso ora in esame può essere utile proprio in quanto di quel negozio ci sono pervenuti anche gli atti di vendita e di retrocessione «ad massaritium» che ne costituiscono la base.

larum rerum ab illo Aiuto vel ab aliqua alia persona modo aliquo, seu de eo quod remanserat ad dandum inde... Que omnia cellebrata et facta sunt presente illo Aiuto et volente et precipiente et illam venditionem et debitum confitente et omnia suprascripta». È inoltre presente anche in questo atto la clausola secondo cui l'abate versa le centotrentuno lire «de pretio illarum rerum territoriarum iacentium in loco et territorio de Collogna de quibus ille Aiutus cartam venditionis et dati fecit in illum dominum abatem, ut in car(ta) inde facta per me Ardericum Cagalantiam notarium continetur hoc anno». Il negozio cui ci troviamo di fronte — così come quello stipulato con i già menzionati atti dell'11 maggio 1243 e del 22 ottobre 1246²²⁴ — non sembra essere quindi altro che il riscatto da parte dell'abate di un'ipoteca gravante su una parte dei beni venduti da Audito al monastero il 12 ottobre 1246²²⁵.

Il secondo degli atti di vendita cui si accennava, del 20 novembre 1246²²⁶, ci riporta ad una vicenda a noi nota: si tratta del debito contratto da Aiulfo «Balbus» con Bassano «de Mandello» il 16 novembre 1243, salva la facoltà per il primo di riscattare il pegno fondiario²²⁷. A distanza di tre anni lo stesso Bassano vende i beni acquistati all'abate Guglielmo «Cotta», agente per conto del monastero di S. Ambrogio, per il prezzo di novantacinque lire di terzoli, «videlicet libr(as) quinquaginta tertiol(or)um que fuerunt pretium illius venditionis quam ille dominus Aiulfus fecit in illum Baxanum ut supra, et reliqui sunt pro omni ficto preterito et remanse <sic> ad solvendum de illis rebus et terris usque hodie... Quam solutionem fecit ille dominus abas presente illo Aiuto Balbo et predicta omnia <et> illud debitum confitente et eo volente»: ancora una volta l'interesse compare sotto forma di fitto. E ancora una volta entra in gioco Audito in qualità di venditore nei confronti dell'abate, il quale ultimo anche in questo caso effettua il pagamento al creditore Bassano «de pretio illarum rerum territoriarum quas ille dominus abas nomine illius monasterii et illud monasterium emit ab illo Aiuto in loco et territorio suprascripto hoc anno per car(tam) factam per me Ardericum Cagalantiam notarium»²²⁸: segno inequivocabile che tali beni non erano liberamente posseduti dal venditore, bensì gravati da varie ipoteche, il che costringe l'abate, dopo aver acquistato gli immobili in blocco da Audito, a rivolgersi ai singoli creditori cui i beni stessi erano impegnati²²⁹, risarcendo ora, dopo Guglielmo «Balbus»²³⁰ e Filippo «Ghiringhellus»²³¹, anche Bassano «de Mandello».

²²⁴ ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 9 c. 2 n. 120 e t. 10 c. 1 n. 8 (1° doc.), già citati alle note 218 e 219.

²²⁵ Cfr., sopra, nota 220 e testo corrispondente.

²²⁶ ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 10 c. 1 n. 7 (1° doc.), già citato alla nota 214.

²²⁷ Cfr., *ivi*, cart. 317, t. 9 c. 2 n. 128 (2 docc., citati alle note 212 e 213).

²²⁸ Si tratta ancora con ogni probabilità della vendita del 12 ottobre 1246: cfr., sopra, nota 220 e testo corrispondente.

²²⁹ Tale atteggiamento può essere considerato analogo a quello tenuto ad esempio dal Monastero Maggiore nell'acquisto dei beni di Dugnano e Incirano dalla famiglia indebitata dei Bonvicini: cfr. E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, pp. 39-46.

²³⁰ Cfr. nota 219 e testo corrispondente.

²³¹ Cfr. nota 222 e testo corrispondente.

La data di quell'atto preliminare di acquisto, come abbiamo osservato, si può ricavare da un altro documento: il 12 ottobre 1246²³² Giacomo «Calzavacha» e Obizone «Balbus», agente insieme al figlio Audito, fanno reciproca rinuncia ad ogni credito vantato l'uno nei confronti dell'altro, previo versamento allo stesso Giacomo di dieci lire di denari terzoli «de pretio illarum terrarum et rerum de quibus hodie dictus Auitus fecit venditionem domino abati Sancti Ambr(oxi)i ad partem illius monasterii, iacent(ibus) in loco et territorio de Collognia»; è alquanto probabile che sia questa la vendita²³³ cui fanno riferimento i suddetti documenti. Quanto alla transazione tra Giacomo «Calzavacha» e Obizone e Audito «Balbi» per l'estinzione di debiti contratti vicendevolmente, la cifra dovuta dai «Balbi» era necessariamente maggiore, dal momento che essi sono costretti a versare una differenza; e qui, come di consueto, entra in gioco il monastero di S. Ambrogio: Audito vende all'abate alcuni immobili giacenti nel territorio di Cologno e consegna parte del ricavato a Giacomo «Calzavacha»²³⁴. Altre parti di tale somma — come si è visto — saranno corrisposte ai creditori di Audito al momento in cui l'abate riscatterà da essi i beni impegnati²³⁵. Al termine di tutte queste transazioni l'abate avrà concentrato nelle proprie mani pressoché l'intero patrimonio già posseduto nella zona di Cologno da Audito «Balbus».

Un altro credito stipulato con possibilità di riscatto, anch'esso successivamente acquisito ovvero estinto da parte del monastero, è attestato da un atto di vendita del 22 giugno 1254²³⁶, in tutto simile ai negozi sopra menzionati: Ruggero «Polvalis», originario di Milano ma residente a Cologno, vende per sette lire e dodici denari terzoli a Guglielmo «Cotta», abate e rappresentante del monastero di S. Ambrogio, un appezzamento di terra di sette pertiche giacente nel territorio di Cologno, a lui venduto il 28 maggio 1252 per dieci lire di terzoli²³⁷ da un

²³² ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 10 c. 1 n. 7 (2° doc.), già citato, in particolare alla nota 217.

²³³ Rogata quindi il 12 ottobre 1246.

²³⁴ In questo caso (differente dagli altri, in quanto non risulta con certezza che qui l'abate abbia operato acquisti dal creditore) sembrerebbe che Audito abbia ricevuto concretamente dall'abate la somma poi consegnata a Giacomo «Calzavacha»; ma l'atto fu rogato nel monastero, e non si può escludere che il versamento a Giacomo sia stato effettuato direttamente dall'abate. Ad ogni modo non pare che vi siano gli elementi per affermare che al momento del primo acquisto l'intero valore dei beni sia stato corrisposto dal monastero al debitore per essere poi trasferito ai creditori con gli acquisti successivi, anche perché i beni di cui si parla nei citati documenti del 22 ottobre, 1° novembre e 20 novembre 1246 — conservati in ASMi, AD, P, S.A., cart. 317, t. 10 c. 1 nn. 8 (2 doc.) e 7 (1° doc.) — erano già stati alienati da Audito impegnandoli ai creditori (per i documenti del 22 ottobre e del 20 novembre in particolare ci restano gli atti mediante i quali era stata effettuata tale cessione: si tratta rispettivamente della vendita dell'11 maggio 1243 citata alla nota 218 e della vendita e successiva investitura — entrambe del 16 novembre 1243 — citate alle note 212 e 213): quella che viene quindi definita vendita è probabilmente nella sostanza una sorta di *refutatio* di Audito verso il monastero, mentre per effettuare il vero acquisto l'abate si rivolge ai creditori (si vedano nuovamente i negozi del 22 ottobre, 1° novembre e 20 novembre 1246).

²³⁵ Cfr., sopra, testo corrispondente alle note 217-231, e inoltre — per chiarimenti circa l'operazione — la nota precedente.

²³⁶ ASMi, AD, P, S.A., cart. 318, t. 10 c. 1 n. 90, trascr. in *Cologno*, doc. 181.

²³⁷ Evidentemente una parte del debito era già stata risarcita dal debitore.

certo Danio²³⁸, che si riservava la facoltà di riacquistarlo. Ma il punto davvero peculiare del documento in oggetto — e tale da suscitare una certa perplessità — è un altro: il negozio in esso contenuto viene definito costantemente «retrovenditio», laddove è evidente che non di retrovendita si tratta, bensì di vendita a terzi dei beni che in precedenza Ruggero aveva acquistato da Danio. In particolare nell'esordio della *dispositio* si legge: «Retrovenditionem et datum fecit Rugerius Polval(is)... in dominum Guil(ie)l(mum) Cottam, Dei gratia abbatem monasterii... nomine et ad partem illius monasterii, ad prop(r)ium vel ad libellum secundum quod res invenietur, nominatim de petia una campi...» Le sorprese non finiscono qui, giacché procedendo nella lettura ci si imbatte nel seguente inciso: «...de qua petia terre ille Danius datum sive venditionem fecerat in illum Rugerium»; ma di tale Danio non si era fatta menzione, tanto che possiamo identificarlo solo per congettura²³⁹. Sembra quasi che il notaio, giunto a questo punto dell'atto, passi ad identificare tale personaggio con il destinatario del documento (al che — si noti — sarebbe giustificata anche la definizione di «retrovenditio»), benché il *lapsus* sia naturalmente solo transitorio: l'ipotesi più ovvia è che, una volta effettuata la scelta del formulario della retrovendita, questo abbia avuto la meglio sulla logica determinando così l'ingresso *ex abrupto* di Danio nel documento (giacché quell'«ille Danius» si riferirebbe in una vera retrovendita al nome del destinatario già menzionato in apertura). Resta da spiegare perché il negozio tra il creditore e l'abate sia stipulato sotto forma di retrovendita: ora, è quasi superfluo ricordare il ruolo tutt'altro che indifferente che il negozio della retrovendita ebbe proprio nelle operazioni creditizie dissimulate di tal genere²⁴⁰, benché il momento del suo impiego fosse quello del saldo da parte del debitore (come previsto anche nel nostro documento²⁴¹ e direttamente riscontrabile in un atto del 1200 di cui si avrà modo di parlare²⁴²) piuttosto che quello dell'alienazione del pegno a terzi; ma è proprio questo il punto: l'abate, in modo del tutto analogo ai casi esaminati in precedenza²⁴³, versa a Ruggero «Polvalis» la cifra di sette lire e un soldo «de pretio illarum rerum territoriarum et illius petie suprascripte quas ille dominus abbas emit ab illo Da-

²³⁸ Possiamo identificarlo certamente con Danio *de Balsemo*, proprietario nel luogo e nel territorio di Cologno; in un atto di investitura poco precedente si fa generica menzione delle sue terre cedute al monastero (ASMi, AD, P, S.A., cart. 318, t. 10 c. 1 n. 84, del 17 marzo 1254, trascr. in *Cologno*, doc. 180). Non possediamo l'atto del 28 maggio 1252 con cui il negozio di credito veniva stipulato.

²³⁹ Cfr. nota precedente.

²⁴⁰ Si vedano le osservazioni fatte in apertura del presente paragrafo, con particolare riferimento a C. VIOLANTE, *La società milanese...*, 1^a ed., p. 261; ID., *Per la storia dei prestiti dissimulati...*, l. cit., pp. 646-647; per i prestiti celati dietro vendite con possibilità di riscatto, pur senza riferimento diretto alla retrovendita, cfr. anche G. ROSSETTI, *Motivi economico-sociali e religiosi...*, l. cit., pp. 366-368; G. CHITTOLINI, *I beni terrieri...*, l. cit., pp. 263-264.

²⁴¹ V. sopra.

²⁴² Cfr. testo corrispondente alle note 251-253.

²⁴³ Si allude ai documenti del 22 ottobre, 1° novembre e 20 novembre 1246, citati alle note 219, 222, 226.

nio per car(tam) factam hoc anno per me notario, iacent(ium) in loco et territorio de Colog(n)ia; et hoc tantum ad cautellam et deffensionem et pristinas actiones intendendas, et ad regressum habendum, et ad agendum contra illum Rugerium datorem illius monasterii, et dictum Danium datorem illius Rugerii, et... Miranum Aicardum qui dicitur Rubeus fideiussorem illius Danii, et heredes eorum..., et ad exigendum predictum pretium et dampnum et interesse et expen(sas) — omnia ab eis et quolibet illorum — si illa petia terre modo vendita ab illo Rugerio illi domino abbati ad partem illius monasterii vel illi monasterio vel cui dederint evicta fuerit..., non obstante confessione facta solutionis totius precii illarum omnium terrarum et rerum emptarum per illum dominum abbatem in car(ta) emptionis facta a me notario hoc anno». Ciò dimostra che anche in questo caso il monastero aveva acquistato beni gravati da un'ipoteca che ora si accingeva ad estinguere versando il prezzo dell'appezzamento in questione, almeno per la quota ancora gravata da ipoteca, non già a Danio — che pure era l'autore di tale vendita —, bensì al suo creditore. In questo senso l'abate, nuovo proprietario, si sostituisce al debitore nell'operare il riscatto dei beni impegnati, dando ragione in qualche modo del formulario utilizzato.

Nella tipologia sopra descritta si può far rientrare a buon diritto un altro negozio leggermente anteriore, di cui ci dà notizia come di consueto l'atto conclusivo con cui l'abate, il 27 marzo 1243, riscatta ogni diritto vantato da terzi sui beni acquistati²⁴⁴: tale circostanza ci consente anche in questo caso di gettare uno sguardo retrospettivo assai nitido sull'intera operazione. Il 13 gennaio 1233 Pietro «de Castello» e il figlio Giovannibello, di Cologno, a saldo di un debito di undici lire e dodici soldi contratto sette anni prima per l'acquisto di due buoi, con l'aggiunta di otto soldi «pro eorum dispendio et guiderdono preterito», avevano ceduto mediante vendita a Giacomo «de Castello» — probabilmente un consanguineo — un sedime giacente a Cologno, del quale erano stati immediatamente reinvestiti «per libellum» al fitto di due moggi di mistura l'anno²⁴⁵, con la clausola «quod quandocumque dicti Petrus et Iohannesbellus filius eius vel alter eorum darent et solverent eidem quondam Iacobo vel suis heredibus libras duodecim tertiorum, quod predicta venditio et investitura nullius vallis sint et nullius momenti et quod illud sedimen deberet reverti in illos patrem et filium et quod deberet eis reddere cartam venditionis et cartam investiture libelli et dictam cartam dicti debiti suprascriptarum librarum undecim et solidorum duodecim tertiorum». Successivamente, nella divisione dei beni paterni fatta il 16 febbraio 1239 tra i figli del defunto Giacomo, il fitto suddetto era pervenuto a Pagano «de Castello», e, dopo la sua morte, alla moglie «Richa» e ai figli. Il sedime era stato in seguito venduto dai debitori al monastero di S. Ambrogio, al quale ora²⁴⁶ i creditori — rappresentati da «Richa» e Zanello, l'u-

²⁴⁴ *Gli atti del Comune...*, I, a c. di M. F. Baroni, n. CDXXI, p. 607; da tale documento sono tratte le citazioni che seguono.

²⁴⁵ Come di consueto nel fitto si può vedere l'interesse connesso al credito.

²⁴⁶ Cioè con l'atto del 27 marzo 1243 di cui alla nota 244: da esso soltanto, come si è detto, ci vengono le notizie su riportate circa l'intera operazione.

nico maggiorenne tra i figli — cedevano, alla presenza di un console di giustizia milanese, ogni diritto sul bene in questione, consegnando ad Adamo «Allegrus», messo e gastaldo dell'abate, tutte le carte relative all'operazione suddetta; «et predictam venditionem factam de eo sedimine in dictum monasterium auctoritate et decreto dicti consulis aprobaverunt et ratam et firmam habuerunt et habere omni tempore promiserunt... et finem et reffutationem eidem monasterio de eo sedimine fecerunt»: il tutto per la cifra di cinque lire di terzoli, costituenti la parte ancora insoluta «de toto predicto debito»; si sancisce infine anche in questo caso che i denari versati dal monastero ai creditori «fuerunt de pretio illius sediminis empti ab illo monasterio», con riferimento naturalmente alla vendita fatta al monastero dai debitori Pietro e Giovannibello. Ancora una volta quindi l'abate, dopo aver acquistato beni gravati da ipoteche, si trovava costretto a contattare i creditori dell'autore della vendita onde ottenere il pieno possesso di quanto acquistato; unica differenza rispetto ai casi precedentemente esaminati²⁴⁷ è che l'atto con il quale il monastero riscatta l'ipoteca dai creditori non è una vendita bensì una «iurium et actionum cessio»²⁴⁸ fatta alla presenza di un ufficiale del Comune.

I documenti presentati in queste pagine si riferiscono purtroppo al solo periodo compreso tra il quinto e il sesto decennio del XIII secolo: al di fuori di tale arco di tempo è stato possibile reperire per la zona di Cologno due soli atti dietro ai quali si potessero veder celate operazioni di credito. Con il primo di essi, del marzo 1165²⁴⁹, Marchese «Bonato» di Cernusco investe «per pignus» la chiesa di S. Giuliano di Cologno — rappresentata dal prete Muso, dal prete Adamo e dal chierico Giovanni — di un appezzamento di vigna di sette pertiche giacente nel territorio di Cernusco, promettendo di rispettare il fitto annuo di sei staia per metà di segale e per metà di panico che il fu Guifredo «Bonatus» aveva ceduto alla suddetta chiesa mediante giudicato. Occorre dire che l'interpretazione del negozio è piuttosto dubbia: come in tutti quei casi in cui l'atto originario è costituito da una donazione, non si può infatti escludere che il giudicante fosse mosso da preoccupazioni di natura religiosa piuttosto che economica. Ad ogni modo pare che il nostro documento possa essere ricondotto ad una prassi di cui la Rossetti ci segnala l'uso per la zona di Vimercate nel secolo XII²⁵⁰: per aggirare il divieto del patto anticretico che i canoni imponevano agli ecclesiastici, si cedeva talora soltanto il fitto all'ente creditore, mentre l'immobile era donato in seguito solo in caso di insolvenza; a suffragare l'inserimento del

²⁴⁷ Cfr. docc. citati alle note 219, 222, 226, 236.

²⁴⁸ È la tipologia documentaria che sembra utilizzata — al di là dell'avallo comunale — per il riscatto dei beni dei Bonvicini da parte del Monastero Maggiore, benché in quel caso i diritti ceduti fossero formalmente avanzati dai creditori sulle persone stesse dei debitori: cfr. E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese...*, pp. 43-44.

²⁴⁹ ASMi, AD, P, S.Gv., cart. 587, n. 90, trascr. in *Cologno*, doc. 19.

²⁵⁰ G. ROSSETTI, *Motivi economico-sociali e religiosi...*, l. cit., pp. 369-370.

nostro atto in un negozio del tipo descritto vi è una clausola — che è poi la naturale conseguenza del contratto di pegno — secondo la quale «si ipse Marchese vel eius heredes aut cui dederit non dederit suprascripto ficto omni anno sicut supra legitur eosdem presbiteros et Iohannes clerico et eorum succesores, tunc ipsi presbiter Muso et presbiter Adam et Iohannes clerico et eorum succesores abeant virtutem et potestatem de suprascripta vinea ad partem suprascripte ecclesie fatiendum quodcumque voluerint», cui si aggiunge una pena di cento soldi in caso di inosservanza di quanto contenuto nell'atto.

Il secondo dei due casi di cui si diceva è rappresentato dal negozio — cui abbiamo già avuto occasione di accennare — concluso il 16 marzo 1200 tra Roberto «Anroccus» e Lanterio «Canis», entrambi di Milano²⁵¹: il primo retrocede a livello in perpetuo al secondo (col solo onere dell'albergaria dovuta al monastero di S. Ambrogio) due sedimi e venti appezzamenti di terra giacenti nel luogo e nel territorio di Cologno, al prezzo di cento lire di denari terzoli. A parte la rotondità della cifra, che già di per sé può essere indizio — come si è detto — della presenza di un credito²⁵², attrae la nostra attenzione la formula mediante la quale si indica il prezzo dei beni: «Et pro suprascriptis rebus venditis recepit ibi ipse Robertus ab ipso Lanterio cautionem, per cartam a me infrascripto Martino Cagapisto factam, librarum centum tertiol(orum); de quibus omnibus suprascriptis rebus ipse Robertus retinet in se dominium et possessionem donec fuerit solutus de suprascriptis libris centum et de dispendio et guiderdono». Tutto lascia intendere che all'atto della prima vendita gli immobili fossero stati impegnati da Lanterio all'acquirente, il quale ora li retrocede al debitore previo saldo del debito e del dovuto interesse; non risulta invece — benché non lo si possa escludere con certezza — che Roberto avesse investito Lanterio dei beni ricevuti in pegno, come sovente avveniva in tale tipologia di negozio²⁵³.

Il limite di questa nostra indagine sulle operazioni creditizie dissimulate può essere costituito, come accennato, dall'ambito cronologico estremamente ristretto cui afferiscono i documenti presentati. In particolare — se si eccettuano gli atti del 1165 e del 1200 poco sopra descritti²⁵⁴ — resta privo di documentazione in proposito l'intero secolo XII, per il quale sarebbe invece stato interessante confrontare gli atti relativi al territorio di Cologno con quelli esaminati da Ga-

²⁵¹ ASMi, AD, P, S.A., cart. 313, t. 5 c. 2 n. 325, trascr. in *Cologno*, doc. 45. Tale negozio — oltre che in corrispondenza della nota 242 — è già stato preso in considerazione laddove si è parlato di investiture livellarie e vendite *ad libellum* (cfr. il paragrafo precedente, nota 196), in quanto il formulario in esso utilizzato è singolarmente intermedio tra quello della cessione a livello e quello della vendita, che va subentrando al primo in questo periodo. D'altra parte il primo atto, mediante il quale Lanterio aveva ceduto i beni in oggetto a Roberto, è definito chiaramente come «venditio».

²⁵² Con riferimento anche agli atti citati alle note 212, 218, 221.

²⁵³ Cfr. sopra, e C. VIOLANTE, *La società milanese...*, 1^a ed., p. 261, Id., *Per la storia dei prestiti dissimulati...*, l. cit., pp. 646-647.

²⁵⁴ Per la collocazione archivistica cfr. note 249 e 251.

briella Rossetti per la zona di Vimercate²⁵⁵; ad ogni modo la documentazione in nostro possesso sembra confermare le deduzioni della Rossetti circa una mutazione di tendenza: sempre minore si fa l'utilizzo di intermediari e sempre più comune diviene il prestito dissimulato dietro una vendita con retrocessione in investitura²⁵⁶; tale negozio era meno frequente invece nel periodo esaminato da Violante²⁵⁷, come constata in realtà la stessa Rossetti nella prima parte del suo lavoro²⁵⁸.

²⁵⁵ G. ROSSETTI, *Motivi economico-sociali e religiosi...*, l. cit., pp. 366-374.

²⁵⁶ *Ibid.*, pp. 366-368; tali argomentazioni sono sintetizzate nella parte introduttiva del presente paragrafo, in corrispondenza della nota 210. Si noti che nei nostri documenti — successivi a quelli presentati dalla Rossetti — l'investitura, quando compare, non è livellaria bensì «ad masaritium» (cfr. in particolare i due atti del 16 novembre 1243 citati alle note 212 e 213).

²⁵⁷ C. VIOLANTE, *La società milanese...*, 1^a ed., pp. 261-262; ID., *Per la storia dei prestiti dissimulati...*, l. cit., pp. 646-650. Si veda anche la sintesi del pensiero di Violante al principio di questo paragrafo.

²⁵⁸ G. ROSSETTI, *Motivi economico-sociali e religiosi...*, l. cit., pp. 351-365: si tratta del primo capitolo, dedicato all'esame delle cessioni a chiese nel Milanese nel corso del secolo XI; tra i negozi classificati dalla studiosa come prestiti dissimulati ve ne sono alcuni condotti mediante intermediario in modo analogo a quello descritto da Violante (*La società milanese...*, 1^a ed., pp. 262 ss.; *Per la storia dei prestiti dissimulati...*, l. cit., pp. 649 ss.), se si escludono alcune differenze per le quali si rimanda alla nostra nota 209, e ve ne sono altri condotti sì direttamente dal debitore, ma tramite donazione con clausola di retrocessione piuttosto che mediante vendita seguita da investitura.